

Rassegna Stampa

07/01/2013



RASSEGNA STAMPA

| Pag. | Data Articolo | Testata Titolo |
|----------------------------------|---------------|--|
| APPALTI | | |
| 5 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI clicca qui per visualizzare l'articolo RITI SUGLI APPALTI AL TEST DI CONVENIENZA |
| SICUREZZA STRADALE | | |
| 6 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI clicca qui per visualizzare l'articolo I GUIDATORI POCO VIRTUOSI FANNO I CONTI CON LE SANZIONI RINCARATE |
| 7 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI clicca qui per visualizzare l'articolo MAGGIORAZIONI ANCHE PER LE NOTIFICHE |
| 8 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI clicca qui per visualizzare l'articolo IL CONFRONTO |
| 9 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI clicca qui per visualizzare l'articolo UNA PATENTE MOLTO PIÙ EUROPEA |
| 10 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI clicca qui per visualizzare l'articolo L'EQUIPOLLENZA DEI TITOLI |
| 11 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI clicca qui per visualizzare l'articolo IN SELLA A 18 O 14 ANNI |
| EGOVERNMENT E INNOVAZIONE | | |
| 12 | 07/01/2013 | IL SANNIO clicca qui per visualizzare l'articolo BENEVENTO SMART CITY LA SCELTA INTELLIGENTE |
| 13 | 03/01/2013 | IL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI clicca qui per visualizzare l'articolo PEC, FIRME ELETTRONICHE E PAGAMENTI ON LINE: LE PA VIAGGIANO IN RETE |
| GESTIONE DEL TERRITORIO | | |
| 16 | 07/01/2013 | IL MATTINO - BENEVENTO clicca qui per visualizzare l'articolo TAGLI ALLE SPESE I DIRIGENTI COMUNALI RIDOTTI A DUE |
| GOVERNO LOCALE | | |
| 17 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo FIDUCIA IN CALO PER DUE TERZI DEI SINDACI |
| 19 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo IL VICERE' ESUBERANTE PIACE AI CITTADINI |
| 20 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo LA CLASSIFICA DEI SINDACI |
| 22 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo REGIONI, SI SALVANO TOSCANA ED EMILIA |
| 24 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo UN CURRICOLO D'APPARATO CHE SA TENERE IL CONSENSO |

RASSEGNA STAMPA

| Pag. | Data Articolo | Testata Titolo |
|-----------------------------|---------------|---|
| 25 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo IL NODO DELLE PROVINCE PASSA AL FUTURO GOVERNO |
| 26 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo SI METTE IN MOTO LA MACCHINA DEI TAGLI A GIUNTE E CONSIGLI |
| 27 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo UN COLPO AL PRINCIPIO LOCALE E' MEGLIO |
| 28 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo SPRINT FINALE PER AVVIARE CONTROLLI E AUDIT INTERNI |
| NORMATIVA E SENTENZE | | |
| 29 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo IN ARRIVO L'INCREMENTO IVA SUI SERVIZI SOCIO SANITARI |
| 30 | 03/01/2013 | IL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI clicca qui per visualizzare l'articolo LEGGE DI STABILITA' TUTTE LE NOVITA' MISURA PER MISURA |
| TRIBUTI | | |
| 38 | 07/01/2013 | CORRIERE DELLA SERA clicca qui per visualizzare l'articolo IRPEF E IMU LA MOSSA DEL PREMIER |
| 39 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo EQUITALIA PIU' CHANCE ALLA DIFESA |
| 40 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo TRIBUTI PIU' TEMPO PER LE CORREZIONI |
| 41 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo SULLE TARIFFE TARES CAOS COMPETENZE |
| 42 | 07/01/2013 | IL SOLE 24 ORE clicca qui per visualizzare l'articolo VERIFICHE A CAMPIONE ANCHE SU CONTRATTI E SPESE |
| 43 | 04/01/2013 | IL SOLE 24 ORE ENTI LOCALI clicca qui per visualizzare l'articolo IMPOSTA MUNICIPALE UNICA, NEL 2013 IL GETTITO TORNA INTERAMENTE AI COMUNI |
| 45 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI clicca qui per visualizzare l'articolo LE RIVALUTAZIONI SONO AL VAGLIO |
| 47 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI clicca qui per visualizzare l'articolo GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA SALATA |
| 49 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI clicca qui per visualizzare l'articolo C'È LA SANZIONE ANCHE SULL'IMPUGNAZIONE RESPINTA |
| 50 | 07/01/2013 | LA REPUBBLICA clicca qui per visualizzare l'articolo L'IMU PUO' ESSERE CAMBIATA MONTI APRE IL FRONTE DELLE TASSE |

RASSEGNA STAMPA

| Pag. | Data Articolo | Testata Titolo |
|-----------------|----------------------|---|
| 51 | 07/01/2013 | LA REPUBBLICA QUEL SALASSO SULAL CASA CHE VALE 24 MILIARDI clicca qui per visualizzare l'articolo |
| ECONOMIA | | |
| 52 | 07/01/2013 | IL GIORNALE COSÌ IL RIGORE DEL PROF HA MESSO AL TAPPETO L'ECONOMIA ITALIANA clicca qui per visualizzare l'articolo |
| 54 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI IL REDDITOMETRO SCRICCHIOLA GIÀ clicca qui per visualizzare l'articolo |
| 55 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI COSÌ IL FISCO RICOSTRUIRÀ IL REDDITO clicca qui per visualizzare l'articolo |
| 56 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI UNA NUOVA ARMA PER LA LOTTA ALL'EVASIONE: IL REDDITOMETRO 2.0 clicca qui per visualizzare l'articolo |
| 57 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI COME FUNZIONA IL REDDITOMETRO clicca qui per visualizzare l'articolo |
| 58 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI RUOLO DI PRIMO PIANO AI CONTROLLI clicca qui per visualizzare l'articolo |
| 59 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI LA SPESA È MESSA IN DISCUSSIONE clicca qui per visualizzare l'articolo |
| 62 | 07/01/2013 | ITALIA OGGI DISCARICA, SELEZIONE ALL'INGRESSO clicca qui per visualizzare l'articolo |

Riti sugli appalti al test di convenienza

Un processo sugli appalti, considerato anche il fatto che le imprese pur di aggiudicarsi la commessa praticano forti ribassi, rischia di diventare antieconomico, soprattutto per la fascia media delle gare di importo da 200 mila euro a un milione.

La percentuale di utile di impresa rischia, infatti, di essere completamente decurtata dalle spese vive di giustizia e in particolare dal contributo unificato.

Basti pensare all'ipotesi in cui occorra proporre il ricorso in primo e in secondo grado per arrivare a cifre notevoli. Nella fascia fino a un milione di euro, primo e secondo grado fruttano allo stato 10 mila euro e nella fascia superiore si arriva a 15 mila euro. Senza contare la parcella dell'avvocato.

Se poi occorresse presentare motivi aggiuntivi di ricorso (una sorta di ricorso bis su atti non conosciuti prima) si è assoggettati a un prelievo raddoppiato e le cifre già alte diventano astronomiche.

Da qui la possibilità che l'impresa, tagliata fuori da una gara di appalto oppure non risultata vincitrice e che intenda far valere i propri diritti, se non vuole sobbarcarsi le spese di giustizia, avrà come unica alternativa quella della giustizia penale, che rischia di espandersi, magari non

sempre a proposito: l'illegittimità di un atto non significa che necessariamente sia stato commesso un reato.

Un altro ripiego, nell'ottica di risparmiare sull'esercizio del diritto di difesa, ma non veloce come un ricorso al Tar con la corsia preferenziale, sarebbe il ricorso al capo dello stato (costa appena 650 euro).

E gli effetti collaterali riguardano anche l'attività dell'avvocato. Il legale deve fare presente tutti i possibili costi del contenzioso e deve mettere in evidenza gli oneri lievitati del contributo unificato. Altro riflesso concerne la necessità di mettere in capo gli istituti previsti dall'ordinamento che possano avere l'effetto di risolvere la controversia senza ricorrere alla magistratura. In materia di appalti questa strada può essere battuta, per esempio, con l'informativa preventiva sull'intenzione di proporre un ricorso giurisdizionale (articolo 243-bis del codice dei contratti pubblici): si espongono direttamente alla stazione appaltante i motivi di ricorso e la p.a. ha l'obbligo di rispondere.

Peraltro anche in sede di esecuzione la legge prevede forme di conciliazione e accordo bonario che, bilanciando maggiori costi e benefici, potranno risultare maggiormente appetibili.



Altri articoli
sul sito www.italia-oggi.it/giustizia

In vigore l'aggiornamento degli importi con l'incremento del 5,4%, il più elevato dal 1998

I guidatori poco virtuosi fanno i conti con le sanzioni rincarate

Pagine a cura
DI STEFANO MANZELLI
ED ENRICO SANTI

Parlare al telefono cellulare mentre si guida, senza auricolari o vivavoce, costerà 160 euro. O circolare senza copertura assicurativa arriverà a costare 841 euro. Insomma è un inizio d'anno con la cinghia tirata per gli utenti della strada. Dal 1° gennaio è, infatti, entrato in vigore l'aggiornamento biennale degli importi delle sanzioni stradali, con un incremento pari al 5,4%, contro il rialzo precedente pari al 2,4%. Ed è scattato anche l'aumento delle tariffe postali di notificazione dei verbali, che porterà gli organi di polizia ad adeguare le spese da addebitare ai trasgressori e ai proprietari dei veicoli. L'incremento degli importi delle sanzioni stradali è stato disposto dal decreto del ministero della giustizia del 19 dicembre 2012, pubblicato sulla *Gazzetta ufficiale* n. 303 del 31 dicembre. Stando al tenore letterale dell'art. 195, comma 3, del codice della strada, la misura delle sanzioni amministrative pecuniarie è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istat, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (media nazionale) verificatasi nei due anni precedenti. Prendendo come riferimento tale indice, il ministro della giustizia, di concerto con i ministri dell'economia e delle finanze, e delle infrastrutture e dei trasporti, fissa i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo. Usualmente il decreto mini-

steriale di dicembre prende come base di riferimento l'indice FOI di novembre. Dunque, stando alla prassi finora seguita, sulla base del dato pubblicato dall'Istat il 13 dicembre sarebbe dovuto scattare dal 1° gennaio 2013 un aumento del 5,7% degli importi delle sanzioni amministrative pecuniarie per le violazioni stradali. Invece, il decreto ministeriale ha stabilito un incremento pari al 5,4%, calcolandolo non su un periodo di 24 mesi (novembre 2010/novembre 2012), ma su un intervallo di 23 mesi (dicembre 2010/novembre 2012). In ogni caso, l'incremento del 5,4% risulta essere il più elevato dal 1998 in poi. L'ultimo aggiornamento, stabilito dal decreto ministeriale del 22 dicembre 2010, aveva disposto un aumento del 2,4%. Nel calcolo dei nuovi importi si è applicata la consueta regola dell'arrotondamento all'unità di euro per eccesso se la frazione decimale sarà pari o superiore a 50 centesimi di euro oppure per difetto se sarà inferiore. L'arrotondamento è applicato alle sanzioni edittali, ma non agli importi che costituiscono il risultato di operazioni di divisione rispetto ai valori minimi o massimi previsti dal codice della strada, come, per esempio, le somme da iscrivere a ruolo o le somme richieste a titolo di cauzione. Restano escluse dall'aggiornamento, non essendo ancora decorsi due anni, le norme che hanno introdotto o modificato le sanzioni con effetto dopo il 1° gennaio 2011, precisamente quelle dell'art. 23, comma 12, dell'art. 115, comma 1-ter, dell'art. 122, comma 5-bis, art. 167, com-

mi 2-bis, 3-bis e 5, secondo periodo, nonché dell'art. 1, comma 3, della legge n. 33 del 22 marzo 2012.

Ecco alcuni tra i principali aumenti (si veda anche tabella): il tradizionale divieto di sosta passa da 39 a 41 euro. La sanzione per il conducente o passeggero senza cinture di sicurezza aumenta da 76 a 80 euro, mentre quella prevista per chi guida usando il telefono senza auricolare o senza viva voce sale da 152 a 160 euro, così come per i neopatentati che non rispettano le limitazioni previste dall'art. 117 del codice stradale. Il passaggio con il semaforo rosso, la mancata precedenza o il mancato rispetto dello stop costano 8 euro in più se le violazioni sono commesse fra le ore 7 e le ore 22 e 10,67 euro in più per i trasgressori pizzicati tra le ore 22 e le ore 7. L'omessa revisione costa ora al trasgressore 9 euro in più (da 159 a 168 euro) e la mancanza di copertura assicurativa 43 euro in più (da 798 a 841 euro). La sanzione amministrativa per chi guida in stato di ebbrezza alcolica con tasso alcolemico superiore a 0,5 g/l e non superiore a 0,8 g/l aumenta da 500 a 527 euro. Per quanto riguarda l'eccesso di velocità, considerando, per esemplificare, la fascia dalle ore 7 alle ore 22, le sanzioni passano a 41 euro (entro 10 km/h oltre il limite), 168 euro (fra 10 e 40 km/h oltre il limite), 527 euro (fra 40 e 60 km/h oltre il limite) e 821 euro (60 km/h oltre il limite). Attenzione però alla delazione prevista nell'ambito del sistema della patente a punti.

—© Riproduzione riservata—■

Maggiorazioni anche per le notifiche

Oltre ai nuovi importi delle sanzioni stradali il nuovo anno ha portato anche l'aumento delle tariffe delle raccomandate per la notificazione via posta delle multe stradali. E questa ulteriore novità costringerà i comandi di polizia ad aumentare le spese da addebitare ai destinatari dei verbali. È questo l'effetto

della deliberazione dell'Agcom n. 640 del 20 dicembre 2012 in vigore dal 1° gennaio 2013, pubblicata sulla *Gazzetta ufficiale* n. 1 del 2 gennaio 2013. Con riferimento allo scaglione di peso fino a 20 grammi, il costo della raccomandata atti giudiziari aumenta da 6,60 a 7,20 euro, il costo della Can (comunicazione di avvenuta notificazione) passa da 3,30 a 3,60 euro e il costo della Cad (comunicazione di avvenuto deposito) cresce da 3,90 a un importo che deve ancora essere precisa-

to da Poste Italiane, (probabilmente 4,30 euro). In che cosa consiste la Can? Nel caso in cui l'atto giudiziario sia notificato per posta mediante consegna effettuata non al destinatario (la persona fisica o, per le persone giuridiche, il legale rappresentante), ma ad altro soggetto legittimato al ritiro, l'ufficio postale provvede a inviare al destinatario la raccoman-

data contenente un avviso. Se la raccomandata non viene recapitata ad alcun soggetto, viene posta in giacenza presso l'ufficio postale per 30 giorni. Emessa la raccomandata, l'ufficio postale deve riportare direttamente sull'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario l'avvenuta emissione della comunicazione di avvenuta notificazione. L'ufficio postale provvede a riscuotere l'importo al momento della consegna al mittente dell'avviso di ricevimento dell'atto giudiziario. Questa procedura accessoria di notificazione non interferisce ed è cosa distinta dall'ipotesi dell'emissione della comunicazione di avvenuto deposito (Cad), che viene inviata al destinatario nel caso in cui qualsiasi persona legittimata al ritiro risulti assente al momento del passaggio del portalettere. Con l'aumento delle tariffe, nel breve periodo gli organi di polizia adegueranno conseguentemente le spese da porre a carico ai soggetti tenuti al pagamento della multa, come previsto dall'art. 201, comma 4, del codice della strada, con riferimento sia alla raccomandata atti giudiziari che alle comunicazioni di avvenuta notificazione o di avvenuto deposito.

Il confronto

| Violazioni stradali | Vecchi importi | Nuovi importi |
|---|----------------|-------------------|
| Divieto di sosta | 39 € | 41 € |
| Senza cinture di sicurezza | 76 € | 80 € |
| Con telefonino (senza viva voce o auricolari) | 152 € | 160 € |
| Passaggio con il rosso, mancata precedenza, mancato stop: | | |
| - dalle ore 7 alle ore 22 | 154 € | 162 € |
| - dalle ore 22 alle ore 7 | 205,33 € | 216 € |
| Omessa revisione del veicolo | 159 € | 168 € |
| Mancanza di copertura assicurativa | 798 € | 841 € |
| Eccesso di velocità di non oltre 10 km/h rispetto al limite: | | |
| - dalle ore 7 alle ore 22 | 39 € | 41 € |
| - dalle ore 22 alle ore 7 | 52 € | 54,67 € |
| Eccesso di velocità fra 10 e 40 km/h oltre il limite: | | |
| - dalle ore 7 alle ore 22 | 159 € | 168 € |
| - dalle ore 22 alle ore 7 | 212 € | 223 € |
| Eccesso di velocità fra 40 e 60 km/h oltre il limite: | | |
| - dalle ore 7 alle ore 22 | 500 € | 527 € |
| - dalle ore 22 alle ore 7 | 666,67 € | 702,67 € |
| Eccesso di velocità di 60 km/h oltre il limite: | | |
| - dalle ore 7 alle ore 22 | 779 € | 821 € |
| - dalle ore 22 alle ore 7 | 1.038,67 € | 1.094,67 € |

Una patente molto più europea

Dal 19 gennaio la residenza non sarà più indicata sulla patente e non saranno più applicati i tagliandi adesivi sulle nuove licenze. La guida con patente diversa, purché di sottocategoria, sarà sanzionata solo in via amministrativa. Sono queste alcune delle novità più rilevanti previste dallo schema di decreto correttivo del dlgs n. 59/2011 sulla patente di guida licenziato dal governo il 22 dicembre 2012 (in corso di pubblicazione), che integra e modifica il decreto legislativo n. 59/2011 in vigore dal prossimo 19 gennaio. Il decreto legislativo correttivo licenziato dal governo il 22 dicembre 2012, oltre a raccordare le nuove categorie di patente (C1, C1E, D1 e D1E) con la carta di qualificazione del conducente, dà attuazione alla direttiva 2011/94/UE della Commissione del 28 novembre 2011, che modifica l'allegato I della direttiva 2006/1126/CE. Fra le varie novità di rilievo, la guida accompagnata dei minorenni sarà consentita ai soggetti titolari di patente di guida A1 o B1, con esclusione dunque della patente AM (ciclomotore). Sulla patente di guida in formato card non saranno più apposti tagliandi adesivi in caso di cambio della residenza. Il dato della residenza dovrà quindi essere solo annotato al ced della Motorizzazione. Non sarà più punita con l'ammenda di cui all'art. 116, comma 5, del codice della strada il titolare di patente di categoria C o D che, avendo compiuto rispettivamente sessantacinque o sessanta anni, guidino veicoli di categoria C sopra le 20 tonnellate oppure veicoli di cate-

goria D senza aver acquisito lo specifico attestato di idoneità psicofisica prescritto dall'art. 115, comma 2. Più in generale il nuovo decreto correttivo intende modulare diversamente le conseguenze della guida senza patente e della guida con patente diversa. La guida senza patente costituirà illecito penale punibile ai sensi dell'art. 116, comma 15, mentre invece, con l'aggiunta di un comma 15-bis all'art. 116 scatterà una sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 4.000 euro e la sospensione della licenza nelle ipotesi di guida con patente diversa, purché di «sottocategoria» rispetto a quella richiesta. Questo nel caso della patente di categoria A1 o A2 rispetto alla A, di categoria B1 rispetto alla B, di categoria C1 e C1E rispetto alla C e alla CE e, infine, di categoria D1 e D1E rispetto alla D e alla DE. In ogni caso, viene ribadita la piena responsabilità di chi affida incautamente un veicolo a chi non ha conseguito la corrispondente patente di guida. Il Prefetto potrà disporre la revisione della patente di guida nei riguardi di un soggetto al quale siano state applicate misure amministrative in quanto detentore di sostanze stupefacenti per uso personale. Lo schema di dlgs interviene anche sulla carta di qualificazione del conducente prevedendo da un lato la rimozione di alcune incongruità del diritto nazionale rispetto a quello comunitario, dall'altro prevedendo, nell'ambito delle disposizioni nazionali in materia di formazione iniziale e qualificazione periodica per l'esercizio dell'attività professionale di autotrasporto di

persone e cose, anche le patenti di categoria C1, C1E, D1 e D1E. Non sarà necessario avere il previo possesso della patente di guida ai fini dell'accesso al corso di qualificazione iniziale. I conducenti titolari di patente di guida italiana dovranno comprovare l'assolvimento degli obblighi di qualificazione e formazione attraverso l'acquisizione del codice unionale «95» sulla patente di guida, anziché attraverso il rilascio della CQC in formato card.

Dal prossimo 19 gennaio al momento del rinnovo della validità di una carta di qualificazione del conducente già rilasciata a un titolare di patente di guida italiana, nonché in caso di duplicato per furto, distruzione, smarrimento o deterioramenti, sarà emesso un duplicato della patente stessa sulla quale saranno stampati il codice unionale «95» e la data di scadenza dell'abilitazione.

La stampa della CQC in formato card resterà necessaria per i titolari di patente di guida rilasciata da Stato non appartenente all'unione europea ovvero allo Spazio economico europeo. Il decreto correttivo semplifica infine le procedure per la notifica dei provvedimenti di inibizione alla guida sul territorio nazionale nei confronti di titolari di patenti di guida rilasciate da Stati esteri particolarmente negligenti.

Per questi trasgressori scatterà l'immediato ritiro della patente, se necessario, e una modalità particolare di elezione di domicilio per il seguito del procedimento sanzionatorio.

—© Riproduzione riservata— ■

L'equipollenza dei titoli

| Documenti rilasciati <i>prima del 19 gennaio 2013</i> | Documenti rilasciati <i>dopo il 19 gennaio 2013</i> |
|---|---|
| Certificato di idoneità alla guida del ciclomotore (CIGC) | AM |
| A (rilasciata entro il 31 dicembre 1985) | AM - A1 - A2 - A |
| A (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988) | AM e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
| A1 (rilasciata dal 26 aprile 1988) | AM - A1 |
| A (rilasciata dal 26 aprile 1988) | AM - A1 - A2 - A |
| B (entro il 31 dicembre 1985) | AM - A1 - A2 - A - B1 - B |
| B (rilasciata dal 1 gennaio 1986 al 25 aprile 1988) | AM - B1 - B e A1 - A2 - A esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
| B (rilasciata dal 26 aprile 1988) | AM - B1 - B e A1 esclusivamente per la guida di motocicli sul territorio nazionale |
| C | AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C |
| D (rilasciata entro il 30 settembre 2004) | AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) B1 - B - C1 - C - D1 - D |
| D (rilasciata dal 1 ottobre 2004) | AM - A1 (per la guida di motocicli sul territorio nazionale) -B1 - B - D1 - D |
| E conseguita da titolare di patente B | BE |
| E conseguita da titolare di patente C | BE - C1E - CE |
| E conseguita da titolare di patente D (rilasciata entro il 30 settembre 2003) | BE - C1E - CE - D1E - DE |
| E conseguita da titolare di patente D (rilasciata dopo il 30 settembre 2003) | BE - D1E - DE |

In sella a 18 o 14 anni

Tra le novità più importanti del dlgs n. 59 del 18 aprile 2011 c'è l'introduzione della patente di categoria Am per la guida di ciclomotori a due o tre ruote e dei quadricicli leggeri. Questa licenza potrà essere conseguita a 18 anni oppure, con il divieto di trasportare passeggeri, già a 14 anni. Sarà soppressa la norma che consente di sospendere le licenze di guida rilasciate da uno stato estero. In particolare al posto della sospensione o revoca della licenza di guida straniera scatteranno la sospensione o la revoca del diritto di guidare. Si applicherà quindi non più la sospensione della licenza ma la semplice interdizione alla guida in Italia per un periodo pari a quello previsto per la sospensione oppure, ove sia prevista la revoca, per un periodo di 2 anni o (in caso di guida con alcol o droghe) 3 anni. Per le patenti non italiane

scadute di validità saranno ridefinite le sanzioni in base all'acquisizione o meno della residenza in Italia. Per quanto riguarda i requisiti per il rilascio della patente, il decreto legislativo n. 59/2011 prevede che oltre alla residenza come definita dal codice civile si considererà anche la residenza «normale» dei cittadini comunitari, cioè il luogo in cui una persona dimora per almeno 185 giorni all'anno per interessi personali e professionali (oppure solo personali) che rivelino stretti legami tra la persona e il luogo in cui essa abita. Per residenza «normale» si intenderà anche il luogo, in cui una persona, che ha interessi professionali in altro stato comunitario o dello Spazio economico europeo, ha i propri interessi personali, a condizione che vi ritorni regolarmente.

Nel progetto 'Impatto Zero' presentato a Malaga le linee guida per ripensare l'economia e le relazioni

Benevento smart city La scelta 'intelligente'

Il punto di snodo sarà la capacità del Comune di avere una visione unitaria dei processi

*La sfida: un'urbanistica
che valorizzi le identità,
conservi il patrimonio
paesaggistico, favorisca
la sostenibilità*

● Nicola De Ieso

Può Benevento diventare un territorio intelligente? È la sfida su cui si misurerà la reale voglia di cambiamento della città. Ne ha parlato ieri in un'intervista al nostro giornale l'assessore all'Ambiente Luigi Abbate, ma su questo scenario affascinante dovranno schierarsi più assessorati. Dopo la missione a Malaga di ottobre, dove l'assessore ha presentato le linee guida del progetto 'Benevento Impatto Zero', la strada per compiere scelte concrete in questo senso passerà per le capacità di costruire una visione unitaria delle varie deleghe: dalla mobilità all'urbanistica, dalle politiche sociali alla cultura, dai lavori pubblici all'istruzione, etc. Ma la politica non potrà fare da sola, questi processi hanno bisogno di una grande capacità di coinvolgimento. E qui sta il problema.

Le smart cities, ossia i territori intelligenti, sono qualcosa che va oltre il classico concetto di politiche ambientali. Significa costruire una nuova visione delle infrastrutture e dell'economia. Proviamo brevemente a riassumerne lo scenario.

Ma cosa significa per un territorio essere 'intelligente'? Ciò che rende 'intelligente' un territorio è l'applicazione al suo interno di adeguate tecnologie dell'informazione e della comunicazione ai fini di

ottenere il massimo dell'efficienza: maggiore competitività con minore consumo di risorse.

Si possono distinguere almeno quattro modi di applicare l'intelligenza ai territori: progettare i territori in modo intelligente; ottenere informazioni intelligenti dai territori; progettare applicazioni intelligenti a servizio dei territori; utilizzare in modo intelligente i territori.

Progettare i territori in modo intelligente significa porre in essere un'adeguata pianificazione urbanistica che riesca a creare sinergie tra le diverse strategie territoriali: la distribuzione funzionale delle attività, la valorizzazione dell'identità dei luoghi, la conservazione del patrimonio ambientale e paesaggistico, la crescita sostenibile dell'econo-

mia, la dotazione infrastrutturale e di servizi, il contenimento dell'uso del suolo.

Un territorio intelligente è in grado di fornire, attraverso le reti digitali, flussi di informazioni che possono essere elaborate ed utilizzate per individuare interventi operativi anche immediati: inquinamento dell'acqua e dell'aria, le condizioni del traffico, la disponibilità di parcheggi, la sicurezza in luoghi sensibili.

Progettare applicazioni intelligenti a servizio di cittadini e imprese costituisce un valore aggiunto. L'importanza di queste applicazioni consiste nel fatto che possono indurre cambiamenti significativi delle relazioni tra i soggetti coinvolti, dando luogo a meccanismi di interazione innovativi rispetto a quelli tradizionali.

Un utilizzo intelligente del territorio è legato anche ad un uso sostenibile delle sue risorse. La difesa dell'identità dei luoghi, soprattutto delle aree marginali, la salvaguardia dei patrimoni ambientali e paesaggistici a rischio, passano attraverso la dotazione di adeguate reti di telecomunicazione. Ciò naturalmente implica che la Pubblica Amministrazione assuma un ruolo propositivo nella definizione delle strategie di sviluppo delle reti digitali.

Pec, firme elettroniche e pagamenti on line: le Pa viaggiano in rete

Con le novità degli articoli 6, 9 e 15 della conversione in legge del DI 179 vengono messe a punto le disposizioni sulla trasmissione dei documenti informatici, la pubblicazione dei dati e le transazioni della Pa.
di Aldo Monea

Con le novità degli articoli 6, 9 e 15 della conversione in legge del DI 179 vengono messe a punto le disposizioni sulla trasmissione dei documenti informatici, la pubblicazione dei dati e le transazioni della Pa.

TRASMISSIONE DEI DOCUMENTI

Il testo originario dell'articolo 6 del DI 179/2012 presenta, in sede di conversione, solo scarse e limitate modifiche. Vediamole in sintesi.

Indice finalizzato alla pubblicità della Pec. Viene cambiato il comma 1 dell'articolo 57-bis Dlgs 82/2005 che, quindi, nel testo per come novellato, prevede che l'indice degli indirizzi della pubblica amministrazione, già previsto in quella disposizione, sia finalizzato ad assicurare "la pubblicità dei riferimenti telematici delle pubbliche amministrazioni e dei gestori dei pubblici servizi." e non, genericamente come in passato, ad assicurare la trasparenza delle attività istituzionali, ma, specificatamente). Muta anche il contenuto dell'indice stesso che è rappresentato dall'indirizzo di Pec (posta elettronica certificata) delle pubbliche amministrazioni e non più dalla loro posta elettronica ordinaria.

Opportuna poi la modifica concernente i soggetti che rappresentano, rispetto alla pubblica amministrazione e ai gestori pubblici servizi, "l'altro polo" della comunicazione mediante posta elettronica: essi non sono più solo i cittadini, ma, latamente, i privati.

Responsabilità dei dirigenti. Restano invariati i profili di responsabilità, conseguenti alla mancata applicazione di determinate attività amministrative. Di conseguenza, in caso di trasmissione di documenti tra pubbliche amministrazioni, il dirigente (e il discorso va esteso, è da ritenere, agli apicali in genere) è tenuto a utilizzare le procedure telematiche, deve avviare il procedimento amministrativo in caso di istanza di dichiarazioni di privato che utilizzi le modalità telematiche del Cad ed è anche soggetto sia alla responsabilità dirigenziale sia a quella disciplinare ove non proceda in quel modo.

Firme elettroniche per accordi tra Pa. Innovata, nel testo più attuale, la regola sulla digitalizzazione degli accordi tra pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 15 comma 1 della legge 241/1990. Se anche nel testo definitivo si prevedeva un comma 2-bis della disposizione appena citata ed era, altresì, prevista la necessità di utilizzare la firma digitale, ora s'introduce ex novo (in virtù del principio della pluralità delle firme elettroniche) la possibilità di utilizzare altresì le altre firme elettroniche consentite dal Cad, vale a dire quella avanzata o quella qualificata. Pesa, però, su tale innovazione anche la successiva aggiunta secondo cui, per l'attuazione di tutto ciò, occorre provvedere a risorse umane, strumentali e finanziarie per come previste dalla legislazione vigente. Nel complesso, comunque, la disposizione in esame conserva la funzione d'impulso già presente nel testo originario e rilevata nel commento di allora.

DATI DI TIPO APERTO E INCLUSIONE DIGITALE

Il testo definitivo dell'articolo 9 del DI 179/12 mantiene, praticamente, tutte le modifiche e le integrazioni già presenti nel testo originario. In questo senso, ad esempio, resta la rilevanza, ai fini della valutazione della performance dirigenziale e in base all'articolo 11, comma 9, del Dlgs 150/2009, di quanto previsto sulle attività volte a garantire l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Sono mantenute, altresì, le modifiche concernenti l'articolo 52, comma 1, del Codice l'amministrazione digitale riguardanti l'accesso telematico e il riutilizzo dei dati delle pubbliche amministrazioni.

Non muta la classificazione (novellato articoli 52 comma 2 del CAD), come "dati di tipo aperto", dei dati e dei documenti che ogni amministrazione rende pubblici. Nella conversione in legge, tuttavia, sono state inserite anche talune significative novità.

Utilità giuridica dei vari tipi di firma. Micro-modifiche concernono l'utilizzabilità dei vari tipi di firma previsti dal Codice all'amministrazione digitale. A tale scopo, si rende più chiaro l'impiego della firma elettronica qualificata o digitale, nel caso del documento informatico, stabilendo che esso, con l'utilizzo della firma elettronica qualificata o digitale, si presuma riconducibile al titolare, salvo che quest'ultimo non dia prova contraria (nuovo articolo 21 comma 2 del CAD).

Inoltre, s'innova l'articolo 21 comma 2-bis dell'articolo 9 del CAD riguardante l'articolata categoria residuale degli atti di cui all'articolo 1350 numero 13) del Codice civile, che comprende, ad esempio, i contratti preliminari, la costituzione di associazioni e fondazioni, le convenzioni matrimoniali e per i quali, in base all'ultima disposizione, è necessaria, "sotto pena di nullità", la forma dell'atto pubblico o della scrittura privata: secondo la variazione intervenuta, il requisito della forma scritta è soddisfatto se essi sottoscritti, non più solo con forma elettronica qualificata o con quella digitale, ma anche con quella avanzata.

Ulteriore novità (attraverso la modifica del comma 5 dell'articolo 23-ter CAD) riguarda le copie analogiche di

documenti amministrativi informatici, rispetto ai quali la norma originaria del Codice prevedeva che l'apposizione di specifico contrassegno consentisse soltanto la verifica automatica della conformità del documento analogico a quello informatico, mentre il testo, derivante dall'integrazione introdotta dalla legge di conversione del decreto 179/2012, chiarisce che quell'apposizione rende possibile l'ottenimento del documento informatico e fa luogo della sottoscrizione autografa di esso.

Deliberazioni comunali e provinciali. A seguito del profondo cambiamento intervenuto con la digitalizzazione amministrativa, il comma 5-bis, introdotto in sede di conversione, "corregge" il testo dell'articolo 124 (Pubblicazione delle deliberazioni) del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267, prevedendo che tutte le deliberazioni del Comune e della Provincia devono essere pubblicate non più mediante "affissione" (concetto non più significativo nella nuova logica digitale), ma attraverso "pubblicazione" all'albo pretorio, quest'ultimo ovviamente on-line.

Pubblicità legale. Il testo originario del DI n. 179 presentava già delle norme atte a venire incontro, in sede di digitalizzazione amministrativa, a categorie svantaggiate.

Un ulteriore intervento in tal senso si ha, da ultimo, con il neo-comma 6-bis dell'articolo 9 per come convertito. In particolare, tale disposizione aggiunge, all'articolo 32, comma 1 della legge 18 giugno 2009 n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), la previsione secondo cui la pubblicità legale degli atti e provvedimenti amministrativi, da adempiere con la pubblicazione nei siti informatici delle amministrazioni in modo tale da eliminare gli sprechi di carta, debba realizzarsi " nel rispetto dei principi di eguaglianza e di non discriminazione, applicando i requisiti tecnici di accessibilità di cui all'articolo 11 della legge 9 gennaio 2004, n. 4" (vale a dire il testo concernente "Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici"). L'integrazione è apprezzabile in quanto aggiunge un ulteriore tassello nella prospettiva di una digitalizzazione amministrativa a misura di tutti gli utenti.

È da segnalare anche un'ulteriore integrazione, rispetto al testo originario dell'articolo 32 comma 1 della legge n. 69:

la norma innovata prevede, a carico dei dirigenti, la rilevanza, a fini di valutazione della performance, di eventuali condotte di inosservanza in ordine all'obbligo di attenzione alla diversità degli utenti.

Pubblicità piano telelavoro. Oltre a quanto già previsto dall'originario comma 7 dell'articolo 9, in tema di obiettivi annuali di accessibilità, la nuova formulazione di quella disposizione, per come convertito, stabilisce che, entro il 31 marzo di ogni anno, sia, altresì, pubblicato lo stato di attuazione del "piano per l'utilizzo del telelavoro" della singola organizzazione, in cui siano identificate anche le modalità di realizzazione di quella particolare modalità di lavoro e si individuino le eventuali attività in cui essa sia da escludere.

La modifica introdotta pone anche termini molto stretti (60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge qui in esame) per provvedere alla redazione del piano, sia pure in un testo " in prima versione". Secondo quanto già previsto nel testo originario del comma 7, anche a tale adempimento si applica la rilevanza ai fini dell'amministrazione valutazione performance individuale dei dirigenti responsabili.

PAGAMENTI ON LINE

Dopo la conversione in legge restano invariate gran parte delle regole sulle transazioni elettroniche già contenute nell'originario articolo 15 del DI 179/2012. Vengono, però, perfezionate alcuni profili specifici. Rinviando a quanto già detto nella nota pubblicata, su questa Rivista, dopo la pubblicazione del testo originario del citato decreto legge, vediamo, di seguito, le principali novità sopravvenute.

Scadenza del 1 giugno 2013. La più importante innovazione riguarda la soglia temporale a partire dalla quale le Amministrazioni pubbliche e i gestori pubblici servizi sono tenuti ad accettare pagamenti mediante l'uso delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione: essa è fissata nel 1° giugno 2013. Di conseguenza, rispetto al testo originario si assiste, di fatto, a un rinvio dell'operatività dell'obbligo stesso.

Strumenti elettronici di pagamento. Più specifiche innovazioni concernono i micro-pagamenti dovuti, a titolo di corrispettivo, dalle pubbliche amministrazioni per i contratti di acquisto di beni e servizi, effettuati secondo le regole del CAD e rientranti nel campo di applicazione dell'articolo 1 comma 450 della legge finanziaria 2007: in base alla novella e, in particolare, al nuovo comma 3-bis dell'articolo 5 del Codice prima citato, i micro pagamenti debbono essere effettuati mediante strumenti elettronici di pagamento, soltanto ove vi sia una richiesta in tal senso da parte delle imprese fornitrici.

Rispetto a tali micro-pagamenti, inoltre, il testo convertito prevede, introducendo un comma 3-ter allo stesso articolo 5, che le pubbliche amministrazioni provvedano, entro il 1° gennaio 2013, ad adeguare le proprie norme al fine di consentire il pagamento elettronico per gli acquisti di cui al comma 3-bis.

Per quanto riguarda, poi, l'utilizzo, nell'ambito delle modalità di pagamento, di tecnologie mobili di comunicazione, il testo definitivo del comma 5 richiede l'adozione, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione, di un decreto interministeriale, alla cui elaborazione è chiamato a collaborare, sul piano tecnico, anche l'Agenzia per l'Italia digitale.

Piattaforma elettronica. Sempre relativamente ai pagamenti con modalità elettroniche, la legge di conversione modifica, ulteriormente, l'articolo 15 del DI in esame e introduce (attraverso il comma 5 dell'articolo 5 del CAD) l'obbligo, a carico delle pubbliche amministrazioni, di utilizzare la piattaforma tecnologica per l'interconnessione e

l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati, predisposta, a suo tempo, da DigitPA (soggetto ora confluito nell'Agenzia per l'Italia digitale). Come chiarisce la norma l'impiego di tale piattaforma è richiesto per il conseguimento di obiettivi di razionalizzazione contenimento della spesa pubblica nella materia informatica oltre che per consentire elevati livelli di sicurezza e di omogeneità di offerta.

Sempre in ordine a tali pagamenti è relativamente alla valutazione della conformità del sistema degli strumenti autenticazione utilizzati si rinforza, mediante il nuovo comma 5-ter dello stesso articolo 5 del CAD, il ruolo dell'Agenzia per l'Italia digitale, essendo essa, nel testo più recente, chiamata ad emanare apposite linee guida in materia.

Castelveterere

Tagli alle spese i dirigenti comunali ridotti a due

Paolo Bontempo

CASTELVETERE. Contenimento della spesa, si parte con il nuovo anno per la prima volta nell'ultimo decennio con solo due responsabili dei servizi anzichè quattro. Via dunque alla modifica della struttura organizzativa del comune come annunciato in passato dal sindaco Luigi Iarossi. Nominati responsabili delle due nuove macro aree fino al 30 giugno Pietro Forte per il settore amministrativo e finanziario e Giancarlo Emma per il settore Tecnico, Tecnico Manutentivo e Tributi.

La giunta municipale guidata da Luigi Iarossi aveva adottato specifico provvedimento per riorganizzare la macchina comunale. I dipendenti comunali attualmente in servizio sono appena 12, di cui uno in comando presso l'Ufficio del Giudice di Pace di Colle Sannita, oltre al Segretario Comunale in convenzione con il Comune di Foiano di Val Fortore. Dopo una prima fase di verifica delle attività e dell'organizzazione della struttura burocratica vi era la necessità di apportare alcune modifiche alla struttura organizzativa esistente tali da comportare maggiore flessibilità, integrazione, economicità e efficienza all'intera struttura.

Soppressi i quattro «Settori»: Amministrativo, Finanziario, Tributi e Tecnico e programmati solo due per il nuovo anno. Si punta in sostanza ad un maggiore contenimento dei costi del personale dipendente anche in considerazione che il comune di Castelveterere in Val Fortore ha una popolazione residente al disotto dei 1400 abitanti e che è in corso da molti anni un enorme calo demografico.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Governance Poll 2012

LE PAGELLE

Il primato del Sud

Vittoria a Vincenzo De Luca (Salerno) che supera i siciliani Orlando e Zambuto

Le grandi città verso il voto

Gradimento in flessione per Alemanno e per il catanese Stancanelli

Fiducia in calo per due terzi dei sindaci

Effetto urne: 8 dei 9 politici locali più apprezzati sono usciti dalle amministrative della primavera 2012

Gianni Trovati

Per Vincenzo De Luca è il secondo successo in solitaria, che replica quello ottenuto cinque anni fa quando tre salernitani su quattro risposero un «sì» convinto all'ipotesi di rivoltarlo in caso di elezioni. Il caso del sindaco pidino di Salerno, però, rappresenta la più classica delle eccezioni. Il resto della graduatoria stilata dal Governance Poll 2012, che come ogni anno ha misurato per il Sole 24 Ore il grado di consenso mantenuto dai sindaci nel corso del governo della propria città, mostra una regola è chiara, e di segno opposto rispetto alla vicenda salernitana: a spingere in alto i sindaci che si contendono i gradini nobili nella classifica sono quasi sempre le vittorie elettorali ottenute pochi mesi fa.

L'effetto-novità fa volare al secondo posto Leoluca Orlando, nonostante i problemi gravissimi di Palermo e la lunga stagione da sindaco già vissuta a più riprese tra il 1985 e il 2000, porta al quinto posto il comasco Mario Lucini e al sesto il lucchese Alessandro Tambellini, seguiti a ruota da Marco Doria (Genova) e Simone Petrangeli (Rieti, altra città con grossi problemi nei conti). Il passaggio nelle urne gonfia però anche il consenso di chi si è presentato al voto dopo un primo mandato, come mostra il caso di Flavio Tosi e soprattutto quello di Marco Zambuto. Il primo è sopravvissuto brillantemente al periodo nero della Lega, ma è abituato alle vette del Governance Poll e guadagna un punto rispetto alla rilevazione di 12 mesi fa; il sindaco di Agrigento, che aveva chiuso il 2011 con un opaco 49%, sale oggi sul terzo scalino del podio nazionale con un rotondo 70%, non troppo sotto al 74,7% mietuto nelle urne. Risultato: 8 dei 9 sindaci più amati d'Italia sono usciti dalle amministrative della primavera 2012.

Per chi non ha appena lucidato la propria popolarità con una campagna elettorale, i numeri sono in genere assai meno confortanti e nel loro complesso disegnano un

tracollo nel favore di cui godono i sindaci, che sono tradizionalmente i politici più apprezzati nelle rilevazioni del Governance Poll. Nel loro insieme, i sindaci dei capoluoghi di Provincia hanno lasciato per strada 279 punti di con-

CHI MIGLIORA

Buone performance rispetto alle elezioni per il leghista Tosi a Verona, per Pisapia a Milano e per il genovese Doria

senso rispetto al giorno della loro elezione, con una flessione media del 5 per cento. La crisi, del resto, è una cattiva compagna di strada per chi amministra, e le sue declinazioni locali più dure aprono trappole mortali per l'immagine di chi è in prima linea: lo sa bene Ippazio Stefano, abituato a percentuali importanti prima che il caso-Ilva rendesse la città teatro del drammatico scontro fra diritto al lavoro e alla salute, e ha avuto modo di apprenderlo anche Rita Rossa, che come primo atto del proprio mandato ha dovuto alzare la bandiera del dissesto in un'Alessandria piegata dalla precedente amministrazione.

In queste due città, l'asprezza del quadro locale ha agito in modo repentino, cancellando anche l'effetto-novità e falcidiando di oltre 20 punti i risultati elettorali ottenuti in primavera. È stato invece più lungo il calendario dei problemi di Foggia, che si dibatte fra emergenze rifiuti, fallimenti di società partecipate (con tanto di indagini della Procura), un caso Tributitalia in salsa pugliese (in questo caso è la Gema la società che ha raccolto tributi senza versarli al Comune), il tutto condito da ultimo con una polemica sui «premi» ai dirigenti nonostante il blocco degli stipendi pubblici fissato dalle manovre nazionali: un rosario di vicende che schiaccia il sindaco Giovan Battista Mongelli all'ultimo posto della graduatoria.

Sono i numeri complessivi, comunque, a denunciare una crescente freddezza degli elettori nei confronti dei propri sindaci, forse travolti anche dalle ventate di anti-politica che soffiano soprattutto intorno ai palazzi di Regioni e Stato. Un dato con cui si confronteranno i circa 9,5 milioni di italiani che vivono nei 644 Comuni attesi alle amministrative 2013: uno squadrone di enti guidato da Roma dove Gianni Alemanno, che il Governance Poll 2012 relega nelle parti basse della classifica, ha confermato che ritenterà la prova delle urne. Qualche motivo di preoccupazione c'è anche per la maggioranza che governa Catania, il secondo Comune al voto per dimensioni, e che arriva all'appuntamento elettorale con il sindaco al terzo posto nella classifica nazionale del gradimento.

gianni.trovati@ilsole24ore.com

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Come cambia il consenso

RISPETTO AL VOTO

La differenza di consenso rispetto al giorno dell'elezione

| Città | Sindaco | Differenza % |
|-------------------|---------------------|--------------|
| I MIGLIORI | | |
| Verona | Flavio Tosi | 8,7 |
| Milano | Giuliano Pisapia | 4,9 |
| Pesaro | Luca Ceriscioli | 3,6 |
| I PEGGIORI | | |
| Crotone | Peppino Vallone (*) | -12,4 |
| Alessandria | Maria Rita Rossa | -21,0 |
| Taranto | Stefano Ippazio (*) | -21,7 |

Nota: (*) eletto per un secondo mandato

RISPETTO ALL'ANNO SCORSO

La differenza di consenso rispetto alla scorsa edizione del Governance Poll

| | Sindaco | Differenza % |
|-------------------|--------------------|--------------|
| I MIGLIORI | | |
| Agrigento | Marco Zambuto | 21,0 |
| Lecce | Paolo Perrone | 10,5 |
| Milano | Giuliano Pisapia | 8,5 |
| I PEGGIORI | | |
| Crotone | Peppino Vallone | -8,0 |
| Napoli | Luigi De Magistris | -11,0 |
| Cagliari | Massimo Zedda | -12,0 |

Fonte: Ipr Marketing per Il Sole 24 Ore

Il personaggio

Il viceré esuberante piace ai cittadini

«Va bene l'immagine spontanea, ma non si può andare in giro come fai tu, e almeno 'sto sigaro buttalo quando vai in televisione». A fine settembre Vincenzo De Luca ha accolto così, in pubblico, il segretario del Pd Pier Luigi Bersani, sceso a Salerno nella campagna per le primarie. Se questi sono i toni usati con gli amici, quelli più acidi rivolti agli avversari politici hanno raggiunto il picco nel comizio napoletano del marzo 2010, quando diede dello «sterminatore di congiuntivi» a un esponente di punta del Pdl partenopeo, «un essere che a definirlo umano si fa un oltraggio alla biologia».

La misura non è la dote principale di Vincenzo De Luca, ma del resto non gli è mai servita. Abbonato alle vette del consenso, è l'uomo forte (o il «viceré», secondo i non troppi critici) della città dal 1993, quando iniziò il primo dei suoi quattro mandati da sindaco,

interrotti fra 2001 e 2006 quando fu eletto alla Camera, a cui forse potrebbe tornare alle prossime politiche. Avversario storico del bassolinismo, De Luca non ha limitato la propria esuberanza alla dialettica, ma l'ha trasportata anche nell'urbanistica con il reclutamento di architetti di fama, da Santiago Calatrava a David Chipperfield, per cambiare il volto della città. Un'attività incessante che è arrivata al culmine con il Crescent, l'enorme edificio ad anfiteatro fronte mare progettato da Ricardo Bofill, su cui in città si litiga da anni. «Un colonnato così non si vedeva dai tempi di San Pietro, se il Vaticano permette». A novembre il Consiglio di Stato ha sbloccato i lavori, ma il comitato «No Crescent» spera ancora negli sviluppi di un'inchiesta penale avviata dalla Procura della Repubblica.

Ma De Luca, naturalmente, non è solo questo. Gli altri cavalli di battaglia sono noti, e vanno dalla sicurezza alla raccolta

differenziata, che a Salerno viaggia verso un 70% stellare anche per molte città del Nord. Come sanno bene i varesini, che l'hanno scorso videro la città riempirsi di enormi manifesti per una campagna di sensibilizzazione organizzata dal Comune in cui si spiegava che «Varese non è Salerno». Detto da un sindaco leghista doc come Attilio Fontana fa un certo effetto.

G.Tr.

La classifica dei sindaci

Il consenso percentuale ottenuto dai sindaci nel 2012 a confronto con quello della scorsa edizione del Governance Poll e quello nel giorno dell'elezione;
Legenda: ● = Centrodestra; ● = Centrosinistra; ● = Terzo Polo; ● = Liste civiche

| | | | 2012 | 2011 | 2012-2011 | 2012 | |
|-------|---------------|-------------------------|-------------------|------|-----------|-------|-----|
| 1 | Salerno | ● Vincenzo De Luca (*) | 72,0 | 74,4 | -2,4 | 7,0 | |
| 2 | Palermo | ● Leoluca Orlando | 71,0 | 72,4 | -1,4 | Nd | |
| 3 | Agrigento | ● Marco Zambuto (*) | 70,0 | 74,7 | -4,7 | 21,0 | |
| 4 | Verona | ● Flavio Tosi (*) | 66,0 | 57,3 | 8,7 | 1,0 | |
| 5 | Como | ● Mario Lucini | 65,5 | 74,9 | -9,4 | Nd | |
| 6 | Lucca | ● Alessandro Tambellini | 65,0 | 69,7 | -4,7 | Nd | |
| 7 | Genova | ● Marco Doria | 63,0 | 59,7 | 3,3 | Nd | |
| | Rieti | ● Simone Petrangeli | 63,0 | 67,2 | -4,2 | Nd | |
| 9 | Lecce | ● Paolo Perrone (*) | 62,5 | 64,3 | -1,8 | 10,5 | |
| 10 | Belluno | ● Jacopo Massaro | 60,0 | 62,7 | -2,7 | Nd | |
| | Milano | ● Giuliano Pisapia | 60,0 | 55,1 | 4,9 | 8,5 | |
| | Andria | ● Nicola Giorgino | 60,0 | 58,6 | 1,4 | 0,0 | |
| | Pordenone | ● Claudio Pedrotti | 60,0 | 59,6 | 0,4 | 0,0 | |
| | Sassari | ● Gianfranco Ganau (*) | 60,0 | 65,9 | -5,9 | 0,0 | |
| | Trento | ● Alessandro Andreatta | 60,0 | 64,4 | -4,4 | -3,0 | |
| 16 | Monza | ● Roberto Scanagatti | 59,5 | 63,4 | -3,9 | Nd | |
| 17 | Savona | ● Federico Berruti (*) | 59,0 | 58,0 | 1,0 | 0,0 | |
| | Napoli | ● Luigi De Magistris | 59,0 | 65,4 | -6,4 | -11,0 | |
| 19 | Asti | ● Fabrizio Brignolo | 58,5 | 56,9 | 1,6 | Nd | |
| | Pistoia | ● Samuele Bertinelli | 58,5 | 59,0 | -0,5 | 7,5 | |
| | Ferrara | ● Tiziano Tagliani | 58,5 | 56,7 | 1,8 | 0,5 | |
| 22 | Piacenza | ● Paolo Dosi | 58,0 | 57,8 | 0,2 | Nd | |
| | Torino | ● Piero Fassino | 58,0 | 56,7 | 1,3 | -1,0 | |
| 24 | L'Aquila | ● Massimo Cialente (*) | 57,5 | 59,2 | -1,7 | 1,5 | |
| 25 | Cuneo | ● Federico Borgna | 57,0 | 59,9 | -2,9 | Nd | |
| | Pavia | ● Alessandro Cattaneo | 57,0 | 54,4 | 2,6 | 6,0 | |
| | Sondrio | ● Alcide Molteni | 57,0 | 54,2 | 2,8 | 5,0 | |
| | Vercelli | ● Andrea Corsaro | 57,0 | 60,6 | -3,6 | 0,5 | |
| | Nuoro | ● Alessandro Bianchi | 57,0 | 55,3 | 1,7 | -0,5 | |
| | Bari | ● Michele Emiliano | 57,0 | 59,9 | -2,9 | -8,0 | |
| 31 | Oristano | ● Guido Tendas | 56,0 | 58,1 | -2,1 | Nd | |
| | Lodi | ● Lorenzo Guerini (*) | 56,0 | 53,7 | 2,3 | 1,0 | |
| | Pesaro | ● Luca Ceriscioli | 56,0 | 52,4 | 3,6 | 1,0 | |
| | Viterbo | ● Giulio Marini | 56,0 | 62,0 | -6,0 | -1,5 | |
| 35 | Isernia | ● Ugo De Vivo | 55,5 | 57,4 | -1,9 | Nd | |
| | Udine | ● Furio Honsell | 55,5 | 52,7 | 2,8 | -1,5 | |
| 37 | Pisa | ● Marco Filippeschi | 55,0 | 53,1 | 1,9 | 3,5 | |
| | Chieti | ● Umberto Di Primio | 55,0 | 61,4 | -6,4 | -2,0 | |
| 39 | Grosseto | ● Emilio Bonifazi (*) | 54,5 | 57,3 | -2,8 | -2,5 | |
| | Reggio Emilia | ● Graziano Delrio (*) | 54,5 | 52,5 | 2,1 | -2,5 | |
| 41 | Brindisi | ● Cosimo Consales | 54,0 | 53,2 | 0,8 | Nd | |
| | Frosinone | ● Nicola Ottaviani | 54,0 | 53,1 | 0,9 | Nd | |
| | Padova | ● Flavio Zanonato | 54,0 | 52,0 | 2,0 | 4,0 | |
| | Cosenza | ● Mario Occhiuto | 54,0 | 53,3 | 0,7 | 3,0 | |
| | Novara | ● Andrea Ballarè | 54,0 | 52,9 | 1,1 | -1,0 | |
| | Aosta | ● Bruno Giordano | 54,0 | 59,7 | -5,7 | -4,0 | |
| | Cagliari | ● Massimo Zedda | 54,0 | 59,4 | -5,4 | -12,0 | |
| | 48 | Fermo | ● Nella Brambatti | 53,5 | 51,4 | 2,2 | 1,5 |
| | | Venezia | ● Giorgio Orsoni | 53,5 | 51,1 | 2,4 | 1,5 |
| Forlì | | ● Roberto Balzani | 53,5 | 55,1 | -1,6 | -4,0 | |

| | | | | | | |
|-----|---------------|------------------------------|------|------|-------|------|
| 51 | Arezzo | ● Giuseppe Fanfani (*) | 53,0 | 51,2 | 1,8 | 0,5 |
| | Biella | ● Donato Gentile | 53,0 | 51,7 | 1,3 | 0,0 |
| | La Spezia | ● Massimo Federici (*) | 53,0 | 52,5 | 0,5 | 0,0 |
| | Lecco | ● Virginio Brivio | 53,0 | 50,2 | 2,8 | 0,0 |
| 55 | Cremona | ● Oreste Perri | 52,5 | 51,5 | 1,0 | 0,0 |
| | Bologna | ● Virginio Merola | 52,5 | 50,5 | 2,0 | -1,5 |
| | Vicenza | ● Achille Variati | 52,5 | 50,5 | 2,0 | -3,5 |
| | Ancona | ● Fiorello Gramillano | 52,5 | 56,8 | -4,3 | -3,5 |
| | Ragusa | ● Emanuele Dipasquale (*) | 52,5 | 57,2 | -4,7 | -4,5 |
| 61 | Trieste | ● Roberto Cosolini | 52,5 | 57,5 | -5,0 | -5,0 |
| | Trapani | ● Vito Damiano | 52,0 | 53,6 | -1,6 | Nd |
| | Bolzano | ● Luigi Spagnolli (*) | 52,0 | 52,4 | -0,4 | 0,0 |
| | Firenze | ● Matteo Renzi | 52,0 | 59,5 | -7,5 | -1,0 |
| | Potenza | ● Vito Santarsiero (*) | 52,0 | 59,3 | -7,3 | -2,0 |
| 66 | Ravenna | ● Fabrizio Matteucci (*) | 52,0 | 55,0 | -3,0 | -3,0 |
| | Gorizia | ● Ettore Romoli (*) | 51,0 | 51,5 | -0,5 | -2,0 |
| | Rimini | ● Andrea Gnassi | 51,0 | 53,5 | -2,5 | -2,0 |
| 69 | Siena | ● Franco Ceccuzzi | 51,0 | 54,7 | -3,7 | -4,0 |
| | Caserta | ● Pio Del Gaudio | 50,5 | 52,7 | -2,2 | 3,5 |
| 70 | Brescia | ● Adriano Paroli | 50,0 | 51,4 | -1,4 | 1,0 |
| | Verbania | ● Marco Zacchera | 50,0 | 54,1 | -4,1 | 0,0 |
| | Enna | ● Paolo Garofalo | 50,0 | 58,5 | -8,5 | -2,0 |
| | Roma | ● Gianni Alemanno | 50,0 | 53,7 | -3,7 | -4,0 |
| 75 | Terni | ● Leopoldo Di Girolamo | 50,0 | 53,0 | -3,0 | -6,0 |
| | Siracusa | ● Roberto Visentin | 49,0 | 56,6 | -7,6 | -2,0 |
| | Macerata | ● Romano Carancini | 49,0 | 50,3 | -1,3 | -2,5 |
| | Campobasso | ● Luigi Di Bartolomeo | 49,0 | 56,6 | -7,6 | -3,0 |
| | Treviso | ● Gian Paolo Gobbo | 49,0 | 50,4 | -1,4 | -3,0 |
| | Vibo Valentia | ● Nicola D'Agostino | 49,0 | 59,3 | -10,3 | -4,0 |
| 81 | Massa | ● Roberto Pucci | 49,0 | 54,3 | -5,3 | -5,0 |
| | Perugia | ● Wladimiro Boccali | 48,5 | 52,9 | -4,4 | -1,5 |
| | Ascoli Piceno | ● Guido Castelli | 48,5 | 50,7 | -2,2 | -3,5 |
| 83 | Pescara | ● Luigi Albore Mascia | 48,0 | 54,5 | -6,5 | 0,0 |
| | Benevento | ● Fausto Pepe (*) | 48,0 | 51,6 | -3,6 | -4,0 |
| | Modena | ● Giorgio Pighi (*) | 48,0 | 50,1 | -2,1 | -4,0 |
| | Latina | ● Giovanni Di Giorgi | 48,0 | 51,0 | -3,0 | -5,0 |
| | Taranto | ● Stefano Ippazio (*) | 48,0 | 69,7 | -21,7 | -5,0 |
| | Varese | ● Attilio Fontana (*) | 48,0 | 53,9 | -5,9 | -7,0 |
| | Teramo | ● Maurizio Brucchi | 48,0 | 57,1 | -9,1 | -8,0 |
| 90 | Bergamo | ● Franco Tentorio | 47,5 | 51,4 | -3,9 | 0,5 |
| | Matera | ● Salvatore Adduce | 47,5 | 50,3 | -2,8 | -0,5 |
| | Rovigo | ● Bruno Piva | 47,5 | 51,0 | -3,5 | -4,5 |
| 93 | Alessandria | ● Maria Rita Rossa | 47,0 | 68,0 | -21,0 | Nd |
| | Livorno | ● Alessandro Cosimi | 47,0 | 51,5 | -4,5 | -0,5 |
| | Crotone | ● Peppino Vallone (*) | 47,0 | 59,4 | -12,4 | -8,0 |
| 96 | Mantova | ● Nicola Sodano | 46,0 | 52,2 | -6,2 | -0,5 |
| | Prato | ● Roberto Cenni | 46,0 | 50,9 | -4,9 | -1,0 |
| | Caltanissetta | ● Michele Campisi | 46,0 | 55,2 | -9,2 | -1,5 |
| | Catania | ● Raffaele Stancanelli | 46,0 | 54,6 | -8,6 | -2,0 |
| 100 | Messina | ● Giuseppe Buzzanca | 45,0 | 51,1 | -6,1 | -2,0 |
| 101 | Foggia | ● Giovanni Battista Mongelli | 42,0 | 53,4 | -11,4 | -3,0 |

LA METODOLOGIA

Il sondaggio

Le interviste sono state effettuate nel periodo 15 settembre - 15 dicembre 2012

I questionari

La somministrazione dei questionari è stata effettuata tramite interviste effettuate con sistemi misti: telefoniche con l'ausilio del sistema Cati, telematiche tramite il sistema Cawi e con il sistema Tempo Reale

Il campione

Presidente Regione: 2.000 elettori in ogni Regione, disaggregati per sesso, età e area di residenza
Sindaco: 800 elettori in ogni Comune capoluogo, disaggregati per sesso, età e area di residenza

Istituto fornitore

IPR Marketing (www.iprmarketing.it)
 Direttore: Antonio Noto

Committente

Il Sole 24 Ore

Le risposte

Rispondenti: 86% del campione (in media)
 Indecisi: 24% (in media)
 Margine di errore livello regionale: +/- 2%
 Margine di errore livello comuni capoluogo: +/- 4%

Le domande

Presidente Regione: Le chiedo un giudizio complessivo sull'operato del presidente della Regione nell'arco del 2012. Se domani ci fossero le elezioni regionali, lei voterebbe a favore o contro l'attuale presidente di Regione?
Sindaco: Le chiedo un giudizio complessivo sull'operato del sindaco della sua città nell'arco del 2012. Se domani ci fossero le elezioni comunali, lei voterebbe a favore o contro l'attuale sindaco?

Governance Poll 2012

LE PAGELLE

Gradimento in discesa

Rispetto all'indagine dello scorso anno in 10 casi su 14 si registra una perdita di consenso

Le performance peggiori

Cappellacci ultimo, Tondo scende di più dall'edizione 2011 e Scopelliti dalle elezioni

Regioni, si salvano Toscana ed Emilia

Il governatore Rossi, stabile, vince la gara - Errani migliora di 4 punti rispetto al risultato alle urne

Gianni Trovati

Quarantadue punti in meno rispetto alle elezioni, accumulati da nove presidenti su 14 che perdono terreno e con i segni meno che diventano 10 se si prendono a confronto i dati del Governance Poll 2011.

I numeri disegnano con chiarezza i contorni della crisi della politica regionale, e c'è da scommettere sul fatto che i colori sarebbero stati anche più cupi se l'indagine avesse preso in considerazione anche Lombardia e Lazio. Le cronache dell'ultima stagione degli scandali regionali hanno rimbalzato infatti proprio tra Roma e Milano, tra le ostriche del capogruppo Pdl alla Pisana e i voti acquistati a 50 euro l'uno dalla 'ndrangheta dall'assessore lombardo alla casa, solo per citare le due vicende tipo in una tempesta di inchieste che dalla Calabria al Piemonte ha risparmiato pochissime amministrazioni. Se si aggiunge il fatto che soprattutto Roberto Formigoni, almeno fino al 2010, ha sempre ottenuto posizioni di vertice nelle rilevazioni annuali del Governance Poll, diventa chiaro che un consuntivo completo sarebbe ancor più fallimentare di quello descritto nel grafico qui a destra. Un quadro in cui spiccano in positivo solo i dati del vincitore, il toscano Enrico Rossi, e quelli dell'emiliano Vasco Errani, che dei Governatori è anche il presidente nazionale.

Ma in questo 2012 difficile per tutto il Paese, la rabbia diffusa per gli scandali è andata a braccetto con il collasso di sistemi economici locali che proprio nelle Regioni hanno cercato spesso risposte che non c'erano, in un mix che nel maxi-astensionismo nelle elezioni siciliane di ottobre ha prodotto i primi effetti evidenti.

Dall'Alcoa al Sulcis Iglesiente, salendo al nuorese, a Orosei e ai porti del Nord, le emergenze sarde che spesso negli ultimi mesi hanno riempito di cortei le strade di Roma hanno fatto capolino anche nel discorso di fine anno del Capo dello Stato Giorgio Na-








politano, come simbolo delle punte italiane della «crisi con cui da quattro anni ci si confronta su scala mondiale». In un quadro del genere, puntellato dalle manifestazioni e dai presidi sotto ai palazzi delle istituzioni locali, il presidente Ugo Cappellacci ha accelerato la perdita di consensi già rilevata nel 2011, e chiude quest'anno la classifica con un modesto 44%, otto punti sotto il risultato ottenuto nelle urne nel 2009. Modesta anche la performance del suo collega abruzzese, che si ferma al 45% di elettori disposti a rivoltarlo proprio mentre imbecca gli ultimi 12 mesi del proprio mandato.

Sotto al 50% si attesta un altro Governatore in scadenza, il friulano Renzo Tondo, che tenterà la strada del rinnovo, sfidato dall'europarlamentare del Pd Deborah Serracchiani. A giudicare dai numeri, in campagna elettorale si dovrà impegnare parecchio, per irrobustire il 48% riconosciuto dal Governance Poll che segnala una perdita di quasi 6 punti rispetto alle scorse elezioni e di 7 punti sulla rilevazione dell'anno scorso. Da quest'ultimo punto di vista quella di Tondo è la performance peggiore fra i presidenti, mentre il confronto con il dato elettorale assegna la maglia nera al Governatore della Calabria Giuseppe Scopelliti, che probabilmente paga anche il dramma di Reggio di cui è stato sindaco e rimane l'uomo politico di riferimento.

La pioggia dei consensi in caduta risparmia in pratica solo la Liguria e parte del Centro Italia. Qui si incontrano i due risultati migliori: Enrico Rossi conferma il proprio trend storico, con una stabilità che gli permette di staccare i concorrenti e chiudere in testa. La dinamica più brillante è invece quella di Vasco Errani, che uscito assoluto a novembre dall'accusa di falso ideologico nel caso Terremmerse (una coop guidata dal fratello Giovanni che aveva ricevuto un finanziamento regionale) guadagna 3,9 punti dalle elezioni e 3 dall'anno scorso.

La classifica dei governatori

Il consenso percentuale ottenuto dai presidenti di Regione nel 2012 a confronto con quello della scorsa edizione del Governance Poll e quello nel giorno dell'elezione

| POSIZ. 2012 | REGIONE (A) | PRES. DI REGIONE | GOVERNANCE POLL 2012 | DIFF. CON GIORNO ELEZ. | DIFF. CON GOV POLL 2011 |
|-------------|-------------|---|----------------------|------------------------|-------------------------|
| 1° | TOSCANA |  Enrico Rossi | 59 | -0,7 | 1 |
| 2° | VENETO |  Luca Zaia | 58 | -2,2 | -2 |
| 3° | EMILIA R. |  Vasco Errani* | 56 | 3,9 | 3 |
| 4° | MARCHE |  Gian Mario Spacca* | 54 | 0,8 | 4 |
| 5° | LIGURIA |  Claudio Burlando* | 53 | 0,9 | 2 |
| 6° | BASILICATA |  Vito De Filippo* | 52 | -8,8 | -1 |
| 7° | UMBRIA |  Catiuscia Marini | 51 | -6,2 | -3 |
| 8° | CAMPANIA |  Stefano Caldoro | 50 | -4,3 | -5 |
| | PUGLIA |  Niki Vendola* | 50 | 1,3 | -3 |
| 10° | CALABRIA |  Giuseppe Scopelliti | 48 | -9,8 | -6 |
| 11° | FRIULIV. G. |  Renzo Tondo | 48 | -5,8 | -7 |
| | PIEMONTE |  Roberto Cota | 48 | 0,7 | -2 |
| 13° | ABRUZZO |  Giovanni Chiodi | 45 | -3,8 | -1 |
| 14° | SARDEGNA |  Ugo Cappellacci | 44 | -7,9 | -2 |

(A) in Trentino Alto Adige e in Valle d'Aosta non è prevista l'elezione diretta del presidente di Regione - (*) eletto per un secondo mandato. I presidenti delle Regioni di Lazio e Lombardia non sono stati testati perché dimissionari. Il presidente della Regione Molise non è stato testato perché le elezioni regionali 2011 sono state annullate. Il presidente della Regione Sicilia non è stato testato perché al momento della rilevazione era stato da poco eletto

Fonte: Ipr Marketing per Il Sole 24 Ore

Il personaggio

Un curriculum «d'apparato» che sa tenere il consenso

Nascita da famiglia operaia, tessera della Fgci dal 1970, tesi di laurea su Agnes Heller e il marxismo del dissenso nell'Est, e una carriera politica sbocciata in novicini da sindaco di Pontedera e cresciuta attraverso un decennio da assessore regionale alla Sanità, prima di approdare nel 2010 alla presidenza della Toscana. Se Vincenzo De Luca, il sindaco più apprezzato d'Italia, ha un'immagine da prototipo dell'eretico, il suo concorrente fra i Governatori sembra il campione degli ortodossi; cresciuto nei binari più classici del comunismo appenninico, condito dalla stima della famiglia Agnelli che da Luciano Lama a Piero Fassino ha colorato i curricula di tante punte della sinistra italiana (nel caso di Rossi a farla nascere fu il braccio di ferro contro la delocalizzazione dalla Piaggio da Pontedera).

Anche nella partita del Governance Poll, la vittoria di Rossi non è figlia di strappi spettacolari, ma della capacità di conservare il consenso mentre i concorrenti indietreggiavano o cadevano. In politica, però, con gli stereotipi non si va lontano, e a ricostruire dalla biografia la figura di un grigio apparatchik si sbaglia mira. Anche se la notorietà nazionale arriva solo nel 2010 con la presidenza della Regione, ai primati elettorali Rossi è abituato: eletto sindaco a Pontedera con oltre il 60% dei consensi, Rossi è stato protagonista delle prime «primarie aperte», quelle toscane del 2005, che lo incoronarono come il più votato. Anche negli interventi pubblici, il tono generalmente calmo va spesso a braccetto con prese di posizione puntute, suonate sullo spartito di un Pd che guarda a sinistra. Dalla «strana pretesa dei liberisti: chiedere alla sinistra di fare la destra» alla battaglia per «la patrimoniale in cambio di zero tagli a scuola e sanità», la linea-Rossi non poteva non entrare in rotta di collisione con quella dell'altro big toscano del

Pd. «Matteo Renzi? Usa le istituzioni come un predellino», ha detto Rossi all'inizio della battaglia per le primarie, aggiungendo un tassello al già ricco mosaico di accuse di "intelligenza" con Berlusconi a carico del sindaco di Firenze. A fine novembre nell'ufficio del Governatore piomba la grana dell'indagine sul buco da 400 milioni dell'Asl di Massa, che lo coinvolge per le accuse dell'ex direttore amministrativo Enrico Giannetti, condannato per peculato. La risposta di Rossi è stata nel nome della «calma olimpica»: per sapere se oltre che olimpica la sua calma è ben fondata occorrerà aspettare la fine dell'inchiesta.

G.Tr.

Il nuovo assetto. La legge di stabilità ha rinviato la riforma al 31 dicembre

Il nodo delle Province passa al futuro Governo

Antonello Cherchi

Per le province è tutto da rifare. Per quanto riguarda l'accorpamento - con conseguente riduzione del numero delle amministrazioni - e il trasferimento delle funzioni a regioni e comuni - compreso il passaggio di personale, patrimonio, risorse (poche) e debiti (molti) - si è ritornati al punto di partenza.

Il lavoro fin qui svolto e sfociato nel decreto legge 188/2012, che tagliava quasi la metà delle province, si è, infatti, bruscamente interrotto a causa della crisi di Governo, che ha indotto il Parlamento a far cadere il Dl di riordino. Il prossimo Esecutivo e le future Camere potranno anche tener conto di quanto già fatto finora, ma non c'è nulla di certo. Anzi, considerata la delicatezza della materia - con un ampio fronte che, in teoria, è per la riduzione delle province, ma che, all'atto pratico, si scontra con consistenti e diffusi interessi contrari al taglio - c'è da pensare che la questione sarà rimessa in discussione.

Di certo al momento c'è che la partita è rinviata a fine 2013. Così prevede, infatti, la legge

di stabilità (legge 228/2012), che con il comma 115 ha rimandato al prossimo 31 dicembre il termine per la riforma delle province, mettendo per il momento in naftalina anche il resto degli interventi - la riorganizzazione delle prefetture e l'istituzione delle città metropolitane - che avevano come presupposto il riordino delle

QUADRO BLOCCATO

Nessun voto nel 2013: il Dl Salva Italia ha trasferito le competenze congelando anche le amministrazioni in scadenza

amministrazioni provinciali.

La prima conseguenza di ciò è che anche quest'anno nessuna provincia andrà al voto. Così come è accaduto lo scorso anno - quando, per effetto di quanto previsto dal decreto legge salva-Italia (Dl 201/2011), che ha "svuotato" le province, trasferendone le competenze a regioni e comuni (passaggio, quest'ultimo, ancora neanche affrontato) e allo

stesso tempo ha congelato il rinnovo delle amministrazioni in scadenza - anche quest'anno la parola, invece che agli elettori, verrà data ai commissari, che dovranno reggere le province scadute fino al completamento della riforma.

Otto amministrazioni (Asti, Varese, Massa-Carrara, Roma, Benevento, Foggia, Catanzaro e Vibo Valentia), che arriveranno a fine corsa nel 2013, passeranno, pertanto, sotto la gestione commissariale, aggiungendosi alle sei che si trovano nella medesima situazione dallo scorso anno.

Un quadro (per usare un eufemismo) articolato, complicato - come ricorda Piero Antonelli, direttore generale dell'Upi (Unione province italiane) - dai ricorsi pendenti davanti alla Corte costituzionale e che investono sia le norme di riorganizzazione delle province dettate dal decreto Salva-Italia, sia quelle introdotte dal Dl 95/2012, da cui ha preso origine il decreto 188, poi abortito in Parlamento. Per il prossimo Governo, una vera patata bollente.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Costi della politica. Apripista Lazio e Molise

Si mette in moto la macchina dei tagli a giunte e consigli

Con le elezioni di febbraio debutteranno ufficialmente nel Lazio e in Molise i tagli ai consigli e alle giunte regionali, mentre il Friuli Venezia Giulia attende l'ultimo voto della Camera e la Lombardia è fuori partita perché già rispettava i nuovi parametri.

La scomparsa effettiva di 30 seggi da consigliere e 10 posti da assessore regionale è quasi un miracolo, dopo anni di dibattiti sui costi della politica che finora erano riusciti ad agire di forbice solo dalle parti dei piccoli Comuni, dove le indennità sono più leggere. I limiti alle dimensioni di assemblee ed esecutivi misurati sul numero dei residenti sono in «Gazzetta Ufficiale» dall'agosto del 2011, ma in prima battuta avevano impegnato più che altro le avvocature regionali nella scrittura della valanga di ricorsi alla Corte costituzionale. A ottobre, sull'onda degli scandali, il Governo Monti ha rimesso mano al problema spiegando che chi non avesse riscritto gli Statuti alleggerendo i propri organi politici si sarebbe visto tagliare dell'80% i fondi statali (sanità e trasporto pubblico locale esclusi).

Riscritte le carte fondamentali, i nuovi parametri cominciano a essere applicati naturalmente al rinnovo dei consigli, e proprio per questa ragione saranno Lazio e Molise ad aprire le danze. Le Regioni avevano infatti sei mesi di tempo per approvare la nuova geografia politica locale, ma la Regionopoli tutti i giorni sulle prime pagine dei quotidiani in autunno ha accelerato i tempi. Nel Lazio, dove la presidente uscente Renata Polverini ha provato a usare i giorni caldi dello scandalo-Fiorito per rianimare la credibilità di un'istituzione ai minimi storici, si dovrà votare per 50 consiglieri, invece dei 70 che hanno popolato la Pisana fino a ieri. In Molise, invece, i 320mila residenti della Regione portano a 20 i posti in palio, con una riduzione che ha fatto preoccupare soprattutto i politici di Isernia dove, se i risultati

saranno simili a quelli del 2011, si eleggeranno solo 4 consiglieri.

In Lombardia, come accennato, a tutto il dibattito si è guardato con un certo distacco, perché i 10 milioni di residenti in Regione permettono al Pirellone di mantenere tutti gli 80 consiglieri delle scorse legislature. Con i nuovi parametri, che consentono un assessore ogni cinque consigliere, l'Esecutivo non potrà superare i 16 componenti, mentre in passato ha toccato quota 17.

La partita è ancora aperta per il Friuli Venezia Giulia, atteso al voto in primavera. Essendo una Regione Autonoma, la modifica statutaria passa in questo caso dal Parlamento nazionale, e nei prossimi giorni l'atto finale della Legislatura potrebbe essere rappresentato proprio dal via libera alle nuove regole. In questo caso, la Regione dovrebbe passare da 60 a 50 consiglieri (anziché ai 30 che sarebbero stati previsti dall'applicazione dei parametri fissati dalla legge nazionale): oltre al Friuli Venezia Giulia, sono interessate alla convocazione in extremis di Montecitorio anche Sardegna e Sicilia, ma quest'ultima è appena andata al voto confermando tutti i 90 «deputati» (nell'Isola si chiamano così), per cui la riduzione sbarcherà a Palermo solo nell'autunno del 2017.

Le amministrative rappresenteranno infine una nuova tappa dei tagli alla politica dei Comuni fino a 10mila abitanti, che al termine dei rinnovi avranno perso quasi 35mila fra consiglieri e assessori.

G.Tr.

Nel complesso delle Regioni l'applicazione a regime porterebbe alla cancellazione di 295 posti nelle Assemblee e 81 nelle Giunte

Le altre misure

■ Per evitare la sanzione del taglio all'80% dei fondi statali (esclusi quelli per sanità e trasporti) le Regioni devono anche cancellare i vitalizi (introducendo il metodo contributivo), limitare le indennità entro il livello registrato nell'amministrazione più «virtuosa» e ridurre i fondi ai gruppi consiliari entro il tetto di 5mila euro a consigliere. Imposto anche un collegio di revisori dei conti

L'ANCORA

Posti in politica

■ Le regole introdotte nel 2011 e rilanciate lo scorso ottobre dal decreto enti locali impongono nuovi limiti massimi nei posti da consigliere e da assessore (un quinto dei consiglieri) in base alla popolazione residente.

**Antonio
Noto ***

Un colpo al principio «locale è meglio»

Quello del 2012 è un Governance Poll in cui prolifera il segno "meno". Si tratta di una tendenza in qualche modo generalizzata, anche se alcuni dati saltano subito agli occhi. A esempio, la divergenza del percorso compiuto fino a oggi dai protagonisti di centrosinistra della tornata elettorale del 2011: se a Milano Pisapia conosce un incremento del consenso che lo proietta oltre il risultato conseguito nelle urne, la stessa cosa non si può dire di De Magistris a Napoli e di Zedda a Cagliari, entrambi penalizzati da una sensibile diminuzione.

Il caso di Matteo Renzi, d'altronde, ci ricorda le numerose incognite connesse alla categoria della visibilità: protagonista delle primarie nazionali di centrosinistra, indicato come il possibile ispiratore di un nuovo corso politico, il sindaco di Firenze rispetto al giorno dell'elezione arretra di sette punti.

Emblematico della volatilità del consenso e della difficile partita finanziaria che interessa le amministrazioni locali il caso di Alessandria, dove il dissesto delle casse comunali è costato al primo cittadino, eletto da pochi mesi, ben 20 punti di gradimento. È facile ravvisare la stretta connessione con la cronaca nel riscontro ottenuto dal sindaco di Taranto Ippazio: perde 21 punti in seguito alla vicenda Ilva.

Sui giudizi espressi nei confronti dei singoli sindaci e presidenti di regione incide una valutazione diretta e circostanziata, da ricondurre alla qualità e all'efficacia delle scelte compiute dai diretti interessati nel corso del mandato. Ma nella sua

fisionomia più generalizzata, il decremento subito dagli amministratori negli ultimi mesi è forse il prodotto dell'incidenza di altri elementi critici. Anzitutto l'incessante calo di credibilità della politica, giunta nel corso dell'anno a una soglia minima solo parzialmente compensata dalle strategie riparatorie adottate dalle forze partitiche più avvertite. L'avvento dei tecnici al governo, d'altronde, se positivo nella logica di una tenuta complessiva del sistema, ha di fatto sancito la crisi definitiva di un modello consolidato ed esteso di rappresentazione della realtà politica del nostro Paese.

La collettiva perdita di senso che ne è seguita ha investito tutte le articolazioni del sistema di rappresentanza, del quale i prossimi mesi ci diranno la capacità di recupero e rigenerazione. Ai fini dell'indagine che abbiamo condotto, non può essere ignorato un ribaltamento dei rapporti consolidati nell'immaginario collettivo tra centro e periferia. Durante il 2012 sono state le amministrazioni periferiche a guadagnare visibilità negativa, finendo al centro di casi di corruzione e malversazioni. Questo fenomeno ha compromesso quell'illusione di impermeabilità alla degenerazione che, dietro il principio "locale è meglio", sembrava garantito dal rapporto di prossimità tra amministratori e cittadini. A essere scalfita dalle poco onorevoli vicende degli ultimi mesi non è stata dunque solo l'immagine dei singoli amministratori coinvolti. Ma forse quella stessa speranza di "buona politica" che il Paese era parso in grado, nonostante tutto, di preservare.

Direttore IPR Marketing

Scadenze. C'è tempo solo fino al 9 gennaio per approvare i regolamenti

Sprint finale per avviare controlli e audit interni

Amministratori inadempienti: sanzioni fino a 20 mensilità

Alberto Barbiero

Gli enti locali devono adottare in tempi strettissimi, entro il 9 gennaio, i regolamenti che definiscono la disciplina del sistema dei **controlli interni** e attivare le varie forme di **audit**.

Le nuove disposizioni inserite dalla legge 213/2012 nel Testo unico degli enti locali (Tuel) hanno un termine di attuazione di prossima scadenza, stabilito in novanta giorni dall'entrata in vigore del Dl 174/2012 (il 10 ottobre), termine che non è stato prorogato.

Tutte le Province, le unioni di Comuni e i Comuni (indipendentemente dalla dimensione), in base al nuovo articolo 147 del Tuel, devono approvare in Consiglio un regolamento sui controlli di regolarità amministrativa e contabile dei propri atti, sul controllo di gestione e sulla verifica dei programmi. Essi sono tenuti a definire anche nuove norme del regolamento di contabilità per il costante controllo degli equilibri finanziari.

Gli enti locali con popolazione superiore a 100mila abitanti devono anche definire nel regolamento dei controlli inter-

ni (per applicarle sin dal 2013) disposizioni sul controllo strategico, la verifica dell'andamento degli organismi esterni (in particolare delle società partecipate) e il controllo sulla qualità dei servizi.

Questi tre elementi, peraltro, per quanto ad applicazione differita (nel 2014 per gli enti con popolazione superiore a 50mila abitanti e nel 2015 per quelli con popolazione superiore a 15mila abitanti), devono essere comunque considerati nei regolamenti da tutte le amministrazioni locali. Infatti il controllo strategico è strettamente con-

nesso alla verifica dei programmi, il controllo sugli organismi partecipati è reso obbligatorio dalle numerose norme che impongono agli enti locali la vigilanza su tali realtà (si pensi alle disposizioni sul divieto di ripiano delle perdite), mentre il controllo sulla qualità dei servizi è necessario, sia in funzione di quanto previsto per i contratti di servizio (articolo 113, comma 11 del Tuel) e le carte dei servizi (articolo 2, comma 461, legge 244/2007) sia in base alle norme (articoli 312-325 del Dpr 207/2010) sulle verifiche di conformità negli appalti di servizi.

Le amministrazioni sono tenute a comunicare al prefetto e alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti territorialmente competenti l'adozione dei regolamenti e l'attivazione dei sistemi dei controlli interni degli enti locali entro la scadenza del 9 gennaio. Se le regole e l'avvio del sistema non siano stati realizzati entro la data prefissata, il prefetto assegna all'ente locale un ulteriore termine di sessanta giorni: se anche entro questa scadenza l'ente non provvede, il prefetto inizia la procedura per lo scioglimento del Consiglio. Gli amministratori locali devono tenere in considerazione anche le sanzioni (da cinque a venti volte la retribuzione lorda mensile) previste dall'innovato articolo 148, comma 4 del Tuel, che possono essere irrogate dalle sezioni giurisdizionali della Corte dei conti, qualora queste rilevino l'assenza o l'inadeguatezza degli strumenti e delle metodologie di controllo interno.

Gli enti locali, quindi, devono definire regole articolate, tenendo conto sia dei sistemi di audit esistenti (ad esempio i riscontri della regolarità amministrativa e contabile, la verifica del budget e degli obiettivi del Peg, la valutazione della performance delle risorse umane, gli eventuali sistemi di contabilità analitica rapportati al controllo di gestione), sia delle necessità di innovazione.

La supervisione

01 | ATTI E CONTABILITÀ

I controlli devono essere svolti in fase di formazione degli atti (con i pareri di regolarità) e in fase successiva, con analisi a campione

02 | PROGRAMMI

Gli enti locali devono verificare l'adeguatezza dei programmi e riscontrare la coerenza tra risultati raggiunti e obiettivi definiti

03 | ORGANISMI PARTECIPATI E SERVIZI

Il controllo sugli organismi partecipati è necessario per il bilancio consolidato. Le

verifiche sulla qualità dei servizi sono richieste da norme già vigenti

04 | STRATEGIE E PROGRAMMI

L'ente locale deve verificare lo stato di attuazione delle linee programmatiche, della Rpp e dei piani specifici, in rapporto alle dinamiche di bilancio

05 | EQUILIBRI FINANZIARI

Le amministrazioni devono verificare la coerenza con le regole contabili, con il patto di stabilità e con il pareggio di bilancio, analizzando i profili critici

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Welfare. Aliquota al 10% per gli affidamenti effettuati dal 2014

In arrivo l'incremento Iva sui servizi socio-sanitari

Domenico Luddeni

La legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) aumenta l'aliquota Iva applicabile ad alcune prestazioni socio-sanitarie come gestione di asili nido, case di riposo, assistenza domiciliare, prestazioni educative, rendendo più costoso per gli enti locali fornire i servizi.

L'articolo 1, comma 488 della legge, al punto a), abroga il punto n. 41-bis della tabella A parte II del Dpr 633/1972 che riguarda i beni e i servizi soggetti all'aliquota agevolata del 4%, che includeva: «Prestazioni socio-sanitarie, educative, comprese quelle di assistenza domiciliare o ambulatoriale o in case di riposo e simili od ovunque rese».

Contemporaneamente vengono assoggettate all'Iva al 10% le stesse prestazioni se fornite dalle cooperative sociali e dai loro consorzi nell'ambito di un appalto o di una convenzione. Considerato che queste prestazioni, grazie a una norma interpretativa (legge 296/2006, comma 331) ora abrogata dalla legge di stabilità, potevano es-

sere assoggettate all'aliquota Iva del 4%, si capisce come questa disposizione provochi un aumento dei costi per gli enti locali, su prestazioni di grande impatto finanziario e di notevole rilevanza sociale.

Il comma 490 della legge di stabilità aggiunge che queste disposizioni si applicano alle

L'EFFETTO

L'addio all'aliquota agevolata del 4% determinerà un aumento dei costi per gli enti e per le cooperative sociali

operazioni effettuate sulla base di contratti stipulati dopo il 31 dicembre 2013.

Da quella data l'ente locale non potrà più detrarre l'Iva sugli acquisti relativi a queste prestazioni (salvo una limitata detrazione applicando il pro rata) in quanto i corrispettivi incassati sono esenti, e l'incremento Iva dal 4% al 10% andrà a ridur-

re ulteriormente le risorse a disposizione degli enti. Inoltre l'aliquota al 10% si applicherà a quelle prestazioni, quando sono rese da cooperative sociali e dai loro consorzi, mentre prima l'aliquota applicabile era al 4% per le prestazioni rese da tutti i tipi di cooperative e consorzi.

La disposizione provoca un serio problema di copertura finanziaria, perché in sede di gara la stazione appaltante deve valutare gli importi offerti al netto dell'Iva, per evitare discriminazioni. Ma se poi l'ente aggiudica la gara a una cooperativa non sociale si vedrà fatturare la prestazione ad aliquota ordinaria del 22% dal primo luglio 2013.

Considerati la sempre più difficile situazione finanziaria degli enti locali, e il valore sociale delle attività interessate, sembrerebbe opportuno un ripensamento, per il quale il tempo non manca. Diversamente, gli enti che volessero evitare questo aggravio di spesa dovrebbero bandire le gare e affidarle prima del 31 dicembre prossimo.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

03/01/2013

Legge di stabilità: tutte le novità misura per misura

Con i suoi 560 commi zippati in un solo articolo, la legge n. 228 imbarca a bordo varie tipologie di disposizioni come il "Milleproroghe" e il "Salva-infrazioni" di Eduardo Racca

A ridosso del Natale giunge in porto la legge di stabilità per il 2013 entrata in vigore dal 1° gennaio. Il suo sobrio impianto iniziale è stato stravolto dal Parlamento. Il progetto di legge del Governo era composto di soli 14 articoli concentrati su poche questioni chiave: le gestioni previdenziali; la riduzione delle spese rimodulabili dei Ministeri; la riduzione della spesa degli enti pubblici, degli enti territoriali, del settore sanitario e delle pubbliche amministrazioni; il finanziamento delle esigenze indifferibili; il trasporto pubblico locale; l'istituzione dell'Agenzia della coesione; il riordino degli enti di ricerca; le disposizioni in materia di entrate; i fondi speciali con annesse tabelle. Sulla formulazione del testo ha inciso negativamente la sopraggiunta crisi di Governo che ha causato il consueto assalto alla diligenza: la corsa all'inserimento di un'infinità di questioni non sempre degne di attenzione legislativa e non sempre risolte adeguatamente da misure escogitate all'ultimo momento.

Per la sua approvazione finale si è fatto ricorso a un voto di fiducia anomalo, accordato al Governo dallo stesso Parlamento che qualche giorno prima lo aveva di fatto sfiduciato. Nella sua stesura definitiva si presenta come un ammasso di misure eterogenee messe insieme alla rinfusa, in cui non è agevole rinvenire un filo logico conduttore, una coerenza interna. È difficile da leggere e ancora più difficile da interpretare. Con i suoi 560 commi zippati in un solo articolo lungo 192 pagine, la nuova legge di stabilità si discosta notevolmente da quella dello scorso anno, che pure non brillava per coerenza. Imbarca a bordo tipologie varie di disposizioni mutevoli, a cominciare da due interi provvedimenti, il "Milleproroghe" e il "Salva-infrazioni", che trovano in essa collocazione posticcia per non andare persi. Il provvedimento accoglie poi una pioggia di micro finanziamenti: regali natalizi riservati comunque a pochi privilegiati.

Nelle intenzioni espresse dall'articolo 11 della legge di contabilità e finanza pubblica n. 196 del 2009, la legge di stabilità avrebbe dovuto limitarsi a dettare esclusivamente "norme tese a realizzare effetti finanziari con decorrenza nel triennio considerato dal bilancio pluriennale", ma non avrebbe potuto contenere "norme di delega o di carattere ordinamentale o organizzatorio, né interventi di natura localistica o micro settoriale". Nei fatti la legge di stabilità testé emanata assume una configurazione ben diversa, sicuramente più ampia di quella delineata dalla legge di contabilità che l'ha disciplinata. Sostanzialmente la sua impostazione di fondo non cambia, né nella forma né nei contenuti, rispetto alle mastodontiche leggi finanziarie del passato.

In termini finanziari, la manovra complessiva imposta dalla nuova legge di stabilità si traduce, rispetto alla legislazione vigente, in minori entrate per 1,9 miliardi nel 2013, 936 milioni nel 2014 e 342 milioni nel 2015, cui fa fronte una riduzione delle spese per 402 milioni nel 2013, 1 miliardo nel 2014 e 723 milioni nel 2015.

Nel suo unico chilometrico articolo si incontra in ordine sparso un po' di tutto come è possibile rilevare dalla mappa che ne sintetizza il contenuto.

Le disposizioni per Autonomie locali

La legge di stabilità 2013 coinvolge massicciamente e in più punti le Regioni e gli Enti locali, soprattutto, ma non solo, con misure che cercano di stemperare, sia pure in una dimensione marginale, i tagli inferti dalla manovre finanziarie varate in precedenza.

Vediamo nello specifico di cosa si tratta, seguendo per grandi linee il tracciato del provvedimento e limitandoci a estrarre dal mucchio le sole disposizioni di interesse regionale e locale.

Spesa sanitaria. La legge di stabilità per il 2013 cerca di incidere sulla spesa sanitaria delle Regioni, intervenendo sia sull'assistenza sanitaria per i cittadini italiani all'estero sia sull'assistenza rivolta al personale italiano navigante. Dalla razionalizzazione dell'assistenza internazionale sono previsti risparmi per 22 milioni nel 2013, per 30 milioni nel 2014 e per 35 milioni a partire dal 2015, a cui vanno aggiunti ulteriori 5 milioni di risparmi derivanti dalla razionalizzazione dell'assistenza rivolta al personale navigante. Le misure di riduzione della spesa sanitaria sono contenute innanzitutto nei commi da 79 a 87. Vediamoli uno per uno.

Il comma 79 stabilisce che le disposizioni contenute nei successivi commi da 80 a 87 concorrono al raggiungimento degli obiettivi di riduzione della spesa del Ministero della salute.

Il comma 80 affida al Ministero della salute il compito di adottare, con apposito decreto di natura non regolamentare da emanare entro il 28 febbraio 2013, misure a carattere dispositivo e ricognitivo finalizzate a stabilizzare il livello di spesa registrato negli anni 2011 e 2012. Tali misure incidono sull'attività di assistenza sanitaria erogata in Italia al personale navigante (marittimo e dell'aviazione civile) in modo da assicurare risparmi di spesa derivanti dalla razionalizzazione dei costi dei servizi di assistenza sanitaria.

In attuazione di quanto disposto dal comma 80, il comma 81 riduce di 5 milioni di euro a decorrere dal 2013 l'autorizzazione di spesa per le funzioni di cui all'articolo 6, lettera a), della legge n. 833 del 1978, istitutiva del servizio sanitario nazionale. Tali funzioni riguardano i rapporti internazionali e la profilassi internazionale, marittima.

aerea e di frontiera, anche in materia veterinaria e l'assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e l'assistenza in Italia agli stranieri e agli apolidi, nei limiti e alle condizioni previste da impegni internazionali.

Il comma 82 stabilisce che, a partire dal 1° gennaio 2013, lo Stato mantiene la competenza di autorità statale in materia di assistenza sanitaria ai cittadini italiani all'estero e di assistenza sanitaria transfrontaliera, mentre le Regioni devono farsi carico della regolazione finanziaria delle partite debitorie e creditorie connesse alla mobilità sanitaria internazionale, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 18, comma 7, del Dlgs n. 502 del 1992, che dispone che le entrate e le spese per l'assistenza sanitaria all'estero siano imputate, tramite le Regioni, ai bilanci delle unità sanitarie locali di residenza degli assistiti.

Il comma 83 riprende e integra quanto disposto dall'articolo 18, comma 7, del decreto legislativo 502/1992, stabilendo che le Regioni e le Province autonome imputano, ai bilanci delle aziende sanitarie locali di residenza degli assistiti, i costi e i ricavi connessi rispettivamente all'assistenza sanitaria dei cittadini italiani all'estero e dei cittadini stranieri in Italia, da regolare in sede di ripartizione delle risorse per la copertura del fabbisogno sanitario standard regionale, attraverso un sistema di compensazione della mobilità sanitaria internazionale.

Sempre a decorrere dal 1° gennaio 2013, il comma 84 trasferisce alle Regioni e alle Province autonome di Trento e di Bolzano le competenze in materia di assistenza sanitaria indiretta, di cui all'articolo 3 del Dpr n. 618 del 1980. Al riguardo si ricorda che l'articolo 3 del Dpr 618/1980 prevede, per i cittadini italiani all'estero, due tipi di assistenza: diretta e indiretta. La prima viene erogata tramite convenzioni stipulate con istituti di sicurezza sociale dello Stato estero o con enti, istituti o medici privati. L'altra, quella indiretta, viene erogata qualora non sia stato possibile stipulare le convenzioni previste, ovvero le stesse per qualsiasi motivo siano cessate o sospese, oppure nel caso in cui l'assistito, per comprovati motivi di urgenza o di necessità, non abbia potuto far ricorso alle istituzioni o ai servizi sanitari convenzionati. In questi casi l'assistito paga la prestazione ricevuta all'estero e presenta alla Asl di

residenza la ricevuta di pagamento per ottenere il rimborso della prestazione. Dal 2013, pertanto, spetterà alle Regioni provvedere all'assistenza sanitaria indiretta per i cittadini italiani all'estero.

Il comma 85 prevede che, per il trasferimento dell'assistenza sanitaria indiretta alle Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e Bolzano, si provveda con apposite norme di attuazione in conformità ai rispettivi statuti di autonomia.

Il comma 86 affida al Ministro della salute il compito di emanare entro il 30 aprile 2013 un apposito regolamento, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa con la Conferenza Stato-Regioni, finalizzato a disciplinare le modalità applicative dei commi da 82 a 84 del presente articolo e le relative procedure contabili.

Come già anticipato, l'articolo 87 prevede che dall'attuazione dei commi precedenti siano realizzati risparmi di spesa quantificati in 22 milioni per il 2013, in 30 milioni per il 2014 e in 35 milioni a partire dal 2015.

Infine, il comma 88 prevede una verifica straordinaria da parte dell'INPS nei confronti del personale sanitario dichiarato inidoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate.

Della riduzione della spesa sanitaria trattano anche i commi da 131 a 134. Il comma 131 riduce del 10 per cento, in luogo dell'originario 5 per cento, gli importi e le prestazioni dei contratti di appalto di servizi e di fornitura di beni e di servizi in essere, con esclusione degli acquisti dei farmaci e dei dispositivi medici, stipulati da enti ed aziende del SSN. Stabilisce che le Regioni e le Province autonome possano conseguire l'obiettivo economico-finanziario di razionalizzazione della spesa sanitaria e di riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi adottando misure alternative alla riduzione del 10% degli importi e delle prestazioni dei contratti di appalto di servizi e fornitura di beni e di servizi sanitari. Precisa che l'adozione di misure di risparmio alternative è consentita purché venga assicurato l'equilibrio del bilancio sanitario regionale. Ridetermina in diminuzione il tetto di spesa per l'acquisto di dispositivi medici che passa dal 1° gennaio 2013 al 4,8% (in luogo dell'originario 4,9%) e, a decorrere dal 2014, al 4,4% (in luogo dell'originario 4,8%).

Il comma 132 riduce di 600 milioni di euro per il 2013 e di 1.000 milioni a decorrere dall'anno 2014 il livello del fabbisogno del SSN e del correlato finanziamento.

Il comma 133 attribuisce all'Osservatorio dei contratti pubblici presso l'Avcp il compito di pubblicare sul proprio sito web i prezzi unitari corrisposti dalle aziende sanitarie locali per gli acquisti di beni e servizi.

Il comma 134 mira a ridurre gli eventi causati dal cattivo funzionamento dei dispositivi medici e degli apparecchi elettromedicali derivanti dalla non corretta manutenzione.

Trattamento di fine servizio. Interessano le Regioni e gli Enti locali i commi da 98 a 101 che ripristinano per i dipendenti pubblici i regimi di trattamento di fine servizio vigenti anteriormente al 1° gennaio 2011.

Province e Città metropolitane. Il comma 115 sospende fino al 31 dicembre 2013 l'applicazione delle disposizioni concernenti: il trasferimento ai Comuni e alle Regioni delle funzioni delle Province e delle connesse risorse umane e finanziarie; la composizione degli organi elettivi delle Province; la soppressione e il riordino complessivo delle Province e l'istituzione delle Città metropolitane. Prevede la nomina di un commissario straordinario per la gestione provvisoria della Provincia fino al 31 dicembre 2013 nel caso in cui, in una data compresa tra il 5 novembre 2012 e il 31 dicembre 2013, si verifichi la scadenza naturale o anticipata del mandato degli organi. Sopprime la disposizione che rinviava all'esito della procedura di riordino delle Province l'applicazione al personale del ministero

dell'Interno delle riduzioni di organico previste dall'articolo 2, comma 1, del DI n. 95 del 2012 (spending review), prevedendo comunque l'operatività delle predette riduzioni a decorrere dal 30 aprile 2013.

Riduzione della spesa per le Regioni. I commi 117 e 118 determinano gli ulteriori risparmi che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono tenute a realizzare rispetto ai risparmi già definiti dal DI n. 95 del 2012 (spending review). L'incremento del risparmio è fissato in 1.000 milioni di euro annui per le Regioni a statuto ordinario e in 500 milioni di euro annui per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome.

Fondo sperimentale di equilibrio di Comuni e Province. Il comma 119 riduce ulteriormente il fondo sperimentale di riequilibrio dei Comuni e i trasferimenti erariali dovuti ai Comuni della Sicilia e della Sardegna. In particolare la riduzione passa:

- da 2.000 a 2.250 milioni per il 2013;
- da 2.000 a 2.500 milioni per il 2014;
- da 2.100 a 2.600 milioni per il 2015.

Il comma 121 riduce ulteriormente il fondo sperimentale di riequilibrio delle Province e i trasferimenti erariali dovuti alle Province della Sicilia e della Sardegna. In particolare la riduzione passa da 1.000 a 1.200 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 e da 1.050 a 1.250 milioni a decorrere dall'anno 2015.

Fondo di solidarietà comunale. Il comma 120 incrementa di 150 milioni la dotazione del fondo di solidarietà comunale per il 2013.

Patto regionalizzato verticale. I commi da 122 a 127 attribuiscono alle Regioni a statuto ordinario, alla Sicilia e alla Sardegna un contributo per complessivi 800 milioni per l'anno 2013, che le Regioni dovranno utilizzare al fine di consentire ai Comuni e alle Province di rimodulare gli obiettivi del patto di stabilità.

Somme dovute dagli Enti locali al Viminale. Il comma 128 dispone, a decorrere dal 1° gennaio 2013, il recupero integrale delle somme a qualsiasi titolo dovute dagli Enti locali al ministero dell'Interno a valere su qualunque assegnazione finanziaria. In caso di incapienza, il comma 129 affida all'Agenzia delle entrate il compito di provvedere al recupero delle somme dovute a valere sul gettito dell'IMU per i Comuni e sul gettito dell'imposta RC auto per le Province. Il comma 130 abroga le disposizioni contrastanti con la suddetta nuova disciplina.

Bacini imbriferi montani. Per consentire la prosecuzione degli interventi infrastrutturali da parte dei Comuni e dei Bacini imbriferi montani, il comma 137 dispone che dal 1° gennaio 2013 i sovra canoni idroelettrici sono estesi a tutti gli impianti di produzione di energia idroelettrica superiori a 220 kw di potenza nominale media, le cui opere di presa ricadano in tutto o in parte nei territori dei Comuni compresi in un bacino imbrifero montano già delimitato.

Acquisto di immobili da parte delle Pa. Il comma 138 rafforza i vincoli dettati dalla manovra estiva 2011 all'acquisto di immobili da parte delle amministrazioni centrali. Dispone che, a decorrere dal 1° gennaio 2014, gli enti territoriali e gli enti del servizio sanitario nazionale, al fine di ottenere risparmi di spesa ulteriori rispetto a quelli previsti dal patto di stabilità interno, acquistano immobili solo nel caso in cui sia comprovata documentalmente l'indispensabilità e l'indilazionabilità attestata dal responsabile del procedimento. La congruità del prezzo è attestata dall'Agenzia del demanio, previo rimborso delle spese. Sul sito internet dell'ente deve essere data preventiva notizia dell'operazione di acquisto, con l'indicazione del soggetto alienante e del prezzo pattuito.

Il comma 138 dispone, inoltre, che per il 2013 le amministrazioni pubbliche non possono acquistare immobili a titolo oneroso né stipulare contratti di locazione passiva salvo che si tratti di rinnovi di contratti o nei casi in cui la locazione sia stipulata per acquisire, a condizioni più vantaggiose, la disponibilità di locali in sostituzione di immobili dismessi o per continuare ad avere la disponibilità di immobili venduti. Esclude da tale divieto: gli enti previdenziali pubblici e privati; le operazioni di acquisto di immobili già autorizzate con decreto ministeriale prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità per il 2013; le operazioni in materia di edilizia residenziale pubblica; le operazioni di acquisto previste in attuazione di programmi e piani concernenti interventi speciali realizzati al fine di promuovere lo sviluppo economico e la coesione sociale e territoriale, di rimuovere gli squilibri economici, sociali, istituzionali e amministrativi del Paese e di favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona.

Capitale sociale della SGR. Il comma 140 rafforza la dotazione finanziaria della società di gestione del risparmio (SGR) costituita per la valorizzazione e la dismissione del patrimonio immobiliare degli Enti locali e dello Stato, disponendo che per il 2012 il relativo capitale sociale non sia limitato a 2 milioni di euro.

Limiti all'acquisto di mobili, arredi e autovetture. Per il biennio 2013-2014, i commi da 141 a 145 introducono per le amministrazioni pubbliche un limite alle spese per l'acquisto di mobili e arredi (pari al 20% della spesa sostenuta per gli stessi beni in media negli anni 2010 e 2011) e il divieto di acquisto di autovetture e di stipula di contratti di leasing di autovetture. L'applicazione delle suddette misure di contenimento della spesa costituisce, per le Regioni, condizione per l'erogazione da parte dello Stato di quote di trasferimenti erariali.

Incarichi di consulenza. Il comma 146 limita il ricorso alle consulenze informatiche per le amministrazioni pubbliche ai soli casi eccezionali adeguatamente motivati in cui occorra risolvere problemi specifici connessi al funzionamento dei sistemi informatici. Dispone che la violazione della disposizione è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti. Il comma 147 vieta il rinnovo di tutti gli incarichi di consulenza nella pubblica amministrazione limitandone, altresì, le possibilità di proroga. Più specificamente, il

comma 147, mediante modifica all'articolo 7, comma 6, lettera c), del Dlgs n. 165 del 2001, oltre a vietare espressamente il rinnovo degli incarichi conferiti a soggetti estranei all'amministrazione, ne autorizza la proroga, in via eccezionale, al solo fine di completare il progetto e per ritardi non imputabili al collaboratore, ferma restando la misura del compenso pattuito in sede di affidamento dell'incarico. Il comma 148 prevede che le società controllate direttamente o indirettamente da amministrazioni pubbliche, con fatturato da prestazione di servizi a favore delle stesse amministrazioni superiore al 90% del totale (in house), sono tenute a rispettare – per l'affidamento di incarichi di consulenza – i presupposti, i limiti e gli obblighi di trasparenza previsti per le pubbliche amministrazioni.

Razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi. I commi 151, 153 e da 155 a 158 contengono disposizioni varie in materia di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi da parte della pubblica amministrazione. In particolare dispongono:

- che le amministrazioni pubbliche e le società pubbliche procedono ad autonome procedure di acquisto di determinate categorie di beni e servizi, utilizzando i sistemi telematici di negoziazione;
- correzioni alla disciplina del diritto di recesso per le amministrazioni pubbliche che hanno validamente stipulato un contratto di fornitura o di servizi;
- che, ove previsto dal bando di gara, le convenzioni quadro possono essere stipulate con una o più imprese alle stesse condizioni contrattuali proposte dal miglior offerente;
- che la disciplina attuativa delle misure sulla riduzione dei costi unitari di manutenzione di beni e servizi sia stabilita con decreto ministeriale.

Acquisti centralizzati. Il comma 154 dispone che la nullità del contratto e la responsabilità amministrativa e disciplinare non si applica alle amministrazioni dello Stato, quando il contratto è stato stipulato ad un prezzo più basso di quello derivante dal rispetto dei parametri di qualità e prezzo messi a disposizione da Consip S.p.A., e a condizione che tra l'amministrazione e l'impresa non siano insorte contestazioni sulla esecuzione di eventuali contratti stipulati in precedenza.

Trasporto ferroviario della Campania. Il comma 177 proroga a tutto il 2013 il periodo nel quale non possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche concorsuali, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale della Campania.

Dissesto idrogeologico in Abruzzo. Il comma 182 concede un contributo straordinario di 10 milioni per ciascuno degli anni 2013 e 2014 per fronteggiare il dissesto idrogeologico nella Regione Abruzzo.

Mo.SE. Il comma 184 autorizza la spesa complessiva di 1.150 milioni nel periodo 2013-2016 per la prosecuzione dei lavori per la realizzazione del sistema MO.S.E. Il comma 185 destina, a decorrere dal 2014, una quota pari al 5% delle risorse di cui al comma precedente, ai Comuni di Venezia, Chioggia e Cavallino Treponti. Il comma 186 autorizza il trasferimento all'Autorità Portuale di Venezia di 5 milioni di euro per il 2013 e di 95 milioni di euro per il 2015 per la realizzazione di una piattaforma d'altura davanti al Porto di Venezia. Il comma 187 modifica la denominazione del Fondo per le infrastrutture ferroviarie, stradali e relativo a opere di interesse strategico per ricomprendere anche gli interventi di competenza dei Comuni di Venezia e Chioggia. Il comma 188 quantifica in 50 milioni la quota del Fondo di cui al comma precedente destinata al finanziamento degli interventi di competenza dei Comuni di Venezia, Cavallino Treponti e Chioggia.

Patto per gli Enti locali che dismettono partecipazioni. Il comma 207 alleggerisce le sanzioni per gli Enti locali assegnatari dei contributi per le finalità di cui all'articolo 6 della legge n. 798 del 1984 (Venezia e Chioggia) che non hanno raggiunto l'obiettivo finanziario del Patto di stabilità 2012 a causa della mancata erogazione di detti contributi nell'esercizio 2012.

Pedemontana piemontese. Il comma 212 assegna alla Regione Piemonte un contributo di 80 milioni per il 2015 per la realizzazione dell'asse autostradale "Pedemontana piemontese".

Expo 2015. Il comma 214 dispone che, in considerazione dell'eccezionale rilevanza dell'evento Expo 2015, in luogo della riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista a legislazione vigente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti individui, a decorrere dall'anno 2013, idonea compensazione nell'ambito delle dotazioni finanziarie delle spese rimodulabili del proprio stato di previsione. Il comma 215 stabilisce che, al fine di realizzare le opere di cui all'Allegato 1 del Dpcm 22 ottobre 2008, la Società Expo 2015 si possa avvalere del Commissario e relativa struttura per la gestione liquidatoria di Torino 2006. Il comma 216 autorizza la Società Expo 2015 a utilizzare le economie di gara per particolari esigenze che dovessero presentarsi nella realizzazione delle opere.

Pneumatici invernali. Il comma 223 sopprime il comma 9-quater dell'articolo 8 del decreto legge n. 179 del 2012, che aveva introdotto la possibilità per l'ente proprietario della strada di prescrivere l'utilizzo esclusivo di pneumatici invernali.

Terremoto del Belice. Il comma 224 prevede che, nell'ambito delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione (FSC) assegnate alla Regione Siciliana di cui alla delibera Cipe n. 1 del 6 marzo 2009, l'importo di 35 milioni di euro sia utilizzato anche per l'attuazione dei programmi direttamente applicabili di cui all'articolo 12 del DI 79/1968, recante "Ulteriori interventi e provvidenze per la ricostruzione e per la ripresa economica dei comuni della Sicilia colpiti dai terremoti del gennaio 1968". Il comma 225 assegna un contributo di 10 milioni di euro, per il 2013, ai Comuni colpiti dal terremoto del Belice, anche al fine di definire i contenziosi in atto.

Regioni sottoposte al piano di stabilizzazione finanziaria. Il comma 230 istituisce il Fondo di rotazione per la

concessione di anticipazioni alle Regioni in situazione di squilibrio finanziario con una dotazione di 50 milioni di euro, finalizzato a una anticipazione di cassa per il graduale ammortamento dei disavanzi e dei debiti fuori bilancio accertati e per fronteggiare gli oneri derivanti dall'attuazione del piano di stabilizzazione finanziaria. Affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri il compito di individuare i criteri per la determinazione dell'importo massimo dell'anticipazione di cassa attribuibile a ciascuna Regione e le modalità per la concessione e per la restituzione dell'anticipazione in un periodo massimo di 10 anni. Consente la concessione di un'anticipazione da riassorbire secondo tempi e modalità disciplinati dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

Disavanzi sanitari della Regione Campania. Il comma 260 assegna alla Regione Campania 159 milioni per il 2013 per ripianare i disavanzi sanitari dell'esercizio 1990.

Scuole non statali. Il comma 263 autorizza, per l'anno 2013, la spesa di 223 milioni di euro a favore delle scuole non statali ed esclude tale contributo dalle spese computate ai fini del patto di stabilità delle Regioni.

Offerta turistica in Basilicata. I commi da 266 a 268 riguardano il finanziamento di agevolazioni a sostegno degli investimenti privati effettuati nella Regione Basilicata per il potenziamento e il miglioramento della qualità dell'offerta turistico-ricettiva.

Alluvione nel territorio della Provincia di Teramo. Il comma 280 incrementa il Fondo della protezione civile attraverso una quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'Irpef. Assegna 8 milioni di detto fondo al finanziamento degli interventi diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Provincia di Teramo di cui alla dichiarazione dello stato di emergenza del decreto della Presidenza del Consiglio dei ministri del 10 marzo 2011.

Risorse finanziarie ai territori colpiti da calamità naturali. Il comma 290 incrementa il Fondo della protezione civile di 47 milioni per il 2013, di 8 milioni per il 2014 e di 50 milioni per il 2015 per realizzare interventi in conto capitale nei territori colpiti dagli eventi alluvionali verificatisi dal dicembre 2009 al gennaio 2010 in Liguria e in Toscana, dagli eventi alluvionali verificatisi dal 31 ottobre al 2 novembre 2010 in Veneto, dalle eccezionali avversità atmosferiche verificatesi nei mesi di febbraio e di marzo 2011 e il giorno 22 novembre 2011 nel territorio della Provincia di Messina. dagli eventi alluvionali verificatisi nel marzo 2011 nelle Marche. dalle eccezionali precipitazioni

nevose verificatesi nel febbraio 2012 nelle Marche e nell'Emilia-Romagna, dal sisma verificatosi il 26 ottobre 2012 in Calabria e Basilicata, dagli eventi alluvionali verificatisi in Piemonte nel marzo e nel novembre 2011 e in Toscana ed in Umbria nel novembre 2012. Affida a un decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni, il riparto delle risorse.

Fondazione Arena di Verona. Il comma 296 attribuisce un contributo straordinario, nel limite massimo di spesa di 1 milione di euro per il 2013, a favore della Fondazione Arena di Verona per consentire la realizzazione di iniziative nell'ambito delle celebrazioni del secondo centenario della nascita di Giuseppe Verdi.

Castello di Udine. Il comma 298 istituisce un fondo, con uno stanziamento di 130.000 euro a decorrere dal 2013, per consentire il trasferimento del Castello di Udine alla Regione autonoma Friuli Venezia Giulia.

Trasporto pubblico locale. Il comma 301 istituisce il Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale, anche ferroviario, nelle Regioni a statuto ordinario, alimentato da una quota di compartecipazione al gettito derivante dalle accise sul gasolio per autotrazione e sulla benzina. Dispone che l'aliquota di compartecipazione verrà determinata con successivo Dpcm in misura tale che la dotazione del Fondo corrisponda agli attuali stanziamenti, con una maggiorazione di 465 milioni per il 2013, di 443 milioni per il 2014 e di 507 milioni annui a decorrere dal 2015. Detta criteri di ripartizione finalizzati alla razionalizzazione e al miglioramento del servizio di trasporto locale.

Funzioni dei Comuni. Il comma 305 modifica la disciplina in tema di funzioni fondamentali dei Comuni introdotta dall'articolo 19 del DI n. 95 del 2012 relativamente alla materia statistica.

Collegamenti aerei e navali con le isole. Il comma 310 dispone che, per gli anni dal 2013 al 2016, al fine di garantire la continuità territoriale nei collegamenti aerei per le isole minori della Sicilia, alla compartecipazione a carico dello Stato per la compensazione degli oneri di servizio pubblico si faccia fronte con le risorse disponibili presso l'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), già finalizzate alla continuità territoriale del trasporto merci per via aerea con gli aeroporti siciliani, nel limite di 2,469 milioni per il 2013, di 4,253 milioni per il 2014, di 4,253 milioni per il 2015, di 1,785 milioni per il 2016. Nelle more del completamento del processo di privatizzazione di competenza delle Regioni Campania, Lazio e Sardegna, il comma 311 autorizza, fino al 30 giugno 2013, la corresponsione alle Regioni Campania, Lazio e Sardegna delle risorse necessarie ad assicurare i servizi resi dalle Società Caremar, Laziomar e Saremar. Il comma 312 subordina la corresponsione delle risorse di cui al comma 311 alla pubblicazione dei bandi di gara per la privatizzazione delle società Caremar S.p.A., Laziomar S.p.A. e Saremar S.p.A., e alla stipula di apposite convenzioni o contratti di servizio tra le Regioni Campania, Lazio e Sardegna e le citate società. Il comma 313 provvede alla copertura dell'onere per l'autorizzazione di spesa di cui al comma 311 quantificato in 17,422 milioni per l'anno 2012 e in 21,778 milioni per l'anno 2013.

Comuni montani. Il comma 319 istituisce, dal 2013, il Fondo nazionale integrativo per i Comuni classificati interamente montani ai sensi dell'elenco predisposto dall'ISTAT, con una dotazione di 1 milione per il 2013 e di 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2014 da destinare al finanziamento dei progetti di cui al successivo

comma 321. Il comma 320 dispone che all'individuazione dei progetti si provvede, entro il 30 marzo di ciascun anno, con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza unificata. Il comma 321 stabilisce che il decreto provvederà, nei limiti delle disponibilità finanziarie del Fondo, al finanziamento, in favore dei Comuni montani, di progetti di sviluppo socio-economico, anche a carattere pluriennale, che devono avere carattere straordinario e non possono riferirsi alle attività svolte in via ordinaria dagli enti interessati, rientranti tra definite tipologie di interventi.

Il comma 322 autorizza il Ministro dell'economia e delle finanze ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Congedo parentale. Il comma 339, volto al recepimento della direttiva 2010/18/UE, ripropone il contenuto dell'articolo 3 del decreto legge 11 dicembre 2012 n. 216 e modifica l'articolo 32 del Dlgs 151/2001, relativo all'istituto del congedo parentale.

Gestione dei rifiuti nella Provincia di Roma. Per proseguire nelle azioni in corso per il superamento della situazione di grave criticità nella gestione dei rifiuti urbani nel territorio della Provincia di Roma (dichiarata con il DPCM 22 luglio 2011 e connessa alla chiusura della discarica di Malagrotta), i commi da 358 a 361 dispongono la nomina, con apposito decreto del Ministero dell'ambiente, di un commissario che provveda in via sostitutiva degli enti competenti.

IMU. Il comma 380 e i commi da 382 a 384 innovano l'attuale assetto della destinazione del gettito proveniente dall'IMU e, conseguentemente, ridefiniscono i rapporti finanziari tra Stato e Comuni delineati dal Dlgs n. 23 del 2011 sul federalismo municipale, del quale si dispone l'abrogazione di numerose disposizioni. A tale scopo, ed in estrema sintesi, i suddetti commi:

- attribuiscono interamente ai Comuni l'intero gettito IMU, a esclusione di quello derivante dagli immobili ad uso produttivo, che rimane destinato allo Stato;
- sopprimono il Fondo sperimentale di riequilibrio previsto dal suddetto decreto legislativo e il meccanismo dei trasferimenti erariali fiscalizzati per i Comuni della Regione Sicilia e della Regione Sardegna;
- sospendono per il biennio 2013-2014 la devoluzione ai Comuni del gettito della fiscalità immobiliare prevista nel medesimo decreto legislativo 23/2011 (imposte di registro, ipotecarie, ipocatastali, cedolare secca e altre) e della partecipazione comunale al gettito IVA.

Bilanci di previsione degli Enti locali. Il comma 381 differisce al 30 giugno 2013 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione degli Enti locali per l'anno 2013. Il comma 397 proroga per il 2013 la procedura che attribuisce al Prefetto i poteri di impulso e sostitutivi, prima spettanti al Comitato regionale di controllo, relativi alla nomina del commissario ad acta incaricato di predisporre lo schema del bilancio e di provvedere all'approvazione del bilancio stesso, in caso di inadempimento degli Enti locali agli obblighi fondamentali di approvazione del bilancio di previsione e dei provvedimenti necessari al riequilibrio di bilancio.

IFEL. Il comma 385 dispone che non debbano essere applicate all'Istituto per la finanza e l'economia locale (IFEL) le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 6, del DI n. 95 del 2012, che prevedono la possibilità per le pubbliche amministrazioni di acquisire a titolo oneroso servizi di qualsiasi tipo, anche in base a convenzioni, da enti di diritto privato soltanto in base a procedure previste dalla normativa nazionale e comunitaria.

Il comma 386 ridetermina il contributo destinato al finanziamento dell'IFEL per gli anni 2013 e 2014, fissandolo nella misura dello 0,6 per mille del gettito IMU spettante ai Comuni relativo agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze.

TARES. Il comma 387 apporta alcune modifiche alla disciplina del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES), per renderla applicabile dal 1° gennaio 2013.

Contratti a tempo determinato. Il comma 400 proroga i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, in essere al 30 novembre 2012, che superano il limite di 36 mesi comprensivi di proroghe e rinnovi (o il diverso termine previsto dai contratti collettivi nazionali di comparto), fino al 31 luglio 2013, previo accordo decentrato con le organizzazioni sindacali.

Il comma 401 dispone che, nel reclutamento di personale mediante concorsi pubblici, le pubbliche amministrazioni possono inserire nei bandi: norme volte a garantire una riserva di posti nel limite massimo del 40% in favore dei titolari di rapporti di lavoro a tempo determinato con la pubblica amministrazione con almeno tre anni di anzianità; specifici benefici, con il riconoscimento di un apposito punteggio, in favore dei titolari di contratti di collaborazione coordinata e continuativa con la pubblica amministrazione con almeno tre anni di anzianità.

Il comma 417 autorizza fino e non oltre il 30 giugno 2013 la proroga dei contratti del personale a tempo determinato del Comune de L'Aquila impiegato nei settori urbanistico e delle politiche sociali, per le azioni a sostegno del recupero del patrimonio immobiliare e dell'identità sociale e culturale cittadina.

Assunzioni nella Pa. Il comma 404 consente alle pubbliche amministrazioni di procedere, entro il 31 dicembre

2012, alle assunzioni di personale a tempo indeterminato relative alle cessazioni verificatesi non solo negli anni 2009 e 2010 ma anche nell'anno 2011.

Dati riguardanti la scelta del contraente. Il comma 418 stabilisce che, in sede di prima applicazione, i termini contemplati dall'articolo 1, comma 32, della legge 190/2012 (recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") sono così prorogati:

- al 31 marzo 2013 il termine, fissato al 31 gennaio di ogni anno, entro cui le stazioni appaltanti, con riferimento ai procedimenti di scelta del contraente ai sensi del Codice dei contratti pubblici (Dlgs 163/2006) devono pubblicare una serie di informazioni (struttura proponente, oggetto del bando, elenco degli operatori invitati a presentare offerte, aggiudicatario, importo di aggiudicazione, tempi di completamento dell'opera, servizio o fornitura, importo delle somme liquidate) relative all'anno precedente, in tabelle riassuntive rese liberamente scaricabili in un formato digitale standard aperto che consenta di analizzare e rielaborare, anche a fini statistici, i dati informatici;
- al 30 giugno 2013 il termine, fissato al 30 aprile di ogni anno, entro cui l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici deve trasmettere alla Corte dei conti l'elenco delle amministrazioni che hanno omesso di trasmettere e pubblicare, in tutto o in parte, in formato digitale standard aperto le informazioni suddette.

Mutui a carico degli Enti locali colpiti dal sisma. Il comma 426 differisce il pagamento delle rate scadenti nell'esercizio 2012 di mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti agli Enti locali colpiti dagli eventi sismici del 20 e del 29 maggio 2012.

Patto di stabilità. I commi da 428 a 431 ridefiniscono il sistema di distribuzione degli obiettivi finanziari del patto di stabilità interno tra le amministrazioni territoriali del singolo livello di governo sulla base del meccanismo di "virtuosità", introdotto dal DI 98/2011.

I commi da 433 a 438 apportano alcune modifiche:

- alla disciplina del patto di stabilità interno per gli Enti locali, valevole, per le Province e i Comuni con popolazione superiore a 5mila abitanti, a decorrere dal 2012 e per i Comuni con popolazione compresa tra 1.001 e 5.000 abitanti, a decorrere dal 2013;
- alle misure di flessibilità nell'applicazione delle regole del patto di stabilità interno, rinviando al 2014 l'attuazione del patto regionale integrato (o patto territoriale), previsto dalla legge di stabilità 2012, e modificando, di conseguenza, alcune disposizioni concernenti il patto regionalizzato verticale, disciplinato dalla legge di stabilità 2011, che continua ad applicarsi fino all'attuazione delle disposizioni sul patto regionale integrato;
- alla disciplina del patto di stabilità interno orizzontale nazionale per anticipare i termini di attivazione delle procedure.

Il comma 439 sostituisce il comma 26 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che riguarda le misure di carattere sanzionatorio applicabili, a regime, agli Enti locali che non abbiano rispettato gli obiettivi del patto di stabilità. Provvede, in sostanza, a recepire integralmente nel comma 26 dell'articolo 31 della legge di stabilità 2011 il testo del comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo n. 149 del 2011. Il sistema sanzionatorio che viene recepito all'interno dell'articolo 31 della legge 183 dispone per gli enti inadempienti, nell'anno successivo a quello dell'inadempienza:

- l'assoggettamento ad una riduzione del fondo sperimentale di riequilibrio o del fondo perequativo in misura pari alla differenza tra il risultato registrato e l'obiettivo programmatico predeterminato;
- il divieto di impegnare spese di parte corrente in misura superiore all'importo annuale medio dei corrispondenti impegni effettuati nell'ultimo triennio;
- il divieto di ricorrere all'indebitamento per finanziare gli investimenti;
- il divieto di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- l'obbligo di procedere ad una rideterminazione delle indennità di funzione e dei gettoni di presenza, apportando una riduzione del 30 per cento rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 giugno 2010.

Il comma 440 abroga il comma 27 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, che assoggetta ad una riduzione dei trasferimenti erariali gli Enti locali della Regione Sicilia e della Regione Sardegna.

I commi da 441 a 444 vietano l'utilizzo di entrate in conto capitale per il finanziamento delle spese correnti e stabiliscono che esse possano essere utilizzate esclusivamente per la copertura di spese di investimento o per la riduzione del debito e per il ripiano degli squilibri di bilancio di parte capitale.

I commi 445 e 446 apportano alcune modifiche al comma 20 dell'articolo 31 della legge n. 183 del 2011, relativo all'obbligo per gli Enti locali di inviare al Ministero dell'economia la certificazione del saldo finanziario conseguito ai fini della verifica del rispetto del patto di stabilità interno. Tali modifiche sono volte, in sostanza, ad allungare di 45 giorni i termini per l'invio della certificazione, a renderli perentori e a prevedere specifiche sanzioni in caso di ritardo nella presentazione della certificazione.

Il comma 447 alleggerisce le sanzioni per gli Enti locali che nel 2012 non abbiano raggiunto l'obiettivo finanziario del patto di stabilità a condizione che nello stesso anno abbiano avviato le procedure di privatizzazione delle società partecipate e conseguano la relativa riscossione entro il 28 febbraio 2013.

I commi da 448 a 472 riscrivono le regole del patto di stabilità per le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano al fine di inserire in questa disciplina la nuova modalità di calcolo delle spese finali sottoposte al vincolo del patto di stabilità, definita competenza eurocompatibile, e di adeguare la normativa all'incremento di risparmio richiesto alle Regioni e alle Province autonome dal decreto legge n. 95 del 2012. Le disposizioni, valide per gli anni

2013, 2014, 2015 e 2016, riguardano:

- le regole e la definizione degli obiettivi per le Regioni a statuto ordinario;
- la definizione di competenza eurocompatibile;
- le esclusioni di determinate categorie di spese dal computo finale;
- le regole e la definizione degli obiettivi per le Regioni a statuto speciale e le Province autonome;
- le regole per il monitoraggio degli adempimenti;
- le sanzioni in caso di mancato rispetto del patto di stabilità e le misure antielusive.

Detrazioni Irpef e deducibilità Irap. Il comma 483 innalza l'importo delle detrazioni Irpef spettanti per i figli a carico. In particolare eleva:

- da 800 a 950 euro la detrazione Irpef per figli a carico di età pari o superiore a tre anni;
- da 900 a 1.220 euro quella prevista per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
- da 220 a 400 euro quella per ciascun figlio portatore di handicap.

I commi 484 e 485 modificano la disciplina delle deduzioni Irap, elevando gli importi delle deduzioni forfetarie per i lavoratori assunti a tempo indeterminato e quelli delle deduzioni previste per i contribuenti di minori dimensioni. In particolare, per effetto delle modifiche apportate dalle norme in esame, gli importi deducibili ammessi in deduzione sono così elevati:

- da 7.350 a 8.000 euro se la base imponibile non supera 180.759,91 euro;
- da 5.550 a 6.000 euro se la base imponibile supera 180.759,91 euro ma non 180.839,91 euro;
- da 3.700 a 4.000 euro se la base imponibile supera 180.839,91 ma non 180.919,91 euro;
- da 1.850 a 2.000 euro se la base imponibile supera 180.919,91 ma non 180.999,91 euro.

Le norme in esame elevano inoltre la misura dell'aumento delle predette deduzioni in favore dei seguenti soggetti:

- società in nome collettivo e in accomandita semplice ed equiparate, nonché persone fisiche esercenti attività commerciali;
- persone fisiche, società semplici ed equiparate esercenti arti e professioni.

Il comma 485 dispone che le misure agevolative in materia di IRAP si applichino a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2013.

Terreni agricoli e gasolio agricolo. Il comma 516 stabilisce che le Regioni utilizzino i dati desunti dal Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) per consentire l'applicazione dell'accisa agevolata ai carburanti impiegati nello svolgimento di attività agricole. Il comma 517 riduce del 5 per cento, a decorrere dal 1° gennaio 2014, e del 10%,

limitatamente all'anno 2013, i consumi medi dei prodotti petroliferi da ammettere all'impiego agevolato in agricoltura. Quote latte. Il comma 525 modifica le vigenti procedure di riscossione delle multe per le quote latte.

Eventi alluvionali di novembre 2012. Il comma 548 incrementa per il 2013 di 250 milioni le risorse del Fondo della protezione civile da destinare a interventi in conto capitale nelle Regioni e nei Comuni interessati dagli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio nazionale nel mese di novembre 2012.

Regioni a statuto speciale. Il comma 554 dispone che le Regioni a statuto speciale e le Province autonome di Trento e di Bolzano attuano le disposizioni di cui alla legge di stabilità per il 2013 nelle forme stabilite dai rispettivi statuti di autonomia e dalle relative norme di attuazione.

Addizionale regionale Irpef. Il comma 555 posticipa dal 2013 al 2014 la decorrenza di alcune disposizioni che disciplinano i poteri delle Regioni di manovrare l'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (Irpef).

Comune di Marsciano. Il comma 556 concede esenzioni fiscali al Comune di Marsciano colpito dagli eventi sismici del 15 dicembre 2009.

Irpef e Imu, la mossa del premier

«Alcune tasse potranno essere ridotte. E sulla casa più gettito ai Comuni»

ROMA — Sulle tasse invita gli elettori a non credere alle «promesse insostenibili», ma per la prima volta è lui stesso ad accettare di scendere nel dettaglio: c'è la «possibilità» di ridurre l'Irpef e congelare l'Iva a luglio; e anche di fare «di più», e la «via maestra» per riuscirci è «ridurre di più la spesa pubblica».

Insomma anche per Monti, come per Berlusconi, è necessario dare un orizzonte di sgravio contributivo agli italiani. La cornice e gli argomenti sono diversi, ma anche sull'Imu si possono fare degli auspici. Innanzitutto, ci tiene a dire, «è frutto del precedente governo», ma «va modificata e il gettito va dato maggiormente ai Comuni».

Intervistato su SkyTg24 Monti parla soprattutto di economia e di fisco. Lo fa per aprire gli occhi agli elettori, mettendoli in guardia dagli annunci dei «veri politici» co-

me definisce Bersani e Berlusconi, e soprattutto inquadra il tema in una cornice più ampia: «Bisogna rivedere l'intera struttura fiscale e farlo sull'arco di un po' di anni. Bisogna fare molta attenzione però alle promesse fiscali: le tasse sono certamente da ridurre, ma non con promesse insostenibili e non mantenibili. Se abbiamo una situazione compromessa è a causa di quanto fatto negli anni precedenti».

In questo quadro il capo del governo rivela un dettaglio di qualche anno fa, ricordando quando nel 2004 Berlusconi gli chiese di fare il ministro dell'Economia. «Gli dissi che avrei anche potuto ma che nel breve non c'era modo di ridurre l'Irpef come aveva promesso». La nomina a ministro non ci fu e il Cavaliere, ha aggiunto il professore, «non è poi riuscito a ridurre l'Irpef». E a proposito di Imu c'è da aggiungere «che è frutto del precedente governo, che lo promise all'Europa».

Affiorano dettagli persona-

li: quanto ha pagato lui di Imu? «Parecchio, ma non ho qui la cifra, se ne occupa mia moglie di queste cose». Quella stessa moglie che chiama «presidente», ricordando di aver confidato solo a lei, e a Napolitano, l'intenzione di candidarsi: «Lo dissi ai miei due presidenti. Quello della Repubblica e quello di casa mia...».

Una decisione che «cova» da tempo, scaturita dalla decisione del Pdl di ritirare la fiducia piena al governo, rafforzata dall'endorsement di Obama («abbiamo un rapporto di grande vicinanza e di condivisione della comprensione delle cose e delle persone»), in qualche modo discussa in modo approfondito con il capo dello Stato: «L'ho tenuto al corrente dei miei travagli interiori. Non credo che lui abbia avuto sorpresa dalla mia candidatura, ma credo l'abbia avuta nella sera di sabato 8 dicembre, quando dopo una riflessione solitaria ho presentato le dimissioni».

Ci sono alcuni sassolini che è meglio togliere dalle scarpe: la legge anticorruzione «va migliorata perché le forze politiche della mia strana maggioranza non hanno trovato intesa, per colpa del Pdl, così come sul mercato del lavoro avremmo voluto fare di più ma c'era un freno del Pd». E il discorso si collega all'alleanza con Fini e Casini: «Non li valuto per la loro storia ma prima di altri hanno capito che i problemi non si risolvevano senza la grande coalizione. Sono stati i più tenaci sostenitori della maggioranza, mentre l'apporto Pd e Pdl è stato a corrente alternata».

Sulle critiche di questi giorni, soprattutto da parte del Pdl, assicura che non ha mai offerto garanzie, assicurando che non si sarebbe candidato: «Non c'era alcun patto, io

stesso pensavo di non candidarmi perché pensavo non necessario farlo». C'è infine la soddisfazione per la crescita del suo movimento nei

sondaggi: «Mi fa piacere», è «molto sensibile e in pochissimi giorni. Serviva agli italiani vedere il simbolo o perlomeno avere certezza che questo impegno è partito e ci sarà, quando annunceremo le candidature, ci sarà eccome».

L'ultimo sassolino è sull'accusa di vicinanza a banche e finanze: il governo del Cavaliere era contro la tassazione delle transazioni finanziarie, «io ho cambiato la posizione dell'Italia»; ricorda la norma sul divieto di sedere nei cda di aziende concorrenti; e infine, sull'accusa di vicinanza ai poteri forti, invita a chiedere a Jack Welch e a Bill Gates: al primo impedì l'acquisizione della Honeywell, al secondo diede una multa record per violazione delle norme sulla concorrenza.

Marco Galluzzo
mgalluzzo@rcs.it

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Fisco. La legge di stabilità introduce una domanda ad hoc all'agente della riscossione - Il creditore deve rispondere in 220 giorni

Equitalia, più chance alla difesa

Corsia preferenziale per sospendere le cartelle con evidenti vizi di legittimità

Rosanna Acierio

Obbligo di sospensione immediata di **cartelle di pagamento** o di eventuali misure cautelari ed esecutive da parte di **Equitalia** a fronte di un'istanza presentata dal contribuente e annullamento automatico in caso di inerzia da parte dell'ente creditore decorsi 220 giorni dall'istanza. È questo uno dei provvedimenti contenuti nella legge di stabilità per il 2013 (articolo 1, commi da 537 a 543 della legge 228/2012).

Con il dichiarato intento, infatti, di semplificare gli scambi di informazioni tra Fisco e contribuente, il legislatore ha introdotto una nuova possibilità di richiesta da parte del contribuente di sospensione immediata di cartelle di pagamento o di eventuali provvedimenti di fermi amministrativi, di iscrizioni di ipoteche o pignoramenti laddove, per evidenti ragioni, risultassero illegittimi.

L'istanza

Al verificarsi di particolari situazioni, entro 90 giorni dalla notifica della cartella di pagamento o di un provvedimento esecutivo (atto di pignoramento) o cautelare (ipoteca e fermo amministrativo), il contribuente può presentare direttamente all'agente della riscossione - anche in via telematica - una apposita dichiarazione per attestare l'illegittimità dell'atto sottostante e chiedere, pertanto, la sospensione immediata delle azioni di Equitalia.

Quest'ultima avrà 10 giorni di tempo per trasmettere all'ente creditore (agenzia delle Entrate, Inps, eccetera) l'istanza.

Decorsi ulteriori 60 giorni, l'ente creditore, con una comunicazione inviata al debitore a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o a mezzo posta

elettronica certificata ai debitori obbligati all'attivazione, potrà confermare allo stesso la correttezza della documentazione prodotta, provvedendo a trasmettere, all'agente della riscossione il provvedimento di

sospensione o sgravio. In alternativa, lo stesso ente potrà avvertire il contribuente dell'inefficienza della documentazione a mantenere sospesa la riscossione, dandone notizia all'agente della riscossione.

In ogni caso, trascorsi inutilmente 220 giorni dalla presentazione della dichiarazione del debitore a Equitalia, le partite oggetto della dichiarazione sono annullate di diritto e sono considerate automaticamente disкарicate dei relativi ruoli. E sono eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

I motivi

Nell'istanza il contribuente dovrà indicare i motivi per cui chiede l'immediata sospensione e annullamento delle azioni di Equitalia. In particolare, occorrerà precisare le ragioni per cui si ritiene che gli atti siano illegittimi; ad esempio, perché il diritto al credito si è prescritto o è decaduto prima del ruolo esecutivo. Ancora si potrà dimostrare che l'atto è stato già oggetto di pagamento in data antecedente alla formazione del ruolo stesso, in favore dell'ente creditore o enunciare qualsiasi altra causa di non esigibilità del credito sotteso.

Le sanzioni

Ma se per dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti adottati, il contribuente produce documentazione falsa, ferma restando la responsabilità penale, si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% dell'ammontare delle somme dovute, con un minimo di 258 euro.

La disciplina transitoria

Le nuove disposizioni si applicheranno anche alle dichiarazioni presentate all'agente della riscossione prima dell'entrata in vigore della legge di stabilità, prima, cioè, del primo gennaio scorso. In tal caso, l'ente creditore provvederà a confermare o a rigettare la richiesta del contribuente, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione in «Gazzetta Ufficiale» della leg-

ge (cioè entro il 29 marzo). Trascorsi inutilmente ulteriori 220 giorni dalla stessa data, le pendenze saranno annullate di diritto e l'agente della riscossione sarà considerato automaticamente scaricato dei relativi ruoli. Allo stesso tempo saranno eliminati dalle scritture patrimoniali dell'ente creditore i corrispondenti importi.

Stabilità. Il nuovo calendario

Tributi, più tempo per le correzioni

Pasquale Mirto

Da quest'anno con la legge di stabilità gli enti locali avranno più tempo per correggere **tariffe e aliquote comunali**.

La regola generale sulla tempistica è fissata dall'articolo 1, comma 169 della legge 296/2006 il quale prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data di approvazione del bilancio di previsione. In questo modo le delibere hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Altrimenti scatta la proroga.

Ma alla regola generale si aggiunge da quest'anno una nuova eccezione. La legge di stabilità all'articolo 1, comma 444, dà la possibilità ai Comuni, per ripristinare gli equilibri di bilancio, di modificare tariffe e aliquote entro il 30 settembre, ovvero entro la data prevista per la verifica degli equilibri di bilancio.

Un'eccezione specifica già riguardava l'Imu. L'articolo 13, comma 13-bis del Dl 201/2011 prevede che da quest'anno l'efficacia delle delibere di approvazione delle aliquote e della detrazione Imu decorre dalla data di pubblicazione sul sito informatico del ministero dell'Economia, e gli effetti delle delibere retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito. Ma solo se la pubblicazione avviene entro il 30 aprile dell'anno a cui la delibera si riferisce. Quindi l'invio al Mef deve avvenire entro il 23 aprile. Altrimenti, aliquote e detrazione si intendono prorogate di anno in anno. Per rispettare questi termini i Comuni dovranno ap-

provare le aliquote Imu entro fine marzo, anche se il termine di approvazione del bilancio 2013 è stato già prorogato al 30 giugno. Una situazione a tutt'evidenza illogica, oltre che lesiva dell'autonomia dei Comuni.

Anche per i termini di invio e pubblicazione delle delibere c'è una regola generale e varie eccezioni. La regola generale è contenuta nell'articolo 13, comma 15 del Dl 201/2011, il quale prevede che tutte le deliberazioni regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei Comuni devono essere inviate al ministero dell'Economia entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive, e comunque entro trenta giorni dal termine per il bilancio di previsione. Il mancato invio nei termini è sanzionato, previa diffida, con il blocco, sino all'adempimento dell'obbligo, delle risorse a qualsiasi titolo dovute agli enti inadempienti. Ma questo nuovo meccanismo è subordinato a un decreto del Mef, ancora non emanato.

Oltre all'eccezione già detta per l'Imu, per l'addizionale Irpef l'articolo 14, comma 8, del Dlgs 23/2011 dispone che la delibera di variazione ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di pubblicazione sul sito informatico del Mef a condizione che la pubblicazione avvenga entro il 20 dicembre dell'anno a cui la delibera afferisce. Pena la conferma dell'addizionale approvata in precedenza.

Semplificare e uniformare questi variegati termini appare ormai una necessità imprescindibile.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Rifiuti. Sovrapposizione Ato-Comune

Sulle tariffe Tares caos competenze

Anna Guiducci

Le tariffe della **Tares** devono essere approvate dagli enti regionali costituiti e disciplinati dalle normative di settore.

Ai sensi dell'articolo 34, comma 23, della legge 221/2012, (conversione del secondo decreto sviluppo), sono infatti unicamente gli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali a esercitare le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica (rifiuti compresi), di scelta della forma di gestione e affidamento, di determinazione delle tariffe e di controllo.

La norma si pone in evidente contrasto con la disciplina istitutiva della Tares (articolo 14, Dl 201/11), secondo la quale il Consiglio comunale deve approvare le tariffe del tributo entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso e approvato dall'autorità competente.

Poiché soggetto attivo del tributo è il Comune, deve essere il Consiglio comunale a deliberare eventuali riduzioni ed esenzioni, la cui copertura finanziaria deve essere assicurata con risorse della fiscalità generale.

La disciplina integrativa recata dalla legge di stabilità 2013 (legge 228/2012) non chiarisce la competenza in materia di approvazione delle tariffe, esponendo al rischio di impugnazione gli atti eventualmente adottati in violazione di legge per incompetenza assoluta dell'organo deliberante.

Il comma 387 dell'articolo uni-

co consente ai Comuni, in deroga all'articolo 52 del Dlgs 446/97, di affidare, fino al 31 dicembre 2013, la gestione del tributo o della tariffa ai soggetti che, al 31 dicembre 2012, svolgono, anche disgiuntamente, il servizio di gestione dei rifiuti e di accertamento e riscossione della Tarsu, della Tia 1 o della Tia 2.

Il versamento del tributo o della tariffa nonché della maggiorazione di 0,30 euro al metro quadrato (elevabile fino a 0,40 dal Consiglio comunale) deve essere effettuato con F24 o con conto corrente postale intestato esclusivamente al Comune.

Per quest'anno, il termine di versamento della prima rata è posticipato ad aprile, ferma restando la facoltà del Comune di deliberare una scadenza successiva.

Sino alla determinazione delle tariffe l'importo delle rate è calcolato in acconto, commisurandolo a quanto versato nell'anno precedente a titolo di Tarsu, Tia 1 o Tia 2 e tenendo conto della maggiorazione di 0,30 euro al metro quadrato. L'eventuale conguaglio per maggiorazioni fino a 0,40 euro è invece effettuato con l'ultima rata.

I tempi di pagamento del servizio di igiene urbana da parte dei Comuni non coincidono, per l'anno 2013, con i tempi di riscossione del tributo o della tariffa. Lo squilibrio finanziario potrebbe compromettere seriamente la gestione della liquidità degli enti e comportare il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, i cui costi produrrebbero necessariamente incrementi tariffari a carico dei contribuenti.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Le procedure. Gli atti e le delibere da tenere sotto osservazione

Verifiche a campione anche su contratti e spese

Le nuove disposizioni del Testo unico enti locali delineano l'impostazione e i principali contenuti del regolamento dei controlli interni, ma gli enti locali devono definirle nel dettaglio e renderle coerenti con gli strumenti di verifica.

I nuovi articoli del Tuel (dal 147 al 147-quinquies) stabiliscono sia gli oggetti principali del sistema di audit sia alcune modalità organizzative.

Per i controlli di regolarità amministrativa e contabile il quadro sui percorsi di verifica preventiva si connette con l'articolo 49 del Tuel sui pareri e sull'obbligo del parere di regolarità tecnica per le determinazioni dirigenziali.

Le norme regolamentari sul controllo successivo (che vede come soggetto di riferimento il segretario dell'ente) devono tradurre le modalità nel rispetto dei principi internazionali di revisione (con possibile riferimento agli Isa - *International standards on auditing*), nonché devono definire i parametri per la campionatura degli atti (provvedimenti amministrativi, determinazioni di spesa e liquidazione, contratti) da sottoporre alla verifica. È peraltro necessario che questa parte del regolamento sia collegata al piano anticorruzione, previsto dalla lcgge 190/2012, al fine di ottimizzare l'uso degli strumenti di audit.

SOCIETÀ PARTECIPATE

Partenza scaglionata fino al 2015, ma per tutti è già in vigore l'obbligo di monitorare le uscite e la qualità delle prestazioni

La disciplina del controllo di gestione deve essere modulata tenendo conto della correlazione agli obiettivi del Peg (piano esecutivo di gestione), delle fasi e dell'analisi per centri di costo specificati dall'articolo 197 del Tuel. La disciplina del controllo sugli equilibri finanziari deve invece essere ricondotta al regola-

mento di contabilità.

I parametri per le norme regolamentari sono anzitutto le disposizioni in materia di contabilità pubblica presenti nello stesso Tuel (ad esempio l'articolo 193), quelle sul patto di stabilità e il bilancio consolidato, nonché quelle di attuazione dell'articolo 81 della Costituzione sul pareggio di bilancio. Il sistema di verifica dovrà porre attenzione agli elementi di maggior incidenza, come ad esempio la sostenibilità dell'indebitamento.

Inoltre, l'articolo 148 (controlli della Corte dei conti sui bilanci) evidenzia ulteriori profili di criticità sui quali focalizzarsi: ricorso frequente alle anticipazioni di tesoreria, disequilibrio consolidato della parte corrente del bilancio, anomalie nella gestione di servizi per conto terzi, l'aumento non giustificato di spesa degli organi politici istituzionali.

Il check sugli equilibri finanziari si correla al controllo sui programmi, che può essere composto in termini più o meno articolati, ma necessariamente efficaci, per rispondere al confronto con i verificatori esterni all'ente.

Proprio lo spettro esteso del controllo della Corte dei conti sollecita tutti gli enti locali (non solo quelli con oltre 100mila abitanti, tenuti già dal 2013) a disciplinare nel regolamento forme strutturate di controllo strategico, ma soprattutto il controllo sugli organismi partecipati e sulla qualità dei servizi, connettendoli alle numerose disposizioni legislative già comportanti obblighi in tal senso.

Al. Ba.

Imposta municipale unica, nel 2013 il gettito torna interamente ai Comuni

Resta di spettanza dello Stato solo quanto sarà incassato dagli immobili di categoria D, per mantenere i saldi programmati di finanza pubblica

di **Claudio Carbone**

Con la legge di Stabilità (n. 228/2012) l'intero gettito dell'imposta municipale torna a favore dei Comuni, a esclusione della quota dovuta per gli immobili di categoria d. L'effetto è riconoscere il gettito del tributo direttamente all'ente impositore e di semplificare, nel contempo, gli adempimenti tributari dei cittadini.

Nella sostanza si tratta di una riduzione della compartecipazione dello Stato al gettito; il mantenimento della quota di riserva statale afferente gli immobili di categoria D, in particolare, si è resa necessaria per il mantenimento dei saldi programmati di finanza pubblica, prevedendo la manovra finanziaria per il 2013 una riduzione delle risorse statali di oltre 3 miliardi di euro.

Per garantire un'equa distribuzione di risorse, inoltre, è disciplinata l'istituzione di un fondo di solidarietà comunale. Infine, in ordine al differimento per il 2013 del termine per deliberare il bilancio di previsione degli Enti locali, in base all'articolo 151 del Dlgs 267/2000, dal 31 dicembre 2012 al 30 giugno 2013 sono prorogati i termini per deliberare le aliquote e le detrazioni (comma 381, articolo 1, della legge 228/2012).

LE NOVITÀ

Il comma 380, articolo 1, della legge 228/2012 prevede che dagli anni 2013 e 2014 il gettito dell'Imu sia interamente attribuito ai Comuni, salvo il gettito sugli immobili a destinazione produttiva appartenenti alla categoria catastale d, spettante allo Stato in misura pari all'aliquota base dello 0,76%. Ai Comuni è consentito di elevare sino allo 0,3% l'aliquota base degli immobili di categoria d. In tale ultimo caso, il maggior gettito è interamente devoluto al Comune. Per assicurare agli stessi la spettanza del gettito dell'imposta municipale propria, il comma 380, articoli 1, della legge di Stabilità prevede per 2013 e 2014:

- a) la soppressione della riserva allo Stato prevista dal comma 11, articolo 13, del DI 201/2011, in base al quale è stata anticipata al 2012 l'applicazione dell'Imu, istituita e disciplinata dal Dlgs 23/2011. Il comma 11, nello specifico, riserva allo Stato la quota d'imposta pari alla metà dell'importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, a eccezione dell'abitazione principale e delle relative pertinenze, nonché dei fabbricati rurali a uso strumentale, l'aliquota di base dello 0,76%;
- b) l'istituzione di un fondo di solidarietà comunale nello stato di previsione del ministero dell'Interno da alimentare con una quota dell'Imu di spettanza dei Comuni da definirsi con specifico Dcpm entro il 30 aprile per l'anno 2013, ed entro il 31 dicembre 2013 per il 2014. In caso di mancato accordo, il decreto del presidente del Consiglio dei ministri è comunque emanato entro i 15 giorni successivi. L'ammontare iniziale del fondo è pari a: 4.717,9 milioni di euro per il 2013 e a 4.145,9 milioni di euro per il 2014. Una quota di pari importo dell'Imu di spettanza dei Comuni verrà versata all'entrata del bilancio statale; successivamente, con l'emanazione del Dcpm sarà rideterminato l'importo da versare al bilancio statale, per essere riassegnato al fondo;
- c) l'incremento della dotazione del fondo di solidarietà comunale di 890,5 milioni per il 2013 e di 318,5 milioni per il 2014;
- d) che i criteri di formazione e di riparto del fondo di solidarietà comunale dovranno essere individuati con il Dcpm che definisce le modalità di finanziamento del fondo di solidarietà comunale, tenendo conto per i singoli Comuni anche: degli effetti finanziari derivanti da tali disposizioni; della definizione dei costi e dei fabbisogni standard; della dimensione demografica e territoriale; della dimensione del gettito Imu ad aliquota base di spettanza comunale; della diversa incidenza delle risorse soppresse (fondo sperimentale di riequilibrio) sulle risorse complessive per il 2012; delle riduzioni previste dal comma 6, articolo 16, del DI 95/2012 e, infine, dell'esigenza di limitare le variazioni, in aumento e in diminuzione, delle risorse disponibili ad aliquota base, attraverso l'introduzione di una appropriata clausola di salvaguardia;
- e) la soppressione del fondo sperimentale di riequilibrio previsto dall'articolo 2 del Dlgs 23/2011, istituito per tre anni e comunque fino alla data di attivazione del fondo perequativo previsto dall'articolo 13 della legge 42/2009, per realizzare in forma progressiva e territorialmente equilibrata la devoluzione ai Comuni della fiscalità immobiliare, nonché dei trasferimenti erariali ai Comuni della Sicilia e della Sardegna limitatamente alle tipologie di trasferimenti fiscalizzati, di cui ai decreti del ministro dell'Interno, di concerto con il ministro dell'Economia e delle finanze, del 21 giugno 2011 e del 23 giugno 2012;
- f) l'applicabilità dell'articolo 13, comma 17, del DI 201/2011, ai territori delle regioni Friuli Venezia Giulia e Valle d'Aosta e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- g) la non applicabilità, per il 2013 e 2014, dei commi 1, 2, 4, 5, 8 e 9, articolo 2, del Dlgs 23/2011, recanti disposizioni varie concernenti la fiscalità immobiliare;
- h) la previsione che gli importi di cui alla quota Imu riservata allo Stato, alla dotazione del fondo di solidarietà comunale e del fondo sperimentale di riequilibrio, nonché dell'Imu sugli immobili gruppo d riservata allo Stato, potranno essere modificati in seguito alla verifica del gettito dell'Imu per il 2012.

LA REVISIONE DELLE SPETTANZE SPETTANTI ALL'IFEL

Il comma 382, articolo 1, della legge 228/2012, stabilisce che entro il 28 febbraio 2013 il ministero dell'Interno eroghi ai Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, della Sicilia e della Sardegna un anticipo su quanto spettante per il 2013 a titolo di Fondo di solidarietà comunale, in base ai dati relativi agli importi spettanti pubblicati sul sito internet del ministero dell'Interno al 31 dicembre 2012.

Quest'importo è pari, per i Comuni delle Regioni a Statuto ordinario, al 20% di quanto spettante per il 2012 a titolo di fondo sperimentale di riequilibrio, mentre per quelli delle Regioni Sicilia e Sardegna al 20% di quanto spettante per il 2012 a titolo di trasferimenti erariali.

Con il successivo comma 383, in merito alla verifica del gettito Imu del 2012 prevista dal comma 6-bis, articolo 9, del DI 174/2012, è stabilito che questa si realizzi utilizzando anche i dati relativi alle aliquote e ai regimi agevolativi deliberati dai singoli Comuni e raccolti dall'Ifel, nell'ambito dei propri compiti istituzionali in base a una metodologia concordata con il ministero dell'Economia e delle finanze. Ad ogni modo, tramite la verifica del gettito dell'Imu del 2012, da effettuare entro febbraio 2013, si provvede all'eventuale regolazione dei rapporti finanziari tra lo Stato e i Comuni, nell'ambito delle dotazioni del fondo sperimentale di riequilibrio e dei trasferimenti erariali.

Con il comma 386, invece, è rideterminato il contributo a favore dell'Ifel previsto dal Dlgs 504/1992 nella misura dello 0,6 per mille del gettito dell'Imu relativa agli immobili diversi da quelli destinati ad abitazione principale e relative pertinenze, spettante al Comune. Scopo della disposizione è mantenere sostanzialmente invariato il contributo a favore dell'Ifel rispetto a quello vigente, alla luce delle modifiche in materia di attribuzione del gettito Imu tra Erario e Comuni per il 2013 e il 2014.

La riapertura dei termini porta i contribuenti a valutare la convenienza dell'operazione

Le rivalutazioni sono al vaglio

Calcolatrice alla mano tra imposte versate e rate pendenti

Pagina a cura

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Dopo la recente riapertura della rivalutazione dei terreni e delle partecipazioni, a cura della legge di stabilità per il 2013, i contribuenti in odore di cessione e che hanno già eseguito una precedente rideterminazione del costo di acquisto potranno detrarre dall'imposta dovuta quella in precedenza versata, ricalcolando le rate ancora pendenti.

Il comma 473, dell'art. 1, della legge n. 228/2012 (si veda *ItaliaOggi* del 3/01/2013) è intervenuto sul comma 2, dell'art. 2, dl n. 282/2002, convertito nella legge n. 27/2003, riaprendo, di fatto, i termini per procedere alla rideterminazione del costo di acquisto delle partecipazioni in società non quotate e di terreni, agricoli e non.

Le condizioni per rendere efficace la nuova rideterminazione sono il possesso dei beni (terreni e partecipazioni) alla data del 1° gennaio scorso, il versamento dell'imposta sostitutiva (2 o 4%), in un'unica soluzione o in tre rate annuali a partire dal prossimo 30 giugno, e la redazione di una perizia asseverata a cura di un professionista abilitato.

Come avviene ogniqualvolta che si presenta detta opportunità, numerose sono le situazioni particolari che si presentano, nella consapevolezza che i contribuenti (persone fisiche, società semplici ed enti non commerciali) devono valutarne la relativa convenienza, tenendo conto che, rideterminando il costo fiscalmente riconosciuto ai beni, nella fase di cessione la plusvalenza può anche essere totalmente neutralizzata, azzerando la relativa tassazione ordinaria.

Partecipazioni. Con riferimento alla rideterminazione del valore di acquisto delle

partecipazioni, il contribuente deve ottenere, preliminarmente, una perizia di stima asseverata (tribunale, giudice di pace o notaio) predisposta da un commercialista o da un revisore legale che tenga conto dell'intero patrimonio netto della partecipata, ancorché lo stesso possieda una frazione del capitale sociale (per esempio, il 40%).

Dovendo tenere conto che l'imposta sostitutiva è variabile (2% per le partecipazioni non qualificate e 4% per quelle qualificate), nel caso in cui il possessore voglia rivalutare una quota della propria partecipazione (per esempio il 10% dell'intero 40% posseduto di una società di capitale), stante il fatto che la quota detenuta rappresenta comunque una partecipazione qualificata, il versamento deve avvenire applicando l'aliquota più alta (4%).

Il costo della perizia (Agenzia delle entrate, circ. 47/E/2011 § 1.2) può essere sostenuto sia dalla società sia dal socio, con la conseguenza che nel primo caso la spesa è deducibile dal reddito d'impresa del soggetto collettivo in quote costanti nell'esercizio in cui la stessa è sostenuta e nei quattro successivi mentre, nel secondo caso, incrementa il costo rivalutato delle partecipazioni.

Fatto salvo il caso in cui la partecipazione sia gestita nell'ambito del regime di risparmio amministrato o gestito, la perizia può essere predisposta anche in data successiva alla cessione, purché entro il termine stabilito (1/7/2013, poiché il 30 giugno cade di domenica) e, se la cessione avviene a minor valore rispetto a quello rivalutato, la minusvalenza risulta irrilevante.

Particolari situazioni nei passaggi generazionali, giacché in presenza di decesso del proprietario il nuovo costo fiscalmente valido non può

trasferirsi agli eredi, in quanto si deve utilizzare il valore indicato nella dichiarazione di successione mentre, diversamente, se la partecipazione è stata rivalutata e poi donata, il donatario può utilizzare il costo fiscalmente riconosciuto, ai sensi del comma 6, dell'art. 68, dpr n. 917/1986 (Tuir).

È ammessa la possibilità di rivalutare le partecipazioni da parte degli eredi che hanno ricevuto la partecipazione in data successiva all'1/1/2013, a condizione che prima del decesso il proprietario abbia conferito a un professionista il mandato per la redazione della perizia di stima (Agenzia delle entrate, circ. 9/05/2003 n. 27/E).

Terreni. In tal caso la perizia deve essere redatta da un professionista «tecnico» (geometra, architetto, ingegnere o altro tecnico abilitato) e deve essere predisposta (e non asseverata – Ctr Piemonte – sentenza n. 87/36/10), a differenza di quanto avviene per le partecipazioni, prima della cessione del terreno in quanto il valore rivalutato costituisce valore minimo per l'applicazione delle imposte di registro e accessorie (ipocatastali), ai sensi del comma 6, dell'art. 7, legge n. 448/2001.

Un'altra differenza rispetto alle partecipazioni concerne la cessione a valore inferiore a quello di perizia che, in tal caso, azzerava la rivalutazione, con la necessità di utilizzare il valore di carico, non rivalutato, per la determinazione della plusvalenza. La rivalutazione ha effetto anche nel caso in cui il terreno sia oggetto, in seguito, di esproprio, se il contribuente opta per l'applicazione delle regole contenute nella lettera b), comma 1, dell'art. 67 del Tuir.

Sussiste la possibilità, inoltre, di rivalutare i terreni posseduti in regime di comunio-

ne pro-indiviso anche a cura di alcuni dei comproprietari, utilizzando una perizia di stima riferibile all'intero valore dell'area, ma assoggettando a imposta sostitutiva (4%) la parte corrispondente alla propria quota.

L'imposta sostitutiva.

L'imposta dovuta è differenziata nelle aliquote e fissata nella misura pari al 4% per i terreni e per le partecipazioni qualificate (quelle superiori al 20% del capitale sociale per le società di capitali e al 25% per le società di persone) o al 2% per le partecipazioni non qualificate. Il versamento deve essere eseguito entro il prossimo 1° luglio in un'unica soluzione o in tre rate di pari importo, di cui la prima entro la detta data e le seconda e la terza al 30/6/2014 e al 30/6/2015, gravate di interessi.

Dopo l'intervento del dl n. 70/2011 (lettera ee, del comma 2, dell'art. 7), è oggi possibile scomputare dall'imposta sostitutiva dovuta, in alternativa alla richiesta di rimborso, l'imposta già versata nella precedente rideterminazione dei medesimi beni.

Di conseguenza, il contribuente non deve versare le rate ancora pendenti della precedente rideterminazione (1/7/2013 e 30/6/2014) e può detrarre l'imposta già versata da quella nuovamente dovuta, in relazione alla nuova rideterminazione (Agenzia delle entrate, circ. 47/E/2011 § 2).

Tale soluzione era stata negata in precedenza dalle Entrate (risoluzione n. 35/E/2004) ma con il citato e recente intervento, ancora valido, il legislatore ha confermato la doppia possibilità (rimborso o scomputo), confermando che, se dalla seconda rideterminazione emerge un valore inferiore e la prima imposta eccede quella dovuta per la seconda rivalutazione, in presenza di valori in ribasso, il contribuente non può ottenere un rimborso o non può utilizzare a scomputo un ammontare superiore all'importo dovuto in base all'ultima rideterminazione del valore eseguita (Agenzia delle entrate, circ. n. 47/E/2011 § 3).

Riprendendo l'esempio fornito dalle Entrate, se l'imposta

dovuta nella precedente rivalutazione è pari a 60, è stata versata una prima rata pari a 20 e l'imposta dovuta per la nuova rideterminazione del costo di acquisto è pari a 110, l'imposta da versare sarà pari a 90 e l'importo di ogni rata (tre rate) sarà pari a 30, mentre se l'imposta dovuta è pari a 40, il contribuente potrà scomputare quella già versata (20) e versare la differenza 20, in una unica soluzione o in tre rate di eguale importo.

— © Riproduzione riservata — ■

Lo prevede la legge di stabilità: è atteso un maggior gettito di 27 milioni di euro

Giustizia amministrativa salata

Per il contributo unificato previsti aumenti fino al 50%

| I nuovi calcoli | | | | | | |
|---|-------------|----------------------------------|--|-------------|---|---------|
| Processo amministrativo | | | | | | |
| Valore della controversia | | Contributo unificato primo grado | Contributo unificato Appello | Totale | | |
| Pari o inferiore a 200.000 euro | | 2.000 euro | 3.000 euro | 5.000 euro | | |
| Importo compreso tra 200.000 e 1.000.000 euro | | 4.000 euro | 6.000 euro | 10.000 euro | | |
| Superiore a 1.000.000 euro | | 6.000 euro | 9.000 euro | 15.000 euro | | |
| Processo civile | | | | | | |
| Valore | Primo grado | Appello | Sanzione in caso di soccombenza o di appello dichiarato improcedibile o inammissibile. | Cassazione | Sanzione in caso di soccombenza o di cassazione dichiarata improcedibile o inammissibile. | Totale |
| 100.000 € | 660 € | 990 € | 990 € | 1.320 € | 1.320 € | 5.280 € |

Pagina a cura
DI ANTONIO CICCIA

Stabilità della giustizia a tinte digitali e con le mani nel portafoglio dei litiganti. L'agenda digitale a tappe forzate (dal 30 giugno 2014 gli avvocati devono depositare in tribunale solo atti informatici) e il rincaro del balzello dovuto per iniziare una causa (in particolare i ricorsi amministrativi sugli appalti) segnano la manovra sulla giustizia per il 2013.

Da un lato si conta sui risparmi di spesa connessi alla dematerializzazione delle carte dei processi (si veda *ItaliaOggi Sette* del 31 dicembre 2012), dall'altro si contabilizzano le maggiori entrate da versamenti di un contributo unificato che dovrebbe dare un maggior gettito di 27 milioni di euro a decorrere dall'anno in corso.

Ma vediamo come si articola

lano le novità punto per punto previste dalla legge di stabilità (legge 24/12/2012 pubblicata sulla *G.U.* n. 228, del 29/12/2012).

Contributo unificato. Il contributo unificato viene alzato con la conseguenza di aumentare le somme richieste per l'accesso alla giustizia amministrativa.

In particolare la legge di stabilità eleva da 1.500 a 1.800 euro il contributo unificato dovuto per le controversie cui si applica il rito abbreviato disciplinato dal Codice del processo amministrativo; sostituisce ai 4 mila euro attualmente previsti per tutte le controversie in tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle Autorità amministrative indipendenti una disciplina del contributo unificato diversificata in ragione del valore della controversia (por-

tando il contributo dal valore minimo di 2 mila euro a quello massimo di 6 mila euro); eleva da 600 a 650 euro il contributo unificato dovuto in tutti i restanti casi, compreso il ricorso straordinario al presidente della repubblica.

Per i ricorsi tema di affidamento di pubblici lavori e di provvedimenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti il contributo dovuto è di 2 mila euro quando il valore della controversia è pari o inferiore a 200 mila euro; per quelle di importo compreso tra 200 mila euro e un milione il contributo dovuto è di 4 mila euro, mentre per quelle di valore superiore a un milione di euro è pari a 6 mila euro. Se manca la dichiarazione il contributo dovuto è di 6 mila euro.

Inoltre il contributo unificato nel processo amministrativo è aumentato sempre del 50% per i giudizi di impugnazione.

Nel processo amministrativo relativo alle controversie in tema di affidamento di pubblici lavori, per valore della lite si intende l'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara; nelle controversie relative all'irrogazione di sanzioni da parte delle Autorità amministrative indipendenti, invece, il valore della lite è rappresentato dalla somma richiesta a titolo di sanzione.

Quando le controversie amministrative riguardano i provvedimenti concernenti le procedure di affidamento di pubblici lavori, servizi e forniture il valore della lite, calcolato sull'importo posto a base d'asta individuato dalle stazioni appaltanti negli atti di gara, non considera i ribassi: c'è quindi la possibilità di un'incidenza negativa nel caso di ribasso che comporta un'offerta compresa nello scaglione più basso del contributo unificato rispetto a quello da applicare per l'importo base.

Le disposizioni relative all'incremento del contributo unificato per i processi amministrativi, compreso l'aumento della metà per i giudizi di impugnazione si applicheranno ai ricorsi notificati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di stabilità (1° gennaio 2013).

— © Riproduzione riservata — ■

C'è la sanzione anche sull'impugnazione respinta

Altro filone di intervento riguarda l'obbligo di pagare una sanzione pari al balzello in caso di fallimento dell'iniziativa giudiziaria. In particolare si prevede che quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso. In sostanza per le impugnazioni la legge di stabilità prevede un contributo unificato raddoppiato in caso di soccombenza o di impugnazione dichiarata improcedibile o inammissibile. Il versamento alla fine assume un carattere sanzionatorio teso a punire chi ha fatto perdere tempo alle corti. La norma non prevede alcuna valutazione discrezionale da parte del giudice, al fine di tenere conto della eventuale buona fede dell'interessato.

Si tratta di un altro tassello che disincentiva le parti a farsi le proprie ragioni nei gradi di giudizio successivi al primo. Solo di recente è stato inserito il filtro di ammissibilità all'appello e ora con la prospettiva del raddoppio del balzello, l'impugnazione diventa una pericolosissima corsa a ostacoli. Tra l'altro potrebbe capitare una vera e propria beffa: si pensi alla dichiarazione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse a fronte di una sostanziale resa di controparte che espone il vincitore al pagamento della sanzione. Per esempio, una stazione appaltante dopo il ricorso di un'impresa contro la propria esclusione revoca l'esclusione e riammette l'impresa interessata: l'impresa è soddisfatta, ma l'improcedibilità del ricorso impone il giudice di accollare all'impresa il pagamento della sanzione.

“L’Imu può essere cambiata” Monti apre il fronte delle tasse “Irpef più leggera e Iva congelata, è possibile”

ALBERTO CUSTODERO

ROMA — «L’Imu va data ai comuni. È possibile ridurre l’Irpef e congelare l’Iva, ma no a promesse non sostenibili». Mario Monti, il premier dimissionario che chiama «Barak» il presidente Usa, rilancia sul tema delle tasse. «Nel novembre del 2011 — spiega — la situazione era catastrofica. Ora i conti sono in ordine, una manovra potrebbe essere necessaria solo se ci saranno eventi imprevisti». Un ordine ottenuto grazie a «una battaglia di civiltà» contro l’evasione fiscale che ha «fatto recuperare 10 miliardi». «Sommati ai 60 miliardi risparmiati grazie al calo dello spread — spiega Monti — ecco spiegato come, al momento, anche l’Ue ci riconosca il pareggio di bilancio pubblico strutturale per 2013».

Dopo la trottata di sabato, domenica tocca a Sky Tg24 raccogliere le «confessioni» del leader della lista «Scelta Civica». «La Merkel si è lamentata della mia durezza», dice. «Non era abituata», chiosa, alludendo ai non felici rapporti fra la Cancelliera e il suo predecessore. S’innervosisce quando lo ascrivono ai poteri forti («Chiedete a Bill Gates se è vero», replica). E gli contestano la vicinanza ai salotti bancari: «Il governo Berlusconi era contro la tassa sulle transazioni finanziarie — si difende — io ho cambiato posizione. E adesso si sta facendo la cosiddetta Tobin Tax». Quindi, si toglie un sassolino dalla scarpa destra («La legge anticorruzione non è stata voluta dal Pdl»), e uno dalla sinistra («Sul mercato del lavoro avremmo voluto fare di più ma c’era un freno del Pd»).

Ma le sue dichiarazioni hanno scatenato reazioni politiche da entrambi gli schieramenti. «Monti nei panni del propagandista non fa un buon servizio alla politica e al Paese — replica per i democratici la senatrice Anna Finocchiaro — conosce bene la lealtà del Pd nel sostenere il suo Esecutivo. E anche sulla riforma del lavoro il nostro sostegno, anche se noi avremmo fatto scelte diverse, non è venuto meno. Non abbiamo mai fatto ricatti». Anche il Pdl lo ha criticato: «Dopo esser stato promotore dell’Imu in questa versione — attacca il segretario Pdl

Angelino Alfano — da buon vecchio politico parla ora di diminuzione delle tasse». Il deputato pd Francesco Boccia torna sull’invito di Monti di qualche giorno fa di «silenziare le ali estreme». «Il taglio delle ali — replica Boccia — è un ragionamento da anni ’70. Pensavamo di esserci lasciati alle spalle il tempo del Comunismo e delle ali estreme. C’è una coalizione di progressisti da un lato, dall’altro un’operazione chimica che ha come unico scopo quello di impedire che il Pd governi». «Sus spread e Imu dice cose non vere — è l’affondo di Renato Brunetta — fa conti ridicoli e sbagliati. Vada a rileggersi il suo Def. Matita blu».

Toni aspri anche dalla Lega. «Monti ha approvato l’Imu e ora dice che vuole toglierla — twitta Roberto Maroni — scusi Professore, ma davvero lei pensa che i cittadini siano tutti fessi?». Il leader del Carroccio «risulta poi per l’iniziativa anti-Imu dell’ex ministro dell’Economia, Giulio Tremonti, che ha suggerito agli italiani di ricorrere alla Consulta contro la tassa sugli immobili che a suo giudizio è «incostituzionale». Anche i comuni italiani, infine, sono schierati contro il premier uscente. «Se il governo avesse seguito le indicazioni dell’Anci — commenta il segretario dell’Associazione, Angelo Rughetti — l’Imu sarebbe tutta degli enti locali».

Quel salasso sulla casa che vale 24 miliardi

L'imposta costa 280 euro in media a famiglia. A Milano 430. Roma record: 640

LUISA GRION

ROMA — L'ultima rata è stata versata più di ventigiorni fa, ma l'Imu — in realtà mai uscita dalla mente degli italiani — è di nuovo potentemente tornata alla ribalta grazie alla campagna elettorale in corso. Da chi vi a visto una sciagura necessaria per rimettere in sesto i conti, a chi l'ha considerata una vera e propria patrimoniale «colpevole» di aver ulteriormente affossato l'economia, l'imposta

Nei grandi centri prelievo molto più elevato. Una stangata per le seconde abitazioni

municipale unica non ha mai smesso di far discutere il Paese ed è inevitabile che continui a farlo. La posta sul piatto è notevole. Le entrate garantite dall'Imu sono state stimate in 24 miliardi di euro, tre in più di quelli messi in preventivo dal governo con nel decreto Salva-Italia.

CHI HA PAGATO E QUANTO

La valanga di soldi versati ha pesato molto sui bilanci delle famiglie e ha segnato ampie differenze fra piccoli centri e grandi città. L'imposta, per il 2012, è stata infatti calcolata su una rendita catastale rivalutata del 60 per cento e ai Comuni è stata data la possibilità di variare le aliquote. Lo 0,4 per cento indicato per la prima casa poteva essere diminuito o aumentato di uno 0,2; lo 0,76 per cento sulla seconda casa poteva essere alleggerito e appesantito dello 0,3 con la possibilità di applicare l'aliquota record dello 1,06 per cento. Gli italiani, secondo uno studio Uil, hanno sborsato in media per la prima casa 278 euro e 745 per la seconda, ma nei grandi centri l'imposta — già notevole — è diventata una vera e propria stangata. A Roma, grazie agli aumenti dell'aliquota decisi dal Comune, il costo medio per la prima casa è lievitato a 639 euro; a Milano 428. A versare i 24 miliardi, secondo la Cgia di Mestre, sono stati per 4,2 miliardi i proprietari di prima casa, per 10,8 le seconde case e per oltre 9 gli imprenditori.

L'IMPOSTA "BENEDETTA"

Mal sopportata dalla grande maggioranza degli italiani, cui era stato raccontato che si pote-

va fare a meno della "vecchia" Ici, la più pesante Imu ha navigato fin dall'inizio, in un mare di polemiche. Una su tutte quella che ha riguardato gli immobili della Chiesa: il governo Monti ha infatti deciso di praticare l'esenzione sulle aree di culto e far pagare l'imposta solo su quelle «commerciali» suscitando molte perplessità sulle difficoltà di fissare un confine netto fra le une e le altre. Bruxelles, alla fine, ha benedetto la norma (mentre ha invece bocciato il precedente sistema di esenzioni Ici ma — caso unico nella storia della Ue — non ha chiesto all'Italia di recuperare gli aiuti illecitamente concessi per «assoluta impossibilità» a farlo).

CAMPO DI BATTAGLIA

Ora, a poche settimane dalle elezioni, l'Imu è di nuovo un campo di battaglia. Monti dice che è frutto del precedente governo e che va ristrutturata assicurando più gettito ai Comuni. Tremonti, ministro dell'Economia del governo che l'ha ideata, assicura che «fu immaginata per il 2014, non c'era dentro la prima casa e non c'era la rivalutazione catastale». Certo non ci sarebbero stati nemmeno i 24 miliardi: ora il leader della Lista Lavoro e Libertà invita al ricorso alla Cor-
La "ribellione" di Tremonti, che inventò la tassa: "Ma non doveva essere così"

te Costituzionale contro «l'imposta iniqua». Quanto alla parte spettante ai Comuni è già stabilito che da quest'anno gli introiti andranno tutti alle Giunte. Tutti meno quelli versata per opifici e immobili industriali. Si tratta di circa 2 miliardi, l'Anci li richiede. «I Comuni reclamano piena autonomia per provare ad uscire dalla situazione disastrosa in cui si trovano», spiega il segretario Angelo Rughetti.

Così il rigore del Prof ha messo al tappeto l'economia italiana

*Promemoria per Monti: crescita uccisa dall'eccessiva austerità
Le analisi dei premi Nobel e gli studi del Fmi lo confermano*

di **Renato Brunetta**

Professor Monti, le invio una sintetica rassegna delle analisi di alcuni dei più ascoltati economisti e dei più importanti organismi internazionali su come in Europa si è affrontata la crisi dei debiti sovrani. La mia vocazione da 13 mesi è questa: riportare la migliore letteratura internazionale per aiutare a capire, oltre i luoghi comuni, le banalità e le tante strumentalizzazioni politiche. Rispetti la verità, professore, e con la verità le regole scritte e non che ci hanno lasciato i nostri padri costituenti e la prassi repubblicana.

L'ultimo approfondimento è quello del Fondo Monetario Internazionale, dal titolo *Growth forecast errors and fiscal multipliers*. Dallo studio emerge che le politiche di austerità adottate nell'Eurozona negli anni della crisi hanno avuto effetti (negativi) sulla crescita di questi paesi maggiori del previsto/del normale. Ma andiamo nel dettaglio dell'analisi a firma del capo economista dell'istituto, Olivier Blanchard, e di Daniel Leigh. Ad ottobre il Fmi segnalava rischi di «avvitamento» delle economie dell'eurozona, derivanti dalle stringenti manovre di consolidamento dei conti pubblici. Secondo le analisi, alcuni errori di previsione della crescita indicano la presenza di una sistematica sottovalutazione dell'impatto delle misure di rigore sulla crescita economica. Ciò implica che per ogni punto percentuale di Pil di contenimento del disavanzo fiscale, la crescita economica di

breve termine si riduce oggi di più di 1,5 punti percentuali, rispetto alla contrazione di mezzo punto percentuale che si registrava negli anni precedenti la crisi.

Gli ulteriori approfondimenti svolti da Olivier Blanchard e Daniel Leigh hanno confermato la loro precedente tesi. E la presenza di moltiplicatori fiscali più ampi in periodi di recessione dipende da tre fattori: 1) La recessione comporta il cattivo funzionamento dei mercati finanziari e blocca la trasmissione della politica monetaria adottata dalle banche centrali. In altri termini, in periodi di decrescita le decisioni delle banche centrali non si ripercuotono sull'economia reale (meccanismo di trasmissione). Vale a dire che la politica di riduzione dei tassi di interesse non è più sufficiente. Come se il mercato si fosse assuefatto a questa medicina. Nei periodi di corretto funzionamento del sistema finanziario le variazioni dei tassi di interesse si ripercuotono direttamente sulle banche e indirettamente sui tassi attivi e passivi offerti dalle banche. Al contrario, quando il meccanismo di trasmissione della politica monetaria è bloccato, le banche centrali sono costrette ad avvalersi di strumenti di natura straordinaria (e temporanea). Come è avvenuto, per esempio, in Europa con le due aste di finanziamento a breve termine e agevolato alle banche dell'eurozona da parte della Bce e con il programma di acquisto di titoli di Stato con vita residua fino a tre anni; 2) Livelli di produzione e di reddito più

bassi, nei periodi di recessione implicano che le decisioni di consumo da parte delle famiglie e le decisioni di investimento da parte delle imprese si basano più sul reddito corrente e sugli utili attuali che sul reddito e sugli utili attesi; 3) Quanto più l'economia è debole, tanto più aumentano i moltiplicatori fiscali. Oggi più di ieri il rigore fa male alla crescita e allontana drammaticamente la ripresa. Altro che compiti a casa. Altro che salva Italia.

Basterebbe questo per confutare tutta la linea di politica economica adottata dall'Europa negli anni della crisi. Ma vogliamo riportare anche altre autorevoli testimonianze. A partire dal premio Nobel Paul Krugman, che ha scritto e continua a scrivere sul *New York Times*: «L'austerità non funziona: a causa di una politica economica tutta sacrifici e niente crescita, l'Europa è sanguinante, salassata inutilmente come i malati nel Medioevo, curati con medicine che li facevano ammalare ancora di più». Un altro premio Nobel, Joseph Stiglitz, si rivolgeva proprio a Lei, professor Monti, nel convegno «Oltre l'austerità», quando si è espresso sulle scelte di politica economica adottate in Europa per fronteggiare la crisi, sostenendo che le politiche di austerità non sono sufficienti a condurre l'Europa fuori dall'emergenza, perché l'austerità è un fenomeno che si autoalimenta e che deprime l'economia.

Ad ulteriore supporto, Ben Bernanke, presidente della Federal Reserve, la banca centrale degli Stati Uniti, ha tenuto quattro

lezioni magistrali all'Università George Washington sul tema «La Federal Reserve e il suo ruolo nell'economia di oggi». A differenza della Bce, infatti, il ruolo delle principali banche centrali del mondo consistono non solo nel garantire la stabilità dei prezzi (inflazione sotto il 2%), ma anche nel garantire livelli di crescita e di occupazione stabili. Inoltre, le principali banche centrali mondiali, anche in questo caso al contrario della Bce, garantiscono la stabilità finanziaria attraverso la funzione di prestatore di ultima istanza.

In linea con le analisi finora riportate, si colloca anche lo studio preparato da Paul de Grauwe della *London School of Economics* e da Yuemei Ji della *University of Leuven*. Secondo quanto sostenuto il mercato dei titoli di Stato nell'area euro è più fragile e più sensibile alle crisi di liquidità rispetto a quello dei Paesi che non fanno parte di un'unione monetaria e in cui la banca centrale funge da prestatore di ultima istanza. Inoltre, una parte significativa dell'aumento degli spread negli Stati cosiddetti *Pigs* è dipesa dal risultato di «sentimenti» negativi auto-avveranti dei mercati, che sono divenuti molto forti a partire da fine 2010.

Il motivo del diverso e più aggressivo atteggiamento dei mercati nei confronti dei Paesi dell'eurozona è legato a una caratteristica fondamentale delle unioni monetarie: gli Stati che fanno parte di un'unione monetaria emettono debito in una valuta su cui non hanno il controllo. Di conseguenza, i governi di questi

Paesi non possono garantire che ci sarà sempre liquidità disponibile per rimborsare i titoli del debito alla scadenza ed è pertanto possibile che non riescano a pagare i propri creditori.

In questa dinamica c'è una variabile auto-avverante: quando gli investitori temono il *default* si comportano in maniera tale che esso diventa più vicino. Pertanto, un Paese può diventare insolvente solo perché gli investitori pensano che ciò possa accadere. Stando all'analisi di Paul de Grauwe, in un'unione monetaria la mancanza di fiducia nei confronti di un Paese determina l'aumento dei tassi di interesse sui titoli di Stato, nonché un aumento degli *spread*, sconsiderato rispetto ai fondamentali economici che influenzano realmente la solvibilità del Paese medesimo.

Professor Monti, quanto riportato in sintesi spiega come la politica economica adottata dall'Europa negli anni della crisi, imposta dalla Merkel ai paesi sotto attacco speculativo e da lei passivamente seguita (poco contano i timidi tentativi di distinguersi), sia stata del tutto sbagliata e abbia bloccato la trasmissione della politica monetaria che il presidente della Bce, Mario Draghi, ha cercato di far convergere progressivamente verso l'impostazione espansiva adottata dalle altre banche centrali mondiali.

Lei che ne pensa? Ha qualcosa da dire, da obiettare, al di là delle battute che continua a ripetere, che in quel maledetto dicembre 2011 l'Italia sarebbe stata sull'orlo del baratro e chesiera al punto di non riuscire a pagare gli stipendi dei pubblici dipendenti. Se ne è veramente convinto, ha il dovere etico e politico di dimostrarlo in maniera inconfutabile. Visto che fino ad ora non lo ha fatto, e ne avrebbe avuto tutti gli strumenti, lasciar stare la propaganda, smetta i panni da salvatore della patria. Faccia il buon riformatore, se ne è capace, con il consenso della gente. Sulla crisi dovremmo tutti cercare una visione condivisa. Per il bene del paese. Nessuno può governare sulle falsificazioni, sull'imbroglio, sulla demonizzazione dell'avversario. Con la stima che si merita. Suo. Renato Brunetta.

Dall'utilizzo abbinato delle spese agli incrementi patrimoniali, le criticità del sistema

Il redditometro scricchiola già

Pagine a cura

DI FABRIZIO G. POGGIANI

Reditometro in confusione. Utilizzo di non ben precisati dati rilevabili da analisi e studi socio-economici e quota di risparmio accantonata nel periodo d'imposta, voci utili per la determinazione sintetica del reddito complessivo dei contribuenti.

Dalla bozza di decreto, approvato dal ministero dell'economia e delle finanze e pubblicato sulla *G.U.* n. 3 del 4/1/2013, in ossequio alle disposizioni contenute nel comma 5, dell'art. 38, dpr n. 600/1973, emergono numerose criticità nell'utilizzo delle cosiddette spese-indice, indicate nell'allegato «A».

Innanzitutto, dalla lettura del decreto e in relazione al richiamo dei vari commi del citato art. 38 pare emergere un utilizzo «abbinato» di spese figurative con le spese effettivamente sostenute; in effetti, si parla anche di spese diverse da quelle indicate nella tabella «A» e di spese medie risultanti «dall'indagine annuale sui consumi delle famiglie» come rilevate dall'Istat sulla base di campioni significativi di contribuenti appartenenti a undici tipologie di nuclei familiari, distribuite su cinque aree territoriali».

Sul punto è opportuno ricordare che l'accertamento

sintetico è applicabile in due diverse e distinte modalità: quello «puro», basato sulle spese effettivamente sostenute, e il cosiddetto «redditometro» basato sulle spese figurative.

In secondo luogo, sempre ai fini della determinazione del reddito complessivo delle persone fisiche, è prevista una presunzione attraverso la quale, in presenza di spese indicate nell'allegato «A», l'Amministrazione finanziaria deve considerare l'ammontare «più elevato tra quello disponibile a risultante dalle informazioni presenti in Anagrafe tributaria e quello determinato considerando la spesa media rilevata dai risultati dell'indagine sui consumi» dell'Istat.

Tale indicazione risulta in netto contrasto con quanto enunciato nel successivo art. 4, lett. d) del decreto in commento e, soprattutto, da quanto indicato nel comma 5, dell'art. 38 del decreto di accertamento, per quanto concerne la possibilità concessa al contribuente di dimostrare il diverso, e anche più ridotto, ammontare della spesa. Gli uffici, inoltre, potranno utilizzare anche elementi diversi da quelli indicati nella tabella «A», lasciando ampia discrezionalità agli stessi, potendo considerare anche la «quota di risparmio riscontrata» e formatasi nell'anno; in tal caso, il risparmio vie-

ne assimilato a una spesa-indice.

Presumibilmente per rendere applicabili le disposizioni del comma 6, dell'art. 38, dpr n. 600/1973, secondo le quali la determinazione sintetica del reddito è ammissibile in presenza di un reddito complessivo accertabile superiore a 1/5 (20%) di quello dichiarato, il decreto attribuisce al contribuente soggetto all'accertamento le spese e i consumi del nucleo familiare (su tutti i costi dell'abitazione, come le utenze, le manutenzioni dell'immobile, le rate del mutuo e quant'altro) sulla base di un rapporto che tiene conto dell'entità del proprio reddito e del reddito degli altri componenti il nucleo (per esempio, se il reddito di un componente è pari al 60% del reddito complessivo del nucleo, nella stessa misura le spese saranno assegnate al detto contribuente). Infine, con riferimento agli incrementi patrimoniali, si torna all'antico poiché l'importo che gli uffici considereranno per la determinazione del reddito sintetico sarà composto dall'ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, decurtato dai disinvestimenti eseguiti nel medesimo periodo d'imposta e di quelli netti «dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni».

— © Riproduzione riservata — ■

Così il Fisco ricostruirà il reddito

CONSUMI

Consumi generi alimentari, bevande, abbigliamento e calzature

alimentari e bevande
 abbigliamento e calzature
 altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria

Abitazione

- ✓ mutuo
- ✓ canone di locazione
- ✓ fitto figurativo (in assenza, nel Comune di residenza, di
 - abitazione in proprietà, o altro diritto reale;
 - locazione;
 - abitazione in uso gratuito da familiare)
- ✓ canone di leasing immobiliare
- ✓ acqua e condominio
- ✓ manutenzione ordinaria
- ✓ intermediazioni immobiliari (compensi ad agenti immobiliari)
- ✓ altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria

Combustibili ed energia

- ✓ energia elettrica
- ✓ gas
- ✓ riscaldamento centralizzato
- ✓ altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria

Mobili, elettrodomestici e servizi per la casa

- ✓ elettrodomestici e arredi
- ✓ altri beni e servizi per la casa (biancheria, detersivi, pentole, lavanderia e riparazioni)
- ✓ collaboratori domestici
- ✓ altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria

Sanità

- ✓ medicinali e visite mediche
- ✓ altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria

Trasporti

- ✓ assicurazione responsabilità civile, incendio e furto per auto, moto, caravan, camper, minicar
- ✓ bollo (auto, moto, caravan, camper, minicar)
- ✓ assicurazione responsabilità civile, incendio e furto natanti, imbarcazioni e aeromobili
- ✓ pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione e riparazione di auto, moto, caravan, camper, minicar
- ✓ pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, manutenzione, riparazione, ormeggio e rimessaggio di natanti ed imbarcazioni
- ✓ pezzi di ricambio, olio e lubrificanti, carburanti, servizi di hangaraggio, manutenzione e riparazione di aeromobili
- ✓ tram, autobus, taxi e altri trasporti
- ✓ canone di leasing o noleggio di mezzi di trasporto
- ✓ altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria

Comunicazioni

- ✓ acquisto apparecchi per telefonia
- ✓ spese telefono
- ✓ altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria

Istruzione

- ✓ libri scolastici, tasse scolastiche, rette e simili (ad esempio, per asili nido, scuola per l'infanzia, corsi universitari, master ecc.)
- ✓ soggiorni studio all'estero
- ✓ canoni di locazione per studenti universitari
- ✓ altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria

Tempo libero, cultura e giochi

- ✓ giochi e giocattoli, radio, televisione, hi-fi, computer, libri non scolastici, giornali e riviste, dischi, cancelleria, abbonamenti radio, televisione e internet, lotto e lotterie, piante e fiori, riparazioni radio, televisore, computer
- ✓ abbonamenti pay-tv
- ✓ attività sportive, circoli culturali, circoli ricreativi, abbonamenti eventi sportivi e culturali
- ✓ giochi online
- ✓ cavalli
- ✓ animali domestici (comprese le spese veterinarie)
- ✓ altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria

Altri beni e servizi

- ✓ assicurazioni danni, infortuni e malattia
- ✓ contributi previdenziali obbligatori
- ✓ barbieri, parrucchiere e istituti di bellezza
- ✓ prodotti per la cura della persona
- ✓ centri benessere
- ✓ argenteria, gioielleria, bigiotteria e orologi
- ✓ borse, valige e altri effetti personali
- ✓ onorari liberi professionisti
- ✓ alberghi, pensioni e viaggi organizzati
- ✓ pasti e consumazioni fuori casa
- ✓ assegni periodici corrisposti al coniuge
- ✓ altre spese risultanti da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria

INVESTIMENTI Elemento indicativo di capacità contributiva

Incremento patrimoniale:

- ✓ ammontare degli investimenti effettuati nell'anno, meno ammontare dei disinvestimenti effettuati nell'anno e dei disinvestimenti netti dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni, risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria
- ✓ Ad esempio per: immobili, autoveicoli, polizze vita, azioni, obbligazioni

Così cambia la determinazione sintetica dei redditi. Prime verifiche dal 2009

Una nuova arma per la lotta all'evasione: il redditometro 2.0

Pagina a cura
DI VALERIO STROPPA

Uno strumento di prevenzione prima ancora che di repressione fiscale. Capace di passare al setaccio oltre 100 tipologie di spese di 45 milioni di italiani, suddivisi in gruppi omogenei in base alla composizione familiare e all'area geografica di appartenenza. È il nuovo redditometro, che dopo due anni e mezzo di attesa ha svelato definitivamente le proprie carte con l'approvazione del decreto ministeriale, pubblicato in *G.U.* n. 3 del 4/1/2013, che definisce i meccanismi di ricostruzione del reddito. La differenza rispetto al passato è in primo luogo culturale, ma anche tecnica. Se è vero che la finalità primaria del nuovo accertamento sintetico è quella di «orientare» il contribuente verso la compliance, in fase di controllo esce rafforzato il ruolo del contraddittorio. Oggi il dialogo preliminare alla rettifica vera e propria è obbligatorio, mentre in passato era solo opzionale (e in taluni

casi gli uffici omettevano il passaggio). Pure sotto il profilo del funzionamento, però, il redditometro 2.0 sembra essere più selettivo e preciso. Non più presunzioni originate «meccanicamente» dalla mera applicazione dei coefficienti moltiplicatori ai beni indice di maggiore capacità contributiva riscontrati. Il metodo di ricostruzione sintetica del reddito che si applicherà dalle annualità 2009 e seguenti poggia in primo luogo sulle spese certe e documentate disponibili nei vari database dell'Anagrafe tributaria. L'applicazione del coefficiente di rivalutazione rilevato dall'Istat o da indagini socio-economiche del settore riguarderà quindi parametri oggettivi, quali la potenza delle auto, la lunghezza delle barche o la dimensione degli immobili. Per tutte le spese quotidiane (alimentari, casalinghi, vestiti, scarpe, giocattoli, libri scolastici ecc.) saranno assunti i valori risultanti dall'indagine annuale Istat sui consumi delle famiglie. Nessun obbligo di rendicontazione dei microacquisti per i contribuenti, quindi, né tanto-

meno di conservazione di scontrini e ricevute. A innescare l'accertamento da redditometro potrebbero essere anche gli incrementi patrimoniali o l'accumulo dei risparmi, per la quota imputabile al periodo d'imposta considerato. Rispetto al passato lo scostamento minimo tra il reddito dichiarato e quello presunto potrà essere minore (20% contro il 25% vigente fino all'annualità 2008), così come l'accertamento potrà interessare un singolo periodo d'imposta e non più almeno due (eliminando del tutto, peraltro, le questioni interpretative e il relativo contenzioso legate alla necessaria continuità o meno del biennio). Via libera, quindi, al nuovo strumento di controllo per le persone fisiche: a quasi 20 anni da quel dm 10 settembre 1992 che ha costruito un «paniere» ormai obsoleto e non più in grado di fotografare la realtà informatizzata e internazionalizzata di oggi, forte di un archivio di dati enorme, il fisco si ritrova in mano un'arma per la lotta all'evasione sicuramente più incisiva.

Come funziona il redditometro

| | Vecchio redditometro <i>(applicabile fino all'anno 2008)</i> | Nuovo redditometro <i>(applicabile dall'anno 2009)</i> |
|--|--|--|
| Elementi di capacità contributiva considerati | Incrementi patrimoniali e pochi beni e servizi <i>(abitazioni, auto, imbarcazioni, aerei, cavalli, collaboratori domestici)</i> | Oltre 100 voci di spesa, raggruppate in sette macro-categorie: 1. abitazione 2. mezzi di trasporto 3. assicurazioni e contributi 4. istruzione 5. attività sportive e ricreative e cura della persona 6. spese varie 7. investimenti immobiliari e mobiliari netti |
| Nucleo familiare | Non considera la composizione familiare | Considera 11 tipologie di nuclei familiari diversi: 1. single under-35 2. single di età tra 35 e 64 anni 3. coppia senza figli under 35 4. coppia senza figli con età tra 35 e 64 anni 5. persona sola over-65 6. coppia senza figli con 65 anni o più 7. coppia con un figlio 8. coppia con due figli 9. coppia con tre o più figli 10. monogenitore 11. altre tipologie |
| Zona geografica di appartenenza | Non considera dove risiede il contribuente | Considera il territorio di appartenenza della famiglia sulla base di cinque aree geografiche: 1. Nordovest 2. Nordest 3. Centro 4. Sud 5. Isole |
| Ricostruzione del reddito | Applicazione «meccanica» ai beni-indice dei coefficienti di moltiplicazione approvati con dm | Determinazione del reddito in base a: • Informazioni presenti in Anagrafe tributaria • Spesa media rilevata dalle indagini Istat per gruppi e categorie di consumi • Risultanze di analisi e studi socio economici, anche di settore |
| Scostamento richiesto dalla legge tra reddito presunto e reddito dichiarato | 25% | 20% |
| Annualità "anomale" richieste dalla legge per far scattare l'accertamento | 2 o più | 1 |
| Tipologia di reddito accertato | Netto. Non ammessi gli oneri deducibili | Lordo. Ammesse deduzioni e detrazioni Irpef |
| Contraddittorio preventivo | Facoltativo | Obbligatorio |

Ruolo di primo piano ai controlli

La missione del redditometro è aumentare la tax compliance. E quindi il gettito statale. Ma anche i controlli dovranno fruttare di più. Negli ultimi anni, infatti, le verifiche condotte sulle persone fisiche utilizzando la vecchia metodologia di accertamento sintetico non sempre hanno prodotto i risultati sperati. Nel 2009, i 28.316 sintetici eseguiti hanno generato 460 milioni di euro di maggiore imposta accertata. Nel 2010 si è saliti rispettivamente a 30.443 e 501 milioni di euro. Nel 2011 a 36.390 e 586 milioni di euro. Al di là della crescita dei valori assoluti, quindi, la contestazione media per ciascun contribuente è rimasta stabile, attestandosi intorno ai 16 mila euro. Ossia

proprio in quella fascia di scarsa rilevanza che i vertici dell'Agenzia delle entrate hanno più volte ribadito di non voler attaccare. È stata la stessa amministrazione finanziaria, con la circolare n. 18/E del 2012, ad ammettere che «all'incremento numerico dei controlli ha solo in parte corrisposto il netto miglioramento qualitativo, auspicato nelle circolari n. 13/E del 2009, n. 20/E del 2010 e n. 21/E del 2011». In tale ottica, a livello provinciale gli 007 del fisco hanno predisposto apposite liste dei c.d. «high net worth individuals», vale a dire i soggetti che dispongono di un patrimonio di almeno 5 milioni di euro, presso i quali avviare specifiche analisi di rischio evasione.

Le difese in mano ai contribuenti: si può dimostrare il diverso ammontare dell'indice

La spesa è messa in discussione

| Le indicazioni per la difesa | |
|--------------------------------|--|
| Scostamento | Verificare che i valori degli indici siano stati quantificati correttamente, anche in relazione alla possibile dimostrazione, a cura del contribuente, di documentare il diverso ammontare delle spese |
| Redditest | In assenza di dettagli sull'applicazione pratica dei nuovi indicatori, ai fini della determinazione del reddito sintetico, possibile l'utilizzo delle risultanze per contrastare la pretesa erariale |
| Beni e servizi | Il contribuente può dimostrare che l'elemento preso a base per la determinazione della capacità contributiva è: <ul style="list-style-type: none"> ✓ nella disponibilità di soggetto terzo ✓ esclusivamente ed effettivamente utilizzato nell'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni ✓ stato acquistato successivamente all'anno oggetto di accertamento ✓ di diverso ammontare rispetto a quanto attribuito allo stesso |
| Contraddittorio | Necessaria la convocazione del contribuente prima dell'emanazione dell'avviso di accertamento ai fini del procedimento di adesione, di cui al d.lgs. n. 218/1997 |
| Reddito disponibile | Il contribuente può dimostrare di possedere: <ul style="list-style-type: none"> ✓ redditi esenti ✓ redditi soggetti a imposizione alla fonte ✓ redditi legalmente esclusi dalla base imponibile |
| Incrementi patrimoniali | In tal caso l'acquisto e il mantenimento possono essere dimostrati mediante l'ottenimento di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ donazioni da parte di familiari e/o amici ✓ indennizzi o somme rimosse a titolo di risarcimento ✓ mutui concessi da banche o istituti finanziaria ✓ vincite alle lotterie ✓ restituzione di prestiti da soggetti terzi (persone fisiche o società) ✓ risparmi accumulati nel corso degli anni ✓ disinvestimenti effettuati nell'anno e quelli netti dei quattro anni precedenti all'acquisto dei beni, come risultante da dati disponibili o presenti in Anagrafe tributaria |

Nell'accertamento sintetico (redditometro), il contribuente può dimostrare, tra l'altro, anche il diverso ammontare della spesa-indice, presa a base per la determinazione del reddito.

Ciò emerge dalla lettera b), del comma 1, dell'art. 4 del decreto del ministero dell'economia e delle finanze che ha individuato gli elementi indicativi di capacità contributiva, ne-

cessari per la determinazione dell'accertamento sintetico.

Dal punto di vista difensivo, in effetti, il contribuente può mettere in discussione l'applicabilità dell'accertamento sintetico contestando, in via prioritaria e se non presente, lo scostamento che attiva la procedura; si ricorda che la determinazione «sintetica» del reddito complessivo è possibile quando quello accertabile si discosta da quello dichiarato di almeno 1/5 (20%).

Sul punto si deve fare attenzione a quanto indicato nel comma 1, dell'art. 3 del decreto in commento in quanto al contribuente, proprio al fine di dimostrare tale scostamento, sono attribuite in proporzione anche le spese sostenute dall'intero nucleo familiare, in proporzione al reddito dichiarato rispetto a quello complessivo di tutti i componenti o, in assenza di redditi dichiarati dai componenti il nucleo, sulla

base del rapporto determinato utilizzando le spese del contribuente e il totale delle spese sostenute.

Si deve aggiungere, sempre in ossequio alle disposizioni contenute nel medesimo articolo, l'ammontare delle «ulteriori» spese indicate nell'allegato «A», della quota concernente gli incrementi patrimoniali, netta dalle dismissioni dell'anno e di quelle dei quattro anni precedenti l'acquisto e della quota di risparmio accantonata nell'anno accertato.

Inoltre, sempre al fine di contenere lo scostamento, il contribuente può dimostrare che il bene-indice è, di fatto, nella disponibilità di terzi, che il sostenimento della spesa (acquisto e mantenimento) è a cura di altri (parenti, amici o altro) o che il bene è destinato all'esercizio della propria attività d'impresa o professionale; sul punto, il comma 2, dell'art. 2, del decreto in commento dispone, infatti, che «non si considerano sostenute dalla persona fisica le spese per i beni e servizi (...) relativi esclusivamente ed effettivamente all'attività di impresa o all'esercizio di arti e professioni».

È fin troppo chiaro che una determinazione corretta del reddito così composto può rendere o meno applicabile l'accertamento sintetico ancorché, certamente, l'utilizzo, quale spesa-indice, del risparmio accantonato, aumenta la platea dei soggetti potenzialmente non allineati.

Come già indicato dal comma 4, dell'art. 38, dpr n. 600/1973, il contribuente può dimostrare di essere in possesso di redditi esenti, soggetti a imposizione alla fonte o esclusi «legalmente» dalla base imponibile o, al contrario, può dimostrare che il reddito dichiarato non tiene conto di taluni elementi (plusvalenze rateizzate) o è determinato in modo forfettario (redditi forfettari o fondiari) e che il reale reddito è ben superiore a quello legittimamente dichiarato e, come indicato dalla lettera b), del comma 1, dell'art. 4, che la spesa non è quella indicata dall'ufficio (si pensi, per esempio, alla quantificazione dei consumi energetici di una casa che ha un impianto fotovoltaico).

Se siamo in presenza di incrementi patrimoniali, il contribuente può dimostrare che l'acquisto è stato possibile in relazione a donazioni di denaro provenienti da amici e/o familiari, da mutui concessi da banche o istituti finanziari, da vincite alla lotteria, da restituzione di prestiti, da risparmi accumulati nel tempo o da eredità o donazioni.

Naturalmente, anche in tal caso, è opportuno conservare la documentazione al fine di poter ricostruire la relativa movimentazione (tracciabilità) attraverso la presentazione delle contabili bancarie o delle copie degli assegni circolari emessi a favore dei venditori a cura del familiare, ricordando che le rate del mutuo sono considerate come spese, nell'elaborazione del reddito sintetico.

Inoltre, è interessante rilevare l'introduzione, a cura del decreto in commento, di una modalità di valorizzazione prescritta, sebbene con altri effetti, dal previgente (ante dl n. 78/2010) comma 5, dell'art. 38, dpr 600/1973, attraverso la quale la spesa per incrementi patrimoniali si doveva ritenere sostenuta, salva prova contraria, «con redditi conseguiti in quote costanti nell'anno in cui è stata effettuata e nei quattro precedenti».

Dal 2009, in effetti, la presunzione della formazione del reddito per quote costanti non è più valida e, di conseguenza, il contribuente deve dimostrare che il bene è stato acquisito grazie a risparmi accumulati, a erogazioni da parte di familiari o a mezzo finanziamenti.

La nuova formulazione, però, non si riferisce al reddito ma ai disinvestimenti netti che neutralizzano l'ammontare degli investimenti eseguiti nell'anno, se riferibili ai quattro anni precedenti l'acquisto dei beni, come risultanti dalle informazioni disponibili anche nell'Anagrafe tributaria.

Inoltre, le spese per beni e servizi si devono considerare sempre sostenute dal contribuente, se i familiari sono fiscalmente a carico, mentre non si devono considerare sostenute dalla persona fisica, nell'ambito della sfera giuridica-privata, se riferibili «esclusivamente» e

«effettivamente» all'esercizio dell'attività d'impresa o di arti e professioni.

È chiaro che un terreno agricolo acquistato dall'imprenditore agricolo individuale con l'agevolazione spettante non può che essere considerato necessario all'esercizio della propria attività, mentre qualche problema può nascere nella determinazione della quota appartenente a detta sfera privata per un bene a utilizzo promiscuo, come le autovetture acquistate dall'imprenditore individuale per l'impresa o dal lavoratore autonomo per la propria attività professionale; sul punto si dovrebbe tenere in considerazione la percentuale fiscalmente deducibile (80% per gli agenti e rappresentanti e 20% per gli altri soggetti tenendo conto dei tetti fissati).

Una ulteriore novità, introdotta dal decreto in commento, riguarda la qualificazione di indice di capacità contributiva della quota di risparmio «riscontrata» e accumulata nell'anno soggetto ad accertamento.

Quale utilizzo avrà, in questo contesto, il noto «Redditest» (software di autodiagnosi reddituale del contribuente) presentato con grande enfasi dalle Entrate lo scorso 20 novembre è tutto da vedere ma, ancorché una parte della dottrina lo abbia già «rottamato», potrebbe risultare di grande aiuto nella fase di contrasto (contraddittorio o contenzioso) alla pretesa dell'Amministrazione finanziaria.

In effetti, il software è stato costruito tenendo conto delle voci di spesa (oltre 100) suddivise in sette categorie con l'individuazione di 11 gruppi omogenei di famiglie fiscali, guarda caso le medesime indicate nelle tabelle «A» e «B» del decreto in commento, e incorpora una vera e propria funzione di tax compliance. Di conseguenza, in attesa entrare in possesso di maggiori dettagli sul funzionamento pratico del nuovo redditometro, che dovrà utilizzare gli indicatori licenziati dal provvedimento in commento, in presenza di un via libera da parte del software «Redditest» (luce verde), lo stesso potrebbe risultare utile per contrastare le risultanze del nuovo accertamento sintetico, ancorché lo

stesso operi esclusivamente
per il periodo d'imposta 2011

—© Riproduzione riservata—■

Le novità sull'ammissibilità in vigore dal primo gennaio. Sanzioni penali a presidio

Discarica, selezione all'ingresso

Limiti per rifiuti con potere calorifico oltre 13 mila kJ/kg

Le novità dal 1° gennaio 2013

| | |
|-----------------|--|
| Fonte | Dlgs 13 gennaio 2003, n. 36 |
| Regola | I rifiuti con PCI > 13.000 kJ/kg: <ul style="list-style-type: none"> • NON sono più ammessi in discarica; • a ECCEZIONE di quelli provenienti da autoveicoli a fine vita e rottami ferrosi destinati a impianti monodedicati che operano nei limiti delle capacità autorizzate alla data del 27 febbraio 2011. |
| Sanzione | Applicazione delle sanzioni penali (detentive e pecuniarie) previste per la gestione illecita di rifiuti |

Pagina a cura
DI **VINCENZO DRAGANI**

E' scattato dal 1° gennaio 2013 il divieto generale di ammissibilità in discarica dei rifiuti con Pci (acronimo di «potere calorifico inferiore») superiore a 13 mila kJ/kg, con l'unica eccezione di quelli provenienti da veicoli a fine vita destinati a impianti ad hoc autorizzati entro il 27 febbraio 2011. Con l'inizio del nuovo anno è entrata, infatti, a pieno regime la disciplina prevista dal dlgs 36/2006, (meglio nota come «addio alla discarica») che ha già sancito la chiusura delle porte degli impianti di stoccaggio definitivo per altre 13 tipologie di rifiuti.

Le nuove regole di ammissibilità. Con lo spirare dell'ultima (e ottava) proroga del divieto di ammissibilità fissata dal c.d. «Milleproroghe 2011» (il dl 216/2011) il 31 dicembre 2012, dal primo giorno del nuovo anno i rifiuti ad alto tenore di «Pci» non possono più, in virtù dell'articolo 6 del citato dlgs 36/2003 essere accettati dai gestori delle discariche,

sotto minaccia delle stesse sanzioni (penali) previste per chi effettua gestione non autorizzata dei beni a fine vita. Unica eccezione al divieto (finalizzato a destinare il flusso di tali rifiuti verso il recupero, di energia) è prevista dallo stesso dlgs 36/2003 (provvedimento, lo ricordiamo, attuativo della direttiva 1999/31/Ce sulle discariche) a favore dei rifiuti provenienti dalla frantumazione degli autoveicoli a fine vita e dei rottami ferrosi destinati a impianti di stoccaggio «monodedicati» che possono continuare a operare nei limiti delle capacità autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto legge 29 dicembre 2010, n. 225 (ossia alla citata data del 27 febbraio 2011).

Le altre novità in arrivo. Un ulteriore restringimento delle ipotesi di ammissibilità dei rifiuti in discarica è altresì previsto entro il primo trimestre del nuovo anno, poiché entro il 15 marzo 2013 l'Italia dovrà adeguare l'ordinamento interno alle ultime e più rigide regole comunitarie dettate in materia dalla direttiva

2011/31/Ce mediante la riformulazione della citata direttiva madre 1999/31/Ce. In base alla nuova direttiva 2011/31/Ce, infatti, le discariche che ospitano mercurio metallico per oltre un anno dovranno, oltre a osservare particolari procedure di campionamento dei residui in entrata, garantirne lo stoccaggio temporaneo in modo separato dagli altri rifiuti e tramite serbatoi rispondenti a peculiari parametri tecnici. Con l'aggiornamento delle regole nazionali alle nuove norme comunitarie sullo stoccaggio del mercurio metallico scatterà inoltre per gli impianti ospitanti anche la sottoposizione alla disciplina sul controllo dei pericoli di incidenti rilevanti (meglio nota come «Seveso») attualmente recata dal dlgs 334/1999 (in recepimento della direttiva 96/82/Ce).

Disciplina che, a sua volta, dovrà entro il 1° giugno 2015 essere rivisitata alla luce della nuova direttiva 2012/18/UE che prevede nuovi obblighi di prevenzione e maggiore frequenza delle ispezioni a carico degli stabilimenti ad alto rischio.

—© Riproduzione riservata—